STATUTI

CIVILI E CRIMINALI

DI CORSICA.

Digitized by Google



LIONE.

Stamperia di Dumoulin, Ronet e Sibuet,
VIA SANT' ANTONIO, 33.

—

1843.



Digitized by Google

STATUTI

CIVILI E CRIMINALI

DI CORSICA,

PUBBLICATI,

CON ADDIZIONI INEDITE E CON UNA INTRODUZIONE,

PER MUNIFICENZA

DEL CONTE Carlo Andrea **POZZODIBORGO,**

DA

GIO. CARLO GREGORJ,

CONSIGLIERE ALLA CORTE REALE DI LIONE;
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LETTERARIA, SOCIO DELLA REALE ACCADEMIA DI SCIENZE,
LETTERE ED ARTI DELLA STESSA CITTÀ; MEMBRO DELLA SOCIETÀ
DI STATISTICA DI MARSIGLIA,
DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI
CLERMONT-FERRAND, ECC.

Tout homme de bon entendement, sans voir une histoire accomplie, peut presque imaginer de quelle humeur fut un peuple, lorsqu'il lit ses anciens statuts et ordonnances.

E. PASQUIER, LES RECHERCHES DE LA FRANCE, liv. 4. ch. 1.

TOMO II.



LIONE.

STAMPERIA DI DUMOULIN, RONET E SIBUET.
Via Sant' Antonio, 33.

1843.

Digitized by Google

ADDIZIONI INEDITE

AGLI

STATUTI DI CORSICA

ESTRATTE

DAL LIBRO ROSSO D' AJACCIO.

Digitized by Google

ADDIZIONI INEDITE

AGLI

STATUTI DI CORSICA

ESTRATTE

DAL LIBRO ROSSO D'AJACCIO.

SERENISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

I popoli di là da' monti in Corsica, che per molto tempo non hanno dato fastidio alcuno alle VV. SS. serenissime per le quotidiane occorrenze loro, ancorchè molto urgenti, sperando che le qualità dei tempi e malizie degli uomini dovessero pigliar termine, sono ora astretti dalla molta necessità, e per ovviare a molti danni, incomodi ed inconvenienti, ricorrere ai piedi loro per mezzo dei loro agenti e procuratori, a ciò per pubblico atto destinati, che si esibisce.

1° Supplicano dunque che, siccome l'anno del 1569 fu concesso e dalle VV. SS. serenissime ordinato,

Digitized by Google

a richiesta dei quattordici di Corsica (1), come per decreto che si mostra appare, che potessero stare in Genova appresso ed in servizio della Repubblica due deputati, uno di quà e l'altro di là da' monti, che tanto sia osservato e messo in pratica conforme al detto ordine; e massime perchè fin' ora vi è stato solamente il deputato per il di quà da' monti, di che essi non solo non hanno sentito comodo, nè utile, ma, oltre il pagamento e contribuzione, sono stati loro causati molti danni e pregiudicj, come, se le SS. VV. serenissime vorranno sapere più pienamente, si narrerà.

2° Perchè, da qualche anno in quà, pare che si sia abusato di quella legge e consuetudine per la quale fra i dodidi di Corsica devono essere quattro di là da' monti, facendosi al presente tutti i dodici di quà da' monti in pregiudicio di quella giuridizione nella quale sono tanti uomini di esperienza, e non di minor valore e sviscceratezza verso la Repubblica di quel che siano questi di quà da' monti. Perciò siano servite ordinare che in detto numero intervengano i quattro di là da' monti, come importa il giusto ed onesto, e già statuito per le leggi e consuetudini dell'isola, i quali quattro, con risiedere appresso il signor commissario d'Ajaccio, potranno colla loro vigilanza e desiderio di ben pubblico giovare a molte cose pertinenti a quella giuridizione.

(1) Non furono che dodici gli ambasciatori inviati a Genova in quest' anno 1569, otto del di quà, e quattro del di là da' monti. Vedi Filippini, *Storia di Corsica*, tomo V, lib. XII, pag. 322.

Digitized by Google

112.22

3° Le sentenze, ordini e giuridizioni che di continuo esercitano i reverendissimi cinque vescovi di quell' isola, senza che i popoli abbiano rimedio d' appellazione e di reclamazione, causano molti danni ed inconvenienti; e massime che in materia di decime, essendo essi giudici e parte, spesse volte servendosi di ministri ingordi ed avari, se ne pigliano quella parte che a loro pare e piace; ed i poveri popoli spaventati dalla difficoltà del rimedio che saria ricorrere a Pisa, Milano, o Roma, ai quali patriarcati sono devolute le loro appellazioni, sono necessitati, e massime quelli di là da' monti per esser più lontani, starsene a tanta provvigione. Pregano perciò le VV. SS. serenissime, quando a loro paresse, d' impetrar dal Santo Padre un nunzio, cittadino di questa Repubblica, che risiedesse in quell' isola giudice d' appellazione del legato apostolico; o per altra via provvedere, acciocchè il clero non si usurpasse tutto il suco e buono di quell' isola.

4° Le supplicano anche che piaccia loro dar licenza che si possa tenere qualche archibugio in quei luoghi di marina che sono di continuo infestati dai Turchi; ed anche nelle montagne dove le fere e gli orsi danno di continuo tanto danno che appena possono difendere le loro vite, e quelle dei figliuoli ed animali domestici, dalle loro insidie; con condizione però che chi avrà licenza di tenere archibugi, per tal causa, debba dar sicurtà idonea di non adoprarli ad altro uso.

Tutte le soprascritte cose supplica con ogni umiltà Giovanni da Salò, cittadino d' Ajaccio, in nome di

Digitized by Google

tutti i popoli del di là da' monti; conforme alla sua commissione, i quali di continuo pregano felicità e perpetuità a questa bene ordinata Repubblica.

Delle VV. SS. illustrissime,

Umilissimo servitore,
Antonio Maria Chiavari.

1581 ai 5 gennajo.

Che il prestantissimo ufficio di Corsica senta l' oratore, consideri i capitoli, e poi rifera.

1581 agli 8 febbrajo.

Il molto magnifico e prestantissimo ufficio di Corsica, udito Giovanni da Salò procuratore degli uomini e popoli dei luoghi e pievi del di là da' monti nominati nell' instrumento e procura ricevuto nella città d' Ajaccio per Cesare Aste notajo ai 3 ottobre 1580 presentato; e visto circa il contenuto nei suddetti capitoli e richieste, e sopra quelle avuta matura considerazione, rifere al prefato serenissimo Senato in tutto e per tutto come in appresso sotto benigna correzione:

Che quanto alla prima richiesta si risponde, che si consente che l' oratore ossia deputato di là da' monti possa stare quì in Genova, a loro spese, conforme alla concessione fatta agli ambasciatori corsi l' anno 1569 ai 30 di giugno.

Alla seconda, che fra i dodici siano quattro di là da' monti, non si consente poichè non si mostra

legge nè si prova consuetudine alcuna; nondimeno è di parere il detto magnifico ufficio, che si scriva all' illustrissimo generale governatore, che quei di là da' monti hanno richiesto che nella elezione dei dodici vi debbano essere quattro di là da' monti, i quali abbiano ad intervenire in tutte quelle cose che faranno e tratteranno i dodici appresso dell' illustrissimo governatore; e che intorno a questo abbia considerazione, ed intenda se questa riformazione e variazione della elezione dei dodici possa dar disgusto o bisbiglio fra i Corsi, o causare difficoltà. E che ne dia avviso, trattandone però prima con persone intelligenti, esperte e dabbene; e che ragguagli le ragioni che intorno a ciò gli saranno state dedotte e da essi considerate, col suo parere, affinchè, quelle viste, si possa aver di nuovo considerazione sopra detta richiesta.

Alla terza, degli aggravj che dicono esser loro fatti dagli agenti e vicarj dei vescovi, si risponde, che si scriverà a Roma al cardinal Giustiniani, e ad altri cardinali per trattare ed avere qualche rimedio e provvigione da Sua Santità.

Alla quarta, circa gli archibugi, che si rimetta all' illustrissimo generale governatore dell' isola, onde provveda conforme alla facoltà che ha.

1581 die 10 februarii.

Serenissimus dux et excellentissimi domini gubernatores serenissimæ Reipublicæ Genuensium, lecta coram eis suprascripta supplicatione porrecta per

Johannem de Salò, procuratorem hominum et populorum ultra montes insulæ Corsicæ, et de quibus in instrumento mandati recepto in civitate Adiacii per Cæsarem Aste notarium anno 1580 die tertia octobris, una cum requisitionibus contentis in dicta supplicatione; et etiam lecta relatione magnifici et prestantissimi officii Corsicæ cui commissæ fuerant considerandæ super unaquaque earum; audito etiam ore tenus super eis illustrissimo Ambrosio de Nigro priore ejusdem magnifici officii; et positis dictis requisitionibus separatim nnam post alteram sub calculorum judicio, decreverunt respondendum esse prout unicuique respondent et provident in omnibus ut supra contentaque in ea, et eis respective concesserunt et deliberaverunt non obstantibus obstantiis quibusvis. Mandantes, etc.

SERENISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Sogliono le VV. SS. serenis^e, giustissimo principe di questa serenissima Repubblica, avere molto pensiero che i loro sudditi vivano quietamente, acciocchè possano fedelmente servirla ed obbedirla; che perciò gli uomini della giuridizione d'Ajaccio di là da' monti, fedelissimi servitori e sudditi delle VV. SS. serenissime, desiderosi di camminare innanzi quietamente all' onore e servizio delle VV. SS serenissime, le supplicano umilissimamente, che vogliano dichiarare la

Digitized by Google

forma e maniera che abbiano a tenere nell' elezione dei loro sei delle ville di là da' monti, di che ne dovranno avere avuta relazione dall' illustrissimo signor governatore di Corsica; e che in appresso vogliano compiacersi delle richieste che si contengono nei capitoli che alle VV. SS. serenissime si appresentano; e che vogliano dar licenza al capitano Giovan Battista Sarola, oratore di detti uomini, di poter portare le arme siccome hanno sempre concesso ai loro predecessori, siccome spera dalla loro buona grazia ottenere, etc.

Nicolò BALIANO.

1581 il 26 ottobre

1581 die 3 novembris.

Responsio serenissimi Senatûs est, quod multum magnificum officium Corsicæ supplicata et superius petita et in eis enunciata videat et consideret; supplicantem audiat, et ex inde in scriptis referat quod providendum, etc.

1582 agli 8 di maggio.

L' illustrissimo e molto magnifico ufficio di Corsica, in giusto e legittimo numero congregato, nel quale il molto illustre signor Nicolò Doria priore, inteso il tenore della suddetta supplica presentata per il capitano Giovan Battista da Sarola, oratore dei popoli di là da' monti in Corsica, ed instando esso, la deliberazione sopra l'elezione dei sei delle ville e luoghi

di là da' monti, e considerata la relazione fatta dal magnifico Pier Battista Cattaneo, l' anno passato ai 13 ottobre, allora governatore di Corsica; per la quale avendo egli prima inteso i dodici di quà da' monti ed i procuratori di là da' monti sopra tale richiesta, dice esser giusto e ragionevole che gli uomini di là da' monti abbiano ancor essi parte nel numero di quei che si fanno in nome di tutta l' isola, essendo quelli poco meno della terza parte di tutta l'isola; ed i dodici di quà da' monti approvarlo e consentire, per non alterare le loro usanze, che il numero dei dodici si accresca in diciotto dei quali ne siano sei di quelli di là da' monti; visto anche la richiesta fatta per parte dei procuratori della giuridizione della Rocca ossia Sartene, pretendendo essi che in detti sei ne siano due di loro, e l' opposizione fatta dai procuratori di tutte le altre pievi d' Ajaccio e sua giuridizione; visto anche le pretensioni dei cittadini ed abitanti genovesi in Ajaccio di avere in detto numero di sei uno di essi; ed avuto relazione che gli uomini della giuridizione della Rocca sono meno della sesta parte degli uomini della giuridizione di là da' monti, nè constandoci esser essi in possesso della terza parte dell' elezione, siccome allegavano, e considerato che i diciotto devono rappresentare l' universalità della nazione corsa, pare ragionevole che siano tutti Corsi; ed in conseguenza i sei da eleggersi per quei popoli di là da' monti siano tutti Corsi, siccome sono sempre i dodici che si eleggono di quà da' monti. E visto e considerato tutte le ragioni e scritture che i suddetti

presentarono dinanzi al prefato magnifico Cattaneo, già governatore; e visto anche la supplica che fu fatta l'anno passato da Giovanni da Salò, procuratore di detti uomini e popoli dei luoghi e pievi di là da' monti, per l'elezione di detti sei, e la risposta che allora gli fu fatta dal serenissimo Senato intorno ad essa, in esecuzione della quale fu fatta dal magnifico governatore la relazione suddetta; ed avuto luogo con maturo consiglio sopra le suddette cose, risolvendosi a palle e concorrendo con tutti i loro voti, è di parere, e riferisce al serenissimo Senato in tutto come in appresso, sotto correzione.

Cioè che si consenta che detti uomini e popoli delle pievi e luoghi di là da' monti possano fare la detta elezione dei sei, dei quali sia uno della giuridizione di Sartene, ossia della signoria della Rocca, ed uno abitante della città d'Ajaccio, purchè sia Corso e non Genovese, e nel resto si servi il modo e forma siccome fu fatto l'anno 1569, quando furono fatti i sei di là da' monti per mandare i quattordici ambasciatori corsi quì a Genova per il perdono generale che loro fu concesso. Dichiarando, che la forma suddetta di fare detta elezione dei sei abbia da durare ed osservarsi per questa volta tanto, acciocchè sentendosi da alcuno lamenti, o gravato da questa forma d'elezione, o si vedesse causare novità od alterazione, si possa rimediare e tanto meglio provvedere all'indennità pubblica e privata.

Digitized by Google

1582 die 31 maj.

Segue il decreto del Senato, che dichiara:

Electionem dictorum sex fieri debere modis et formis de quibus in dicta relatione, pro hac vice tantum, etc.

Richieste degli uomini della giuridizione d' Ajaccio di là da' monti, presentate per il capitano Giovan Battista da Sarola, oratore.

1° E necessario pagare il salario solito ai sei di là da' monti siccome si paga ai dodici di quà da' monti. Perciò supplicano umilmente le VV. SS. serenissime che vogliano ordinare al magnifico commissario d'Ajaccio presente ed ai suoi successori, che paghi ogni mese il detto salario ai sei, dei denari della magnifica Camera con riscuoterli al tempo delle raccolte delle taglie, conforme a quanto si pratica alla Bastia.

2° Che si dimandi à Sua Santità un nuncio che debba risiedere in Ajaccio per impedire che i vescovi non aggravino fuor di modo i popoli.

3° Che l' elezione dell' oratore dei sei e dei sindaci sia fatta dai procuratori corsi del di là da' monti, senza intervento d' altri, nella quale elezione si osservi il modo che si tiene alla Bastia, capo dell' isola.

4° Che siano moderati i capitoli di Corsica in quelle parti dove nell' ultima riforma sono troppo

rigidi, poichè la povertà di quei popoli merita che ne sia moderata la rigidezza.

5ª Provvidero le VV. SS. serenissime per gli anni passati che i caporali e gentiluomini che innanzi i tumulti soleano essere franchi dalle taglie ordinarie, fossero nell' avvenire mantenuti nelle solite franchigie, e commessane la cura ai signori governatori di Corsica; e perchè i signori governatori difficultano osservare le dette franchigie ai gentiluomini franchi di là da' monti per non esser caporali; ma perchè di là da' monti non si usa questo nome di caporali, ma si chiamano gentiluomini dai quali sono discesi i caporali; perciò si dovrà dichiarare che nel detto decreto s' intendano compresi i gentiluomini franchi del di là da' monti.

6ª Perchè nell' isola di Corsica si soleva per l'addietro, conforme al decreto del prestantissimo ufficio di san Giorgio, tenere l' arringo per ogni pieve e cappella, cioè che i podestà ogni sabbato tenevano udienza e spedivano senza processo tutte le cause di dieci lire o minori, con pochissima spesa e dispendio dei popoli, perciò si supplicano le VV. SS. serenissime che vogliano comandare che si rimetta l'arringo con devolvere le appellazioni al magnifico commissario d'Ajaccio, che sarà cosa utilissima e di molta soddisfazione massime ai poveri.

7ª Per ischivare gl' infiniti latrocinj, danni ed oppressioni che sono fatte alle persone quiete, si ordini che i popoli abbiano ogni anno da eleggere per ogni pieve o cappella dieci uomini dei più idonei

Digitized by Google

che abbiano special cura d'investigare i ladri ed uomini di mala vita, e nominarli al magnifico commissario, e col suo intervento mettere a palle se i nominati saranno tali; e quelli che coi due terzi dei voti saranno dichiarati esser uomini di mala vita o ladri, debbano bandirsi dall' isola per quel tempo che parrà al magnifico commissario d'Ajaccio.

8ª Che le VV. SS. serenissime stabiliscano che il salario che si soleva pagare al quondam magnifico Giovanni Antonio della Serra, oratore degli uomini della giuridizione d'Ajaccio, sia accordato all' oratore il capitano Giovan Battista da Sarola, con pagarlo di mese in mese al solito, cominciando il primo mese dal 17 settembre passato, al qual giorno fu fatta la sua elezione; poichè per esso nella raccolta delle taglie si pagano alla Camera soldi due per fuoco e poi cresciuti in cinque.

1582 die 22 octobris.

Responsio serenissimi Senatûs est quod multum magnificum officium Corsicæ, supplicata et superius petita et in eis enunciata videat et consideret, supplicantem audiat, et ex inde in scriptis referat quid providendum censerit circa supplicata.

1582 die 1ª decembris.

Serenissimus dux, illustrissimi domini gubernatores Reipublicæ Genuensium, habita matura consideratione per magnificum officium Corsicæ super requisitionibus factis per homines ultra montes

Corsicæ jurisdictionis Adiacii, et presentatis per capitaneum Johannem Baptistam de Sarola, oratorem dictorum hominum, etc., decreverunt esse providendum et respondendum super eis prout infra :

Alla prima si risponde, che avendo già ordinato al magnifico commissario d' Ajaccio che ogni mese paghi a quello dei sei, che starà appresso di lui, il salario e stipendio, dichiarato da essi sei, di cinque soldi che si riscuotono per fuoco da quei popoli della provincia d' Ajaccio e di là da' monti, imposti da essi sei per il salario dell' oratore e dei sei ed altre spese; secondo la dichiarazione loro fatta il primo di agosto dell' anno 1582.

Alla seconda si risponde, che si farà instare e pregare Sua Santità, acciò s' impetri e conseguisca quanto si dimanda.

Alla terza si risponde, che avendosi sopra di essa già provveduto di ciò che è parso giusto per allora di fare, come per decreto fatto il 31 di maggio prossimo passato per il serenissimo Senato, secondo la relazione del magnifico ufficio di Corsica il 25 maggio predetto, non si deve altro innovare per adesso.

Alla quarta si risponde, che circa la modificazione dei capitoli nuovamente riformati non convenirsi innovare cosa alcuna, poichè la riforma di essi fu fatta con molta considerazione, e dai dodici dell' isola ricercata e prima formata.

Alla quinta si risponde, che tutti quei gentiluomini di là da' monti che pretendono esser franchi, conforme

Digitized by Google

al decreto fatto ai 7 di marzo 1571, debbano fra sei mesi, da cominciarsi dal giorno che le presenti concessioni saranno pubblicate in Ajaccio, far notare i nomi loro in cancelleria di quello stato di Corsica, che poi si darà loro la norma e forma come e dove dovranno far le prove che richiede detto decreto per esser franchi; ed allora si dichiarerà quali gentiluomini di là da' monti, dei notati, debbano essere inclusi in detto decreto.

Alla sesta si risponde, che conforme alla richiesta possano anche detti popoli per minor loro stipendio e travaglio aver ricorso alla giustizia dinanzi ai podestà delle pievi ossia cappelle, i quali, conforme al decreto del magnifico ufficio di San Giorgio, abbiano a tenere l'arringo con facoltà di udire e terminare le cause di somma di lire dieci o minore; dichiarando che questa concessione abbia a durare per tre anni tanto, da incominciarsi il giorno della pubblicazione della presente in Ajaccio; e per detti tre anni si ordina che si rimetta l'arringo, con che le appellazioni vadino al detto commissario d'Ajaccio.

Alla settima si risponde, che si consente che i popoli d'ogni pieve o cappella in ogni commissariato debbano fare elezione di dieci uomini dei più idonei per investigare ladri e uomini di mala vita, i quali quando siano da quei dieci deputati, coi due terzi dei voti in presenza del commissario, per tali nominati e riferiti ad esso commissario, possa esso commissario, dopo aver preso quelle informazioni ed usato quelle diligenze che alla sua coscienza ed onore

paranno necessarie, dichiararli per banditi dall' isola in terra ferma, *ad tempus*, per quegli anni che a lui parrà; la qual bailia si concede per tre anni, cioè per due commissariati da cominciarsi questo del magnifico Giuliano Canevari finito, per vedere che frutto e beneficio apporti ai popoli; ed in caso che non osservassero il bando, possa detto commissario duplicare il bando e condannarli anche nei beni, ed eziandio in galera, come a lui parrà.

All' ottava si risponde, che resta provvisto a detta richiesta per la dichiarazione fatta dai sei in Ajaccio, sotto il giorno primo d' agosto del presente anno 1582, per i quali è dichiarato il salario al capitano Gio. Battista da Sarola, al presente oratore, conforme alla quale dichiarazione è stato fin' ora quì pagato.

Ita responderunt et providerunt in omnibus ut supra.

Nicolaus Zoalius.

SERENISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Il nobile Pasquale Pozzo di Borgo, oratore dei popoli di là da' monti in Corsica, fedelissimi sudditi delle VV. SS. serenissime, in nome di detti popoli umilissimamente le fa intendere; che detti popoli si ritrovano generalmente in tanta necessità, che, se dalla benignità delle VV. SS. serenissime non si da soccorso, saranno forzati a morirsi di pura necessità, ovvero ad abbandonare il paese; perciò le supplica che siano

Digitized by Google

servite, mediante un decreto, conceder loro le grazie che nei seguenti capitoli saranno espresse.

1° Che siano servite provvedere che in detta provincia di là da' monti, da qui innanzi, non si possa vendere sorta alcuna di mercanzia a credenza, poichè gl' interessi che con questa occasione hanno patito i poveri popoli sono causa di averli ridotti a così estrema necessità; con riservare facoltà al magnifico commissario d' Ajaccio di dar licenza che si possano vendere a credenza le biade, semprechè dai nobili sei di là da' monti ne sarà supplicato; con dichiarazione però che nei contratti si debba fare espressa e particolar menzione della quantità, qualità e prezzo delle biade, ed altrimenti i detti contratti non si possano eseguire; e detto ordine duri per quello spazio che parrà alle VV. SS. serenissime stabilire, acciocchè si faccia esperienza colla suddetta provvigione come succedono le cose a beneficio di detti popoli e servizio delle VV. SS. serenissime.

2° Perchè quei poveri popoli si trovano gravati ed oppressi da molti debiti ed è impossibile che si satisfacciano se non con qualche comodità di tempo, e per essi sono forzati andare fuggendo i loro creditori, nè per questo si attende alla coltura ed alla seminazione, come si dovrebbe, con manifesta rovina di tutto il paese; supplica perciò che le VV. SS. serenissime siano servite provvedere che i loro creditori aspettino per lo spazio di due anni in due pagamenti eguali, acciocchè le povere persone possano a capo di tanti anni di carestia saziarsi di pane ed attendere

alle seminazioni e coltura, come faranno quando ottenghino dalle VV. SS. serenissime la dilazione suddetta.

3° Come sanno le VV. SS. serenissime, quei popoli sono da tempi in quà ridotti a preda ordinaria dei Turchi, tanto che oramai resta il paese con pochissimi abitanti, e di quei pochi si può temere che segua quel medesimo che è seguito degli altri, se le VV. SS. serenissime non procurano difendere quel gregge che a loro è stato da Dio commesso; il che possono agevolmente fare mandando le galere loro di quando in quando a dare una volta per l' isola, perchè non così tosto i corsari vedranno la provvigione suddetta, che mancheranno di così continuamente depredarli; altrimenti possono ben esser certi di vedere in pochissimo tempo quella provincia tutta schiava degl' infedeli, con perdita non solo dei corpi, ma dell' anima di tanti quanti le VV. SS. serenissime ben conoscono; cosa di tanto servizio d' Iddio e lagrimevole, che al pensarlo solo è impossibile non li compiangano.

4° Che siano servite ordinare ai magnifici giusdicenti d' Ajaccio e Sartene, presenti e futuri, che ogni villa deputi un capo che abbia cura particolare di far fare la guardia di notte nei luoghi necessari per provvedere che non siano le povere persone così all' improvviso assaltate e prese dai Turchi.

5° Era solito nel tempo che l' isola era del prestantissimo ufficio di San Giorgio, che gli schiavi che si facevano prigioni erano di coloro che li prende.

Digitized by Google

vano e ne potevano a loro modo disporre; ed ora quando siano presi, mano armata, fanno le VV. SS. serenissime pagarli lire settanta l'uno, ed alla stracqua lire tredici; prezzo così debile, che non è ragione che la persona si metta a molto rischio per guadagnarlo; dal che ne segue che i corsari prendono animo, tanto che non dubitano di andare alla montagna quindici, diciotto e più miglia lontani dalla marina. Che quando il prezzo fosse tale che soddisfacesse le persone, siano le VV. SS. serenissime certe che gli uomini del paese e delle squadre si metterebbero apostatamente in busca di Turchi, e fariano di loro quelle prede che i Turchi fanno dei nostri; e perciò si supplica che, esaminato questo capitolo colla solita prudenza loro, vogliano stabilire prezzo tale ai detti Turchi che ne riesca l'effetto suddetto; dal che ne seguirà principalmente il servizio d' Iddio, poichè si ovvierà a tanti danni che i Turchi fanno in quella provincia senza contrasto; e servizio ed utile perchè il numero degli schiavi che si piglieranno sarà maggiore, e da questo i popoli con maggior sicurezza attenderanno alle seminazioni ed alla coltura del paese.

6° Si supplica che concedino licenza agli uomini di detta provincia, a quelli cioè che abitano da dieci miglia abbasso vicini alla marina, di poter tenere nelle case loro e portare ogni sorta d' armi, compreso gli archibugi d' ordinaria misura; ed agli altri, più discosti, al tempo solamente che vengono alle spiaggie a debbiare, seminare e raccogliere le biade; che a questo modo sarà di cautela ai detti popoli,

perchè almeno potranno, occorrendo, far qualche sorta di diligenza e difesa, e non come gregge esser portati via dai corsari.

7° Sono gravati detti popoli, più assai di quello che le VV. SS. serenissime possano persuadersi, dalle tasse che si fanno di biade e di grano, cioè di grano per servizio della Camera serenissima, e d'orzo per la provvigione dei cavalleggieri, poichè sono pagati a minor prezzo assai dell' imposta generale, oltre la spesa che hanno le povere persone di condurli in Ajaccio; che quando pure tutto questo ridondasse a servizio ed utile della Camera serenissima, i poveretti si quieteriano, ma essi ben sanno che le VV. SS. serenissime hanno nella cittadella d' Ajaccio munizioni di grano abbastanza, e che l' ordine loro vuol solamente che si rinnovino i grani ogni anno. Laonde non ha bisogno la Camera serenissima di gran somma di grani, ed è ragione che coloro che, forse contro l' ordine delle VV. SS. serenissime, se ne sono valsi, li comprino ai prezzi correnti senza danno delle povere persone; ed i cavalleggieri hanno tale stipendio che sarebbe ragione che per conto loro i popoli non fossero gravati a dar loro l' orzo ordinariamente alla metà del prezzo della composta generale. Onde si supplicano le VV. SS. serenissime che provvedano a questi abusi; non mancando di far loro intendere che i magnifici commissari sindicatori hanno provvisto che l' orzo dei cavalleggieri si abbia da pagare due soldi meno per bacino del prezzo della composta generale, che colla spesa del condurlo in Ajaccio son tre, che pur viene ad esser

molta gravezza e della quale sperano qualche rimedio.

8° Sappiano le VV. SS. serenissime che quei popoli sono assai gravati nel prezzo del ferro, perchè da denari ventidue la libbra che fu stabilito dalle VV. SS. serenissime, gli anni passati fu cresciuto a ventiquattro per ordine delle VV. SS. serenissime, al che i popoli si acquetarono; e sebbene quello della serenissima Camera si vendeva a detto prezzo, oltre che è poco e non supplisce ad ognuno, è tanta la difficoltà di entrare in cittadella, dove si vende, che le povere persone hanno per manco male comprarlo da altri a maggior prezzo, e talora sino in trenta denari la libbra, prezzo tanto eccessivo. Per onde si supplicano le VV. SS. serenissime che siano servite far mandare in Ajaccio qualche quantità di detti ferri di buona sorta, ed ordinare che si vendano nella città, ed anche proibire che non sia lecito ad alcuno venderlo a maggior prezzo di quello che si venderà il ferro della Camera, il quale si supplica che lo facciano vendere con tutta quella limitazione che sarà possibile.

9 Si supplica, che con loro decreto provvedano che i popoli di quella provincia non possano esser gravati solo che di alloggiamenti da qualsivoglia persona stipendiata dalle VV. SS. serenissime, di qualunque grado e dignità si sia; ma che per quello che importerà il vitto loro e dei cavalli l'abbiano a pagare a prezzi convenienti, senza che le povere persone ne sentano gravezza, poichè la povertà loro è così grande che non possono sopportare la benchè minima jattura; ed in questo si supplica che sia messa

pena così rigorosa che per timore di essa le persone non contravengano.

10° E provvisto, come le VV. SS. serenissime sanno, per gli statuti di Corsica nel capitolo 24 sotto rubrica delle licenze di sospetto ovvero spedite, che non si possa detenere alcuno per la persona, che prima non si osservi tutto quello che detto capitolo dispone; perciò si supplicano le VV. SS. serenissime che siano servite provvedere in maniera che detto capitolo pienamente si osservi *etiam* a favore di coloro che avrebbero rinunciato nell' avvenire al beneficio del detto capitolo, poichè non è ragione che la malizia degli uomini prevalga allo zelo che hanno avuto le VV. SS. serenissime molto prudentemente nel compilare detti statuti; altrimenti siano certe le VV. SS. serenissime che numero grandissimo di persone resteranno, si può dire, esuli dalle case loro, e particolarmente dalla città d'Ajaccio, con grandissima rovina delle case loro.

11° Provvidero le VV. SS. serenissime gli anni passati, ad instanza dell' oratore di quà da' monti, che tutti i gentiluomini caporali i quali erano franchi di taglie innanzi ai disordini dell' isola fossero dall' illustrissimo governatore, prese le debite informazioni, restituiti nelle pristine franchezze; il che fu eseguito a beneficio di quelli di quà da monti. Ma quando i gentiluomini di là da' monti hanno preteso valersi del suddetto decreto e grazia, è stato loro opposto per causa che manchino del nome di caporale; dal che se ne reputano gravati assai, poichè, come

le VV. SS. serenissime ben sanno, i caporali di quà da' monti dipendono dai nobili di là da' monti fatti da loro in tempo di fazioni e discordie civili dell' isola. Per onde i nobili di là da' monti, sotto correzione delle VV. SS. serenissime, non devono aver peggior condizione che si abbiano i caporali; e perciò si supplica che vogliano commettere al magnifico commissario d' Ajaccio, *pro tempore*, che, prese le debite informazioni, provveda in maniera che quei gentiluomini che erano franchi prima dei disordini lo siano al presente ancora; poichè fra tutti non eccedono il numero di cento, la maggior parte dei quali sono vassalli di signori particolari, dai quali la Camera delle VV. SS. serenissime non riscuote pagamento di taglia alcuna; e questa grazia, oltre che sarà di singolare satisfazione a tutto il paese, sarà anche causa che fra i popoli dell' una provincia e dell' altra non resti disuguaglianza, la quale fra loro potrebbe partorire, quando si credesse, qualche inimicizia, le quali le VV. SS. serenissime sanno che malagevolmente si estinguono.

12° Che provvedano e diano facoltà ai magnifici giusdicenti d' Ajaccio e Sartene, ognuno nella loro giuridizione, di promuovere al notariato coloro che loro parranno idonei a far l' ufficio, acciocchè non siano astretti con loro dispendio andare alla Bastia dal magnifico governatore generale, dove, per mancamento di comodità da farsi le spese, molti differiscono e mancano di andarvi; talchè i popoli ne patiscono essendo al presente il paese con pochissimi notaj; e

sappiano le VV. SS. serenissime che l' elezioni per ordinario non cadranno se non in uomini meritevoli, come più conosciuti dai detti magnifici giusdicenti.

13° Perchè le VV. SS. serenissime concessero, a supplicazione dell' oratore passato, alcune grazie ai detti popoli, e si mette in dubbio che siano solamente per gli uomini della giuridizione d' Ajaccio, si supplicano le VV. SS. serenissime che a cautela dichiarino che servino ai popoli della giuridizione di Sartene ancora.

14° Si gli reduce a memoria ch' era solito pagare ai curatori generali, l' ufficio dei quali è solamente di negare o dimandare sicurtà, per loro mercede, due soldi per ogni causa; ed ora in virtù dell' ultima tariffa se ne pagano loro da dieci sino a quaranta, secondo le qualità delle cause; salario tanto eccessivo che non potendo le povere persone pagarlo il più delle volte mancano di ricorrere in giustizia. Si supplicano perciò le VV. SS. serenissime che colla loro equità vogliano, moderando detti salarj, provvedere all' indennità di quei poveri popoli.

15° Si dice che l' usanza è sempre stata che i podestà delle ville hanno servito a tutte l' esecuzioni che è bisognato fare contro i debitori ad instanza dei creditori loro; ed ora hanno introdotto, *etiam* senza scienza dei magnifici giusdicenti, che gli esecutori della Corte, mandati per il paese per il servizio della cancelleria, s' intromettano in dette esecuzioni; il che importerebbe poco quando tenessero quello stile che i podestà delle ville tengono in simili casi. Ma

oltre che vogliono vivere a discrezione, e farsi pagare per le loro giornate prezzi eccessivi, cosa insolita, se ne portano anche con loro i pegni in Ajaccio, i quali sono così maltrattati che deteriorano grandemente; e perciò si supplicano le VV. SS. serenissime che levino questo abuso, provvedendo in maniera che le dette esecuzioni si facciano per mano dei podestà delle ville, conforme al solito e non altrimenti, sotto quelle pene che parrà alle VV. SS. serenissime d' imporre.

16° Perchè in quella provincia da tempo in quà si sono fatte e si fanno continuamente infinite ruberie, e particolarmente di bestiami bovini; e non curando i rigori dello statuto criminale non mancano di farsi di detti bovi rubamenti infiniti, per i quali ne segue la total distruzione di molte povere famiglie; e se avviene talora che i padroni dei buoi rubati, che li vanno cercando dove hanno maggior sospetto, trovano carne o cuoj di buoi in qualche casa, cassina od altri luoghi, e ricorrono alla giustizia acciocchè gli abitatori di esse siano condannati a pagare gl' interessi alla parte ed alla pena statuita, per mancamento di prova il più delle volte ne vengono assoluti. Si supplica perciò che le VV. SS. serenissime siano servite mediante un decreto provvedere che coloro nelle case, cassine od oltri luoghi dei quali sarà trovato carne o cuoj di bestiame bovino, siano attori a provare legittimamente in che maniera detta carne o cuoj siano in poter loro; e non provandolo legittimamente, possano i magnifici giusdicenti di quella provincia

procedere contro essi, servata e non servata la forma prescritta dagli statuti. E siano certe le VV. SS. serenissime che senza questo rigore è impossibile provvedere a tanti disordini e danni che ne ricevono le povere persone.

17° Perchè non mancano di sentirsi alla giornata delle povere persone, vassalli dei signori Cinarchesi, di essere aggravate da loro nel pagamento delle taglie ed altri tributi, contro l' antica usanza, e contro la forma dei decreti del prestantissimo ufficio di San Giorgio e degli statuti criminali di Corsica; e che anche si dolgono che dai detti signori si è alla volta preso la robba contro la loro volontà; e ben spesso non ardiscono querelarsi dubitando di peggio; si supplica, che per provvedere a tanto inconveniente siano le VV. SS. serenissime servite con loro decreto stabilire ed ordinare che tutti coloro che per le cause suddette avranno ricorso al magnifico commissario d' Ajaccio, e faranno legittimamente constatare qualsivoglia di detti aggravj, oltre il provvedere che siano rimborsati di tutto quello che fosse loro stato indebitamente preso, restano *ipso facto* esenti dal vassallaggio di quel tale signore dal quale avessero ricevuto l' aggravio, e restano vassalli delle VV. SS. serenissime; ovvero in altra maniera, secondo che al prudentissimo giudizio loro parrà convenirsi per sollievo delle dette persone; ordinando sotto le medesime pene che non sia lecito ai detti signori Cinarchesi riscuoter il grano che annualmente è loro dovuto dai vassalli loro se non al bacino generale

marcato per ordine del magnifico commissario d' Ajaccio ; ed occorrendo che non abbiano il grano, non possano riscuotere da loro il prezzo se non a ragione della composta generale ; e questo per ovviare ai continui pregiudizj che ricevono i poveri.

18° Perchè da tempo in quà è introdotto che al servizio dello scagno della cancelleria d' Ajaccio sono ammessi cittadini ed abitanti in Ajaccio , dal che ne seguono tutti gl' inconvenienti che le VV. SS. serenissime possono considerare , e se ne servono alle visite ed informazioni che occorrono farsi e pigliarsi per il paese ; si supplicano le VV. SS. serenissime che mediante loro decreto provvedano che da quì innanzi non possano i cancellieri d' Ajaccio servirsi per detto effetto , e meno per accoppiare processi od altro qualsivoglia servizio toccante alla loro cura, dei cittadini ed abitanti in detta città , e meno di persona alcuna soggetta a detta giuridizione ; ordinando anche in ogni caso al magnifico commissario d'Ajaccio che non lo consenta sotto quelle pene che parrà alle SS. VV. serenissime loro imporre.

19° Essendo le liti civili , che occorrono trattarsi nella Corte d' Ajaccio , per ordinario di pochissima qualità e tali che meriterebbero sommariamente esser decise, la malizia degli uomini ha introdotto prolungarle tanto che il più delle volte importano più delle spese che l' effetto principale, oltre le molte giornate che i poveri perdono per andare e venire per causa di dette liti ; cose tutte causate dai piatesi cittadini ed abitanti d' Ajaccio ; dal che ne segue notabilissimo

Digitized by Google

danno generale di tutta quella provincia. Laonde poichè, massime in virtù degli statuti di Corsica, non si devono attendere le nullità dei processi, si supplicano le VV. SS. serenissime che, per rilevare quei poveri popoli di tante spese e mangerie, siano servite con loro decreto provvedere che nelle liti civili fra Corsi e Corsi non possano i piatesi cittadini abitanti d' Ajaccio intromettersi, *directe vel indirecte*, in pubblico od in secreto, a modo alcuno sotto quelle gravi pene che parrà alle VV. SS. serenissime stabilire.

20° Si fa sapere alle VV. SS. serenissime che gli esecutori d' Ajaccio e Sartene, essendo ogni anno e per molti anni i medesimi, tiranneggiano le povere persone quando occorre loro andare per il paese, e perchè sono sempre i medesimi non ardiscono dolersi, tanto che molti di loro sono ricchissimi e negoziano come se fossero mercadanti. Si supplicano le VV. SS. serenissime che, per rilevare i detti popoli, siano servite provvedere che i barigelli che *pro tempore* saranno eletti non possano servirsi degli esecutori del barigello innanzi, ma provvedersene d' altri, ovvero tramutarli da un presidio all' altro, acciocchè con questa vicissitudine si provveda all' indennità di quei poveri popoli.

21° Come le VV.SS. serenissime sanno, gli statuti criminali dispongono che i parenti dei banditi confinati, così del ceppo come altri, possano essere astretti a far imbarcare i detti banditi sotto la pena in detto statuto espressa; e perchè, VV. SS. serenissime, con quella parola ed altre fu mente degli

statuenti includere i parenti *extra* il ceppo, e non ogni persona che paja ai magnifici giusdicenti d' includervi, dal che ne seguono quotidianamente travagli e spese alle povere persone; e perchè anche parrebbe dovuto che i gradi della parentela non si avessero ad intendere all' infinito; si supplicano perciò le VV. SS. serenissime che siano servite dichiarare intorno al detto statuto la mente loro, ed insieme sino a qual grado di parentela devono esser sottoposti i parenti dei banditi a tenore dello statuto suddetto; e sopra ciò anche si stabilisca di nuovo la mercede del cancelliere.

22° E stato già supplicato per parte di detti popoli alle VV. SS. serenissime che fossero servite consentire che si potessero estrarre dalle marine di quella provincia di là da' monti ogni sorta di tavole per qualsivoglia paese, e perchè sino a quest' ora non è stato per le VV. SS. serenissime provvisto atteso detta richiesta, avendo voluto prima informarsi di quelle cose che a loro è occorso, e sotto pretesto anche d' imporci qualche sorta di pagamento, si supplicano le VV. SS. serenissime, che siano servite dichiarare in questo particolare la mente loro, la quale si spera favorevole al desiderio e bisogno di quei popoli; e quando pure vogliano imporre qualche gravezza sù di ciò, a farla tanto moderata che l' estrazione non s'impedisca; perchè altrimenti non potrebbero sperare riceverne utile di sorta alcuna.

23° Provvidero le VV. SS. serenissime ai 31 del mese di maggio 1582, che detti popoli potessero far

elezione di sei deputati per la provincia di là da' monti fra i quali ne dovesse esser uno della giuridizione di Sartene, ed uno Corso commorante in Ajaccio, e servarsi il detto modo d' elezione, per una volta tanto, afine di vedere se alcuno se ne dolesse, o causasse alterazione; e poichè, come le VV. SS. serenissime sanno, nè alcuno si lamenta, nè alterazione alcuna è seguita, non ostante che la prima elezione di detti sei sia passata che sono mesi due, si supplicano le VV. SS. serenissime che, pel buon governo e soddisfazione di quei popoli, siano servite con loro decreto provvedere che possano continuare l' elezione di detti sei deputati di là da' monti, nella quale elezione concorrano coloro che possono godere dei detti onori; come anche circa l' elezione dei sei sindicatori corsi conforme all' ordine che si osserva alla Bastia dai popoli di là da' monti nell' elezione dei loro dodici deputati e sindicatori corsi.

24° Provvidero le VV. SS. serenissime, nel medesimo anno al primo di decembre, con loro decreto per sgravar detti popoli di là da' monti di molte spese e travagli, che potessero avere ricorso di giustizia dinanzi ai podestà delle pievi o cappelle, i quali conforme al decreto del prestantissimo ufficio di San Giorgio avessero a tenere l' arringo con possanza d' udire e terminare le cause di somma di lire dieci o minore, con dichiarazione che detta concessionc avesse a durare per tre anni tanto, da cominciarsi al giorno che fosse detto loro decreto pubblicato in Ajaccio; ed ordinarono che per detti tre anni si ri-

mettesse l'arringo, con clausola che le appellazioni fossero devolute al magnifico commissario d'Ajaccio; e perchè sebbene fu pubblicato allora il detto decreto, non è però mai stato eseguito, non ostante che i popoli in veduta generale ne abbiano richiesto il magnifico commissario d'Ajaccio, sotto pretesto di ordine delle VV. SS. serenissime, si supplica che siano servite comandare che si osservi il tenore di detto decreto dal giorno che sarà di nuovo pubblicato in Ajaccio ed in Sartene, acciocchè con molta soddisfazione loro godano detti popoli della grazia che le VV. SS. serenissime si sono degnate conceder loro; dichiarando a cautela che i magnifici giusdicenti d'Ajaccio e Sartene rispettivamente siano giudici delle appellazioni, ciascuno per la sua giuridizione.

25° Che i nobili sei di là da' monti che saranno *pro tempore*, durante il loro ufficio siano franchi dalle taglie ordinarie dovute alle VV. SS. serenissime, attesi i continui travagli che hanno alla giornata per il servizio pubblico.

Delle VV. SS. serenissime,

Affezionatissimo servitore,
Pasquale Pozzo di Borgo.

1584, die 4 aprilis.
Magnificum officium Corsicæ audeat et referat.

Digitized by Google

1584 die junii.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores, illustrissimi domini procuratores Reipublicæ Genuensium.

Lecta coram eis supplicatione presentata per egregium virum Pasqualem Pozzo de Borgo civem Adjacii, oratorem et procuratorem populorum provinciæ Adjacii et Sartene, et aliorum hominum ultra montes Corsicæ, una cum requisitionibus de quibus in dicta ejus supplicatione, et super eis visa relatione in scriptis facta per magnificum officium Corsicæ, ejusque etiam opinione ore tenus audita, et super omnibus habita matura consideratione et diligenti examine ad calculos. Decreverunt esse providendum et respondendum dictis requisitionibus prout unicuique earum infra continetur; concedendo dictis hominibus et populis prout inferius in eis responsionibus dicetur. Mandantes, eas et quamlibet earum observari easque exequi per magnificum commissarium Adjacii, officiales et jusdicentes, prout decretum est in eis, quibus commissariis et officialibus respective conferunt autoritatem et bailiam ac facultatem in omnibus et per omnia prout in eis responsionibus, et earum quamlibet legitur et continetur non obstantibus obstantiis quibusvis etc.

Alla prima si risponde, che si proibisce ed ordina che non si possa vendere a credenza alcuna sorta di mercanzia, nè robbe da vestire, eccetto le biade e

cose comestibili per il vitto , la quale proibizione di non dare nè vendere a credenza debba durare solamente per i due anni prossimi avvenire ; dichiarando che i contratti che saranno fatti sopra mercanzie e robe che si daranno a credenza non si possano eseguire sotto pena di perdere tutto quello che fosse dato a credenza, applicandone la metà alla Camera e l' altra metà al debitore.

Alla seconda si risponde, che atteso le male annate e tristi ricolti che da anni quattro e più in quà sono stati in quella provincia d'Ajaccio e di là da' monti , si concede il privileggio e salvocondotto ai debitori, che non possano essere astretti dai loro creditori a pagare il debito per due anni , da incominciarsi al 1° di settembre prossimo del presente anno 1584, se non per la terza parte di esso debito; quando però per tutto il mese di settembre di ogni anno il debitore non avrà pagato la detta terza parte il detto mese di settembre non possa godere di questa grazia e privileggio.

Alla terza si risponde , che si compiaceranno essi popoli di quanto in essa richiesta supplicano.

Alla quarta si risponde , che risguardando la detta richiesta la conservazione e buona guardia del paese e di essi uomini , si consente in tutto e per tutto siccome in essa si contiene ; e per l'esecuzione di essa si ordina fin d'adesso al commissario d' Ajaccio presente , ed a chi sarà *pro tempore* , e similmente al giusdicente di Sartene , che eseguiscano e facciano eseguire per far dette guardie quello che sarà oppor-

tuno; imponendo ai contrafacenti quella pena pecuniaria che a loro parrà; la quale si applicherà alle spese che occorreranno farsi intorno ad esse guardie; e perchè queste guardie si osservino e si facciano di continuo, si ordina che la presente deliberazione ed ordine sia posto negl' instrumenti così del magnifico commissario d' Ajaccio, come del giusdicente di Sartene.

Alla quinta si risponde, che, avuto considerazione che al tempo quando fu posto il premio ossia mercede degli schiavi, i prezzi erano differenti da quelli che corrono al presente; e per inanimare tanto più i popoli dell' isola ed i capitani dei soldati ed altri ad assalire i Turchi ed andare in busca per far preda di essi; e per ovviare anche a molti danni che fanno in detta isola essi Turchi, si delibera e decreta che per l' avvenire si abbiano a pagare per la Camera lire cento per ogni schiavo preso combattendo, mano armata, a coloro che lo prenderanno e presenteranno vivo al giusdicente della Repubblica; e lire cinquanta per ognuno di quelli che fossero presi di stracquo; e lire trenta, per qualunque schiavo ossia Turco che fosse stato ammazzato e morto combattendo, a quelli dai quali ne saranno presentati i dovuti segnali di esso schiavo morto, conforme al solito; dichiarando che abbia luogo la presente deliberazione, così per quegli schiavi che saranno presi e morti di là da' monti, come di quà da' monti e per tutta l'isola; e la presente deliberazione si ordina sia pubblicata nella città d' Ajaccio e negli altri luoghi dell' isola.

Digitized by Google

Alla sesta si risponde , che resta provveduto conforme alla detta loro richiesta, per il decreto fatto sotto gli 8 maggio ultimo dai serenissimi Colleggi , e perciò non accade fare altra deliberazione sopra di essa.

Alla settima si risponde , che si ordina e comanda che non si debba , nè si possa fare tassa alcuna di grani se non per la solita rinnovazione e provvigione che ogni anno si fa per la munizione della cittadella d' Ajaccio , e per mine trenta di grano per uso del magnifico commissario di detto luogo , e non d' altri ufficiali ; il prezzo dei quali grani si debba pagare ai popoli subito conforme alla composta che si fa per la Camera ; e similmente si ordina che non si possa fare tassa d' orzo, se non per il consumo dei cavalleggieri conforme al solito.

All' ottava si risponde, che il commissario d'Ajaccio debba e possa procedere ed inquirire contro quelli che vendono il ferro ed acciaro oltre il prezzo statuito, e di più di quello che si vendono quei della Camera nostra ; e possa condannare, quelli che troverà contrafacenti, in quelle pene che a lui parrà; dandogli quella medesima bailia ed in tutto e per tutto come gli fu data nella risposta a simile richiesta fatta l'anno 1581.

Alla nona si risponde , che si contenti in tutto e per tutto come in essa richiesta si contiene; e si ordina al commissario d' Ajaccio e ad ogni altro giusdicente di là da' monti , che eziandio *ex officio* , debba fare diligente inquisizione e condannare così in pena corporale come pecuniaria , in suo arbitrio, tutti gli stipendiati , ministri ed ufficiali pubblici , i quali

Digitized by Google

oltre l' alloggiamento avranno gravati i popoli, così per il vitto loro e dei cavalli, come d' ogni altra cosa, ed anche quando non avessero pagato simili cose ai prezzi correnti e convenienti.

Alla decima si risponde, che non ostante qualsivoglia promessa o rinunzia fatta eziandio con giuramento dal debitore di esser detenuto per la persona, si debba sempre osservare per i commissari e giusdicenti la disposizione dello statuto intorno a questo punto; ed a cautela si annullano fin d'adesso tutte le rinunzie che si ritrovassero e fossero fatte contro la disposizione del detto statuto, a benefizio del creditore, ed in tutto e per tutto se li consente come in detta richiesta si contiene.

All' undecima si risponde, che ancorchè non sia stata fatta la compartizione di quei gentiluomini che pretendono franchigie delle taglie, fra il termine di sei mesi, conforme alla risposta che fu fatta alla richiesta del precedente oratore, essendo ora stata presentata dall' oratore la lista di essi gentiluomini che pretendono esser franchi, si accetta ed ordina che se ne debba mandar copia al magnifico general governatore, il quale conforme al decreto dell' anno 1571 ai 7 di maggio, possa, prese prima le dovute informazioni e fatte le prove, dichiarare esenti quei gentiluomini dei notati in detta lista che hanno ad esser franchi di taglie ordinarie, dei quali gentiluomini innanzi ai disordini e tumulti seguiti nell' isola gli apparrà che fossero franchi.

Alla duodecima si risponde, che tale autorità e

Digitized by Google

bailia di promuovere ed eleggere i notaj, è propria dell' illustrissimo generale governatore dell' isola come superiore magistrato in quella; non è quindi conveniente nè giusto che un' altro inferiore l' abbia, perciò non doversi innovare cosa alcuna intorno a detta richiesta.

Alla tredicesima si risponde, che si dichiara che le grazie che furono concesse, instante il capitano Gio. Battista da Sarola, oratore passato, agli uomini e popoli di là da' monti, s' intendano concesse eziandio agli uomini della giuridizione di Sartene ed a quelli anche servino.

Alla quattordicesima si risponde, che essendo stata con molta considerazione riformata la tariffa quale è in stampa, eziandio sopra i salarj dei curatori, non si ha per bene innovare cosa alcuna, nè moderare detta mercede ossia salario.

Alla quindicesima si risponde, che le esecuzioni contro i debitori ad instanza dei creditori si possano fare, così per i podestà dei luoghi o pievi di detta provincia, come anche per i ministri ed esecutori pubblici, conforme alle licenze concesse dal giusdicente d' Ajaccio e di Sartene ai creditori; e si ordina che i pegni che saranno presi dai debitori si debbano depositare e lasciar appresso di quel podestà dei luoghi e ville nei quali saranno stati presi; sotto pena di pagare alla Camera altrettanto di quello valessero i pegni.

Alla sedicesima si risponde, che si consente in tutto e per tutto come in detta richiesta si contiene, per il termine però di due anni prossimi avvenire; i quali

finiti non essendo prorogata questa provvigione e deliberazione, si resti nel medesimo stato e grado che innanzi alla presente deliberazione.

Alla diciassettesima si risponde, che si debba mandar copia della detta richiesta al commissario d' Ajaccio, e che faccia chiamar quelli dei quali si parla in detta richiesta e si tratta del loro interesse, acciocchè rispondano in iscritto quello che vorranno contro il contenuto in detta richiesta; e volendo essi mandare quì persona per essi, lo possano fare; ed in caso che rispondano per iscritto, lo consideri e mandi quì la risposta colla sua opinione al serenissimo Senato, di quanto gli occorrerà intorno alla detta richiesta, affinchè si possa maturamente e giustificatamente provvedere di rimedio.

Alla diciottesima si risponde, che si decreta ed ordina che per l' avvenire il cancelliere che sarà eletto quì per la città e giuridizione d' Ajaccio debba condurre seco, a sue spese, un sotto cancelliere approbando dal magnifico ufficio di Corsica; e che nel resto rimangano fermi gli ordini e proibizioni che i Corsi e nati ed allevati nell' isola di Corsica non possano stare nè scrivere nelle cancellerie dei luoghi di detta isola; i quali ordini si debbano far osservare per i governatori, commissari e giusdicenti di essi luoghi sotto pena di sindicato.

Alla diciannovesima si risponde, non doversi consentire, nè provvedere di cosa alcuna, atteso la poca abilità di molti poveri sudditi i quali non sanno dire da loro stessi la loro ragione.

Alla ventesima si risponde, che come si abbia comodità di sbirri e famigli per l'esecuzione della giustizia e delle Corti dell' isola, e come si venga a nuova elezione di barigelli si darà l' ordine opportuno.

Alla ventesimaprima si risponde, non doversi innovare cosa alcuna; ma osservare la disposizione del capitolo dello statuto conforme al quale il governatore, il commissario d'Ajaccio e gli altri giusdicenti dell' isola, debbono provvedere ed ordinare secondo il loro arbitrio, siccome si è osservato di fare; e che quanto alla mercede del cancelliere intorno ad esse sicurtà si deve osservare la tariffa sopra ciò fatta.

Alla ventesimaseconda si risponde, che si acconsente alla comunità e popoli della giuridizione d' Ajaccio e di là da' monti la estrazione delle tavole di pino da dozzena, così per la città e riviere nostre, come per qualsivoglia altra parte, con che però si paghi per l' estrazioni di dette tavole, cioè per le riviere nostre soldi quattro, e per altra qualsivoglia parte del mondo soldi otto per dozzena; proibendo che non si possano estrarre legnami di garbo nè legne da bruciare od altri legnami, se non per la presente città nostra di Genova tanto.

Alla ventesimaterza si risponde, che si proroga la bailia datali di eleggere detti sei deputati per la provincia di là da' monti per altre due elezioni susseguenti, nel modo e forma che detto anno 1582 ai detti popoli è stato concesso.

Alla ventesimaquarta si risponde, ch' essendo

molte opposizioni contro il detto arringo si avrà più matura considerazione circa il porre ad esecuzione la deliberazione già fatta.

Alla ventesimaquinta si risponde, che per grazia e beneplacito però del serenissimo Senato si dichiara, che i sei di là da' monti che saranno, *pro tempore*, durante il loro ufficio saranno esenti e franchi dalla taglia ordinaria e straordinaria.

Et ita esse respondendum et providendum sanxerunt et decreverunt in omnibus ut supra, non obstantibus obstantiis quibusvis.

1584 die 12 novembris.

A queste richieste nei seguenti termini risposero i mercadanti della città d' Ajaccio:

SERENISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

E venuto a notizia dei mercadanti e negozianti d là dai monti di alcuni ordini fatti dalle VV. SS. serenissime intorno alle richieste e capitoli presentati per Pasquale Pozzo di Borgo, oratore dei popoli di là da' monti, i quali essendo tanto pregiudizievoli ai mercadanti e specialmente ai Genovesi abitanti nel luogo d' Ajaccio; ed alcuni di essi a quello che l'anno 1582 fu fatto dai due serenissimi Collegi; perciò essi mercadanti, umilissimi servitori delle VV. SS. serenissime, hanno fatto procuratore Gio. Battista Bacciocho, umilissimo servitore delle VV. SS. serenissime, a supplicarle di rimedio, come per

l'instrumento di procura, qual presenta insieme coll' ordine fatto due anni sono dai due serenissimi Collegi; e supplica umilissimamente le VV. SS. serenissime, che si degnino ridurre *in pristinum* tutti quelli che ad instanza del detto oratore ai 15 di luglio hanno ordinato; perchè poi sentite le parti interessate potranno provvedere come a loro parrà più ragionevole.

Inoltre, per lo statuto di Corsica, sotto la rubrica della composta, è ordinato che la composta di biade si debba fare per il luogotenente d' Ajaccio ed i sei deputati, senza intervento di alcun mercadante; ed essendo stati aggravati molte volte i mercadanti, perchè li sei sono sempre tutti parte interessata, supplicano le VV. SS. serenissime che si degnino ordinare che nè gli uni nè gli altri intervengano, o che intervengano e gli uni e gli altri.

Ed alla terza proposta dell' oratore, che si debba osservare lo statuto non ostante qualsivoglia rinunzia e giuramento, le VV. SS serenissime sappiano che, per la natura dei Corsi, mai si potrà conseguire pagamento; nè alcuno vorrà mai fidar loro se non può fare l'esecuzione nella persona, così di robba da vestire come di biade, di modo che loro medesimi ne verranno a patire, ed anche tutta l' isola, perchè non avranno sementi.

Inoltre, i debitori causati supplicano le VV. SS. serenissime che vogliano migliorare la detta ordinazione in due pagamenti in due anni, con riformare che i debitori da dodici lire a basso, debbano pagare in un pagamento, come ordinò il magnifico Pier Battista

Cattaneo, allora governatore di Corsica; e massime che i mercadanti, ossia molti di loro, patiscano interessi di cambi fera per fera.

Che i debitori di più somma volendo godere di detto beneficio debbano dare sicurtà di pagare fra detti termini.

Inoltre, perchè, alla richiesta contenuta nel primo capitolo dell' oratore, le VV. SS. serenissime hanno ordinato che non si possa vendere a credenza alcuna sorta di mercanzia, nè robba da vestire, eccetto biade e cose per il vitto, per due anni prossimi a venire; le VV. SS. serenissime sanno che per tutto il mondo è libero il negoziare e vendere così a tempo come a denari, onde sarebbe cosa contraria a tutte le leggi e canoniche e civili, ed all' uso e consuetudini di tutte le provincie e città del mondo; ma da vantaggio ben si sa che in Corsica è impossibile che i Corsi comprino a denari, di modo che loro medesimi ne verrebbero a patire, e perciò basterebbe a proibire i contratti illeciti ed eccessivamente dannosi; ma non generalmente tutti, come si supplica; e le VV. SS. serenissime possono esser certe che se in questi tre o quattro anni passati tanto penuriosi, i mercadanti genovesi non avessero soccorso i Corsi e di robbe e di biade ed in contanti a tempo, senza dubbio sarebbero morti di fame quasi tutti, ed essi mercadanti schivano, quanto possono, il dare a tempo; poichè hanno l'esempio dei loro maggiori, che quasi tutti a lungo andare hanno perduto, massime dopo la morte dei mercadanti, tutti i loro crediti; ed ora ne restano

Digitized by Google

molti rovinati per non poter riscuotere. Ma la qualità del paese e le condizioni delle persone necessita i mercadanti, se vogliono mantenere le loro famiglie, di vendere a tempo. Perciò supplicano umilissimamente che siano fatte le dette riforme acciocchè quelli che sono stati sempre più fedeli non restino tanto aggravati; che oltre la rovina avuta per causa delle guerre non sentano ora così eccessivo danno, perchè bisognerebbe abbandonare il paese.

Delle VV. SS. serenissime, .

Francesco Tagliacarne.

1584 die 27 septembris.

Magnificum officium Corsicæ videat et referat.

1584 die 5 octobris.

Multum magnificum et prestantissimum officium Corsicæ in quarto et legitimo numero congregatum sedens, audito dicto Johanne Baptista Bacciocho suo et nomine cæterorum mercatorum et negotiantium in Adjacio nominatorum in instrumento mandati recepto anno præsenti die 8 augusti per Baptistam Basteregam notarium, super contentis in supplicatione per eum porrecta etiam in contradictorio cum Pasquale Puteo Burgi, oratore hominum ultra montes Corsicæ, et intellectis rationibus hinc inde adductis, et examinatis requisitionibus ipsius Johannis Baptistæ, duxit referre serenissimo senatui, sub ejus benigna

Digitized by Google

correctione, esse respondendum et decernendum super dictis requisitionibus in omnibus ut infra:

Alla 1ª si risponde, che conforme allo statuto si debba fare la detta composta delle biade per il magnifico commissario d' Ajaccio ed i sei deputati senza intervento d' alcun mercadante; fatto però prima notizia per via di grida in Ajaccio del giorno che si deve fare detta composta, acciocchè i detti mercadanti, come altri, possano allegare intorno ad essa composta quello che occorrerà loro ed essere uditi prima che sia fatta.

Alla 2ª si risponde, non doversi innovare cosa alcuna, ma osservare lo statuto di Corsica, e la provvigione fatta sopra questo ai 15 di giugno prossimo passato.

Alla 3ª si risponde, non doversi alterare l'ordinazione fatta a beneficio e comodità dei debitori nel pagare i loro debiti attese le tristi annate e ricolti che hanno avuto da più e più anni in quà; con questa dichiarazione e condizione, che chi vorrà godere di detto beneficio, o non avendo il creditore sicurtà dal debitore gliela debba dare di pagare fra detti termini convenuti in detta ordinazione al suo creditore idonea, al giudicio del magnifico commissario d' Ajaccio.

Alla 4ª si risponde, che poichè la provvigione di non vendere a credenza è stata fatta solamente per due anni per provare e vedere se produce buon effetto, per adesso non doversi innovare cosa alcuna intorno a detta richiesta.

Digitized by Google

1584 die 9 octobris.

Segue il decreto.

SERENISSMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Per i capitoli di Corsica resta provveduto che la composta delle biade debba farsi ogni anno di quà da' monti per i dodici dinanzi all' illustrissimo signor governatore, e di là per i sei al cospetto del signor commissario d'Ajaccio. Ai quattro del presente il magnifico signor Gio. Battista Centurione, commissario d'Ajaccio. fece dinanzi a se chiamare i sei per compostare le biade del presente ricolto, ed intesi i mercadanti in contradittorio con detti sei, ed avuto poi con loro discorso intorno a detta composta contro la forma e disposizione dei detti capitoli, e da quello che si costuma alla Bastia, capo dell' isola, non ostante i protesti che gli furono fatti che doveva detta composta essere fatta da detti sei, e messo il prezzo a dette biade vilissimo, e senza aver riguardo alla povertà dei popoli i quali per sette sterilissimi ricolti si trovano molto esausti e morti si può dire di fame, non volle neppure far menzione dell' opposizione di detti sei, che era che il grano si mettesse al prezzo di soldi sedici il bacino, l'orzo a soldi dieci e la segala a soldi dodici il bacino.

Peronde i sei furono costretti ad appellarsi innanzi le VV. SS. serenissime, così dall' avere il signor commissario contravvenuto ai capitoli intorno a fare detta

composta, come anche del prezzo di essa; e sua signoria ha ammessa allora l'opposizione non ritardata l'esecuzione. Eperchè tutte le cose suddette sono in molto danno e pregiudizio dei popoli di là da' monti, Santo Pozzo di Borgo, oratore dei sei, loro umilmente supplica che vogliano essere servite rivocare ed annullare detta composta come fatta in tutto contro la forma e disposizione dei detti capitoli; ed ordinare che si faccia di nuovo, ma conforme ad essi capitoli, i quali vogliono sia fatta da detti sei solamente alla presenza del signor commissario e che in essa non v'intervengano altri.

E perchè si dovranno in breve eleggere i nuovi sei di là da' monti, nei quali non può esser eletto alcuno se non della nazione corsa, e detta elezione non può esser fatta se non da procuratori corsi; così disponendo gli ordini fatti da questo serenissimo Senato sopra il parere e relazione dell' illustrissimo governatore Pier Battista Cattaneo in tempo dell' altro suo governo dell' isola che si esibiscono negli atti della cancelleria del magnifico ufficio di Corsica, gli anziani d' Ajaccio pretendono, contro ogni ragione, di voler intervenire alla detta elezione, non avendo da intendere nelle cose dei Corsi, siccome essi non hanno da intromettersi nè s'intromettono nelle loro. Richiede il predetto oratore e supplica perciò le vostre VV. SS. serenissime acciò vogliano ordinare al magnifico commissario d' Ajaccio che non debba permettere che alla detta elezione intervengano detti anziani nè qualsivoglia altro fra loro, eccetto i procuratori eletti da

tutta l' università della giuridizione di Ajaccio, conforme agli ordini già dati. Il che essendo giusto e conforme alle buone menti delle VV. SS. serenissime si spera da quelle ottenerle.

Delle VV. SS. serenissime,

Umilissimo servitore,

Santo Pozzo di Borgo.

1585 die 20 augusti.

Prestantissimum officium Corsicæ supplicata videat et referat.

1585 die 30 augusti.

Il molto magnifico ufficio di Corsica in quinto ed intiero numero congregato, udito il nobile Santo Pozzo di Borgo sopra le due richieste contenute nella suddetta supplica; e visto gli statuti di Corsica e decreti sopra ciò già fatti dai serenissimi Collegi; ed avuta la dovuta considerazione e discorso, è stato di parere, concorrendovi con tutti i voti, riferire al serenissimo Senato, sotto sua benigna correzione, doversi rispondere e deliberare intorno ad esse richieste come in appresso:

Alla 1ª circa la composta delle biade si risponde, che l' illustrissimo generale governatore, visto lo statuto di Corsica sotto la rubrica della composta; ed avuto quella informazione che giudicherà essere espediente dal commissario d' Ajaccio; edu dito le ragioni che gli saranno addotte per parte di detti sei e dei

mercadanti e da esso magnifico commissario si provveda di giustizia.

Alla 2ª dell' elezione dei sei si risponde, che il magnifico commissario d' Ajaccio debba osservare il decreto fatto dai serenissimi Collegj l'anno 1582 ai 31 di maggio, per il quale si diede, per quella volta, facoltà agli uomini e popoli delle pievi e luoghi di là da' monti di fare l' elezione dei sei, ed il modo e la forma che circa essa si aveva da tenere, la quale fu prorogata, l'anno 1584 ai 12 di novembre per altre due elezioni susseguenti, e che dureranno anche per la prossima elezione che si ha da fare di essi sei; e perciò si ordina al detto commissario che debba fare osservare la forma e continenza di detti decreti circa la detta elezione, quando però non vi siano ragioni tali ed obiezioni che non si debba osservare, o decreti in contrario, dei quali quando vi siano debba prima darne avviso con mandarne copia.

1585 die 6 septembris.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores, illustrissimi domini procuratores Reipublicæ genuen.

Segue il decreto che sanziona i capitoli qui sopra.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

1° Considerando il Pievano di Omessa e Santo Pozzo di Borgo, oratori di Corsica, il bisogno che le SS. VV. serenissime hanno tuttavia di soldati per armare

le loro galere e per altre guardie, è parso loro d'anteporre alla prudentissima considerazione delle VV. SS. serenissime se fosse bene di concedere salvocondotto a tutti i banditi corsi che sono o verranno a stare in servizio di questo serenissimo Senato, ed anche a quelli che non potessero aver piazza, di poter venire e stare nel loro dominio per procurare le loro paci e grazia della remissione dei loro bandi, riservati però quelli che fossero banditi per ribelli o per ladri pubblici, affinchè abbiano a militare piuttosto nel servizio loro che d'altri principi; giacchè della fedeltà e valor loro hanno fatto ogni prova; il che sarà grazia singolarissima a tutti essi che sommamente lo desiderano. Però con ogni umiltà supplicano le VV. SS. serenissime a degnarsi di far loro questo privilegio, se loro parrà che sia onesto, per qualche tempo.

2° Inoltre umilmente le supplicano che usando le SS. VV. serenissime della loro solita clemenza e grazie vogliano degnarsi di prorogare il decreto grazioso già concesso a tutti i banditi, che avessero la pace dalla parte, che possano essere rimessi dai loro bandi a giudicio del prestantissimo ufficio di Corsica, per quel tempo che loro parrà, secondo che ottennero il capitano Marc' Antonio Battestini ed il capitano Gio. Battista Costa oratori passati; affinchè essi Pievano e Santo ricevano questa grazia in particolare al ben pubblico di Corsica, in servizio delle VV. SS. serenissime, sapendo ch'esse non hanno altra mira che di vedere ritornare i sudditi loro a ripatriare per vivere in pace ed in unione, acciocchè quell' isola

accresca di abitatori, siccome per le molte rapine d' infedeli essa n'è andata mancando; sperando nel signore Iddio, ora che le SS. VV. serenissime si sono risolute di mandar le loro galere alla guardia di essa, che perseverando debbano essere causa principale della sicurezza di quei popoli; e rallegrandosi del buon principio loro per la presa della Galeotta, con ogni riverenza a nome di tutta la Corsica infinitamente ringraziano il serenissimo Senato di questa pietosa e laudabilissima opera; pregando il signore Iddio che quest' ottimo desiderio sia sempre accompagnato da ogni prosperità e vittoria in beneficio di quell' isola, ad onore di sua divina maestà, ed a grandezza della serenissima Repubblica.

Delle SS. VV. serenissime,

Devotissimi servitori,
Il Pievano d'Omessa e Santo Pozzo di Borgo,
oratori di Corsica.

1585 die 25 octobris.

Illustrissimum et præstantissimum officium Corsicæ videat et referat, etc.

1585 die 30 octobris.

Præsentata coram illustrissimo et magnifico officio Corsicæ per dictos R. Plebanum Omessæ oratorem hominum et communitatum locorum citra montes Corsicæ, et dominum Sanctum Puteum Burgum ora-

Digitized by Google

torem hominum et communitatum locorum ultra montes Corsicæ, dicentes supplicantes in omnibus ut supra.

1586 ai 2 giugno.

L'illustrissimo e magnifico ufficio di Corsica nel numero di quattro legittimamente congregato; visto in osservazione della commissione fattagli alle suddette due richieste presentate per il reverendo Pievano d'Omessa oratore dei dodici e uomini di quà da' monti dell' isola di Corsica, e per il nobile Santo Pozzo di Borgo oratore dei sei e uomini di là da' monti della giuridizione d'Ajaccio e della Rocca, e sopra il contenuto in esse udito più volte i detti oratori; e visto le concessioni e risposte fatte altre volte intorno a simili richieste, ed avuta la dovuta considerazione, è stato di parere, concorrendovi tutti i voti, di riferire al serenissimo Senato sotto sua benigna correzione, come in appresso :

Alla 1ª circa in concedere salvocondotto a tutti i banditi corsi, si risponde non doversi consentire; ma che secondo la qualità dei delitti e le occasioni che occorreranno siano certi i Corsi che il serenissimo Senato userà sempre della sua solita clemenza in concedere simile grazia e salvocondotto ai banditi che glie ne parranno degni.

Alla 2 de' banditi che hanno ed avranno pace si risponde, che poichè essi oratori affermano simile concessione e grazia essere stata di giovamento ed

utile all' isola di Corsica, e che vivendo in unione e pace sarà un mezzo di accrescere l' isola di maggior numero di abitatori, si concede la detta grazia richiesta, che fu già concessa, come appare per il decreto fatto ai 5 di giugno 1581, e di poi prorogato come appare per l' altro decreto fatto l'anno 1583 agli 8 di agosto; la quale ora di nuovo si proroga anche per altri tre anni da venire, e si decreta intorno ad essa grazia in tutto come in appresso: cioè che si deliberino e si rimettino per grazia tutti i banditi che sino al dì d' oggi sono stati publicati in Corsica per banditi di delitti però particolari, i quali abbiano ottenuto già ed otterranno la pace dalla parte offesa eziandio fra detti tre anni, i quali s' intendino esser cominciati ai 7 di marzo del presente anno 1586; escluso però dal presente indulto e grazia i banditi per delitti di offesa maestà, di eresia, di falsa moneta, e di sodomia vizio nefando, e per omicidio e per omicidj seguiti sotto specie di pace e dopo di esservi stato pace, o per premio, od in persona di giusdicenti od altri ufficiali, barigelli, cavalieri, messi, raccoltori, o di notaj della Corte deputati a prendere indizj criminali e civili, o stipendiati, o di qualsivoglia altro ufficiale e ministro publico così della Republica come del magnifico ufficio del Sale; e che per più facile espedizione e men dispendio di detti Corsi si commetta la revisione e cognizione dei processi di essi banditi e dell' instrumento di pace al magnifico ufficio di Corsica per vedere, esaminare, conoscere e dichiarare quelli che gli parranno esser compresi ed esser

degni della presente grazia ed iudulto, e di poter godere della presente grazia; e con autorità di terminare ed eseguire il tutto, derogando, *pro hac vice tantum*, ad ogni ordine e decreto che in contrario fosse, e così etc.

1586 die 2 julii.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores, magnifici domini procuratores, Reipublicæ genuensium, lectis coram suis serenissimis dominis supplicatione dictorum oratorum hominum totius iusulæ Corsicæ et relatione super contentis in ea facta per magnificum officium Corsicæ de quibus supra ad calculos, decreverunt, responderunt ad primam, ut in dicta relatione magnifici officii Corsicæ continetur; respectu secundæ decreverunt ut iu ea; revocantes et gratia a banno et remittentes omnes exules corsos usque hodie publicatos, illos qui jam obtinuerunt et intra terminum dictorum annorum trium veuturorum, ut supra prorogatorum, obtinebunt pacem ab offensis; conferentes dicto magnifico officio Corsicæ bailiam revidendi eorum processus et instrumenta pacis, cognoscendi delicta ipsorum, ac autoritatem declarandi quinam exules sint comprehensi in præsenti gratia et generali remissione Corsorum habentium et habiturorum pacem intra terminum de quo supra, ac exæquendi omnia contenta indicta relatione prout in ea legitur et continetur; derogando pro hac vice statutis, decretis, et aliis ordinibus ac legibus in contrarium

facientibus, et non obstantibus obstantiis quibusvis. 1599 die 28 septembris.

Nicolaus Zoalius.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Sebbene l'isola di Corsica resta non solo esausta e priva d'ogni comodo, abbondante di disaggi, ridotta ad estrema miseria, ma anche oppressa da coloro che più ponno, e chiusa la strada alla giustizia; pure hanno molti e molti anni quei popoli sentito il debile rimedio e patito insieme violenze, oppressioni ed inuguali giustizie talor fatte da' giusdicenti; mali tollerati da quei poveri uomini i quali si vedono costretti parteciparne alle VV. SS. serenissime. E benchè fossero i dodici di quà da' monti ed i sei di là da' monti deputati da' popoli per ricorrere da loro, e supplicarle di condegna provvigione, nulladimeno sono restati addietro. Confidati dunque nella pietà delle VV. SS. serenissime supplicano che debbano farlo a richiesta ed inchinevoli preghi di noi Mariano da Murato e Domenico di Ornano oratori per tutta l'isola presso questo serenissimo Senato, quì giunti a posta con non piccolo nostro incomodo particolare, che perciò compajono nanti di loro e le supplicano con quel più ardente affetto che sogliono i sudditi a' suoi giustissimi signori provvedere per ora a quattro capi particolari che sono questi :

1° Mentre che quella povera isola fu sotto il governo del prestantissimo Ufficio di san Giorgio solevansi ogni tre anni mandarsi due principali gentiluomini di questa città con titolo di commissari, acciocchè rivedessero quel che convenisse, e provvedessero a tutti gl' inconvenienti; e come che non ne succedesse quel buon fine che detto ufficio desiava, perchè erano iscusati molti scelti a far questo cammino, per il che ne seguiva che talora si eleggevano, invece di quei che ricusavano la briga, altri non forse di così premiera qualità e di così intiero animo, risolse detto prestantissimo ufficio di mandarvi due dell' istesso prestantissimo ufficio che concesse loro apportassero autorità e maestà; ma dilongò il termine che fu di tre in tre anni. Rallegrò questa provvigione tanto i cuori di quei poveri popoli che fra se stessi godevano estremamente di tanta grazia. Laonde ne nacque l' ubdidienza, l'esterminio de' tristi, e finalmente ogni grato successo. Felici quei popoli se con l' istess' ordine si fosse camminato innanzi, perchè godrebbero vita tranquilla; avrebbero schivato i più l' esser preda d' infedeli; la giustizia sarebbe florida, e quell' isola non soggetta a depopolarsi. Ma poichè, or sono circa trent' anni, vi si ridussero i signori Andrea Imperiale e Pelegro Giustiniano due del già detto prestantissimo ufficio di san Giorgio, non fu altro dopo loro; nè dopo che fu transferta quell' isola da esso prestantissimo ufficio nella Repubblica, sonovisi ridotti mai altri successori, di modo che i tristi si sollevano, le cose non

camminano per i termini , i poveri sono oppressi da quei che più ponno , la giustizia languisce, le usure sono al maggior colmo che si possa , e finalmente il tutto patisce e si va correndo all' esterminio universale. Perciò preghiamo colla maggior riverenza possibile le SS. VV. serenissime a mandarci due illustrissimi signori procuratori e continuar nel già detto ordine, mandando due dell' illustrissimo ufficio di Corsica invece dei due dell' ufficio di san Giorgio; che oltre la bailia con essi loro,col nome solo,apportano il timore ed osservanza presso quei popoli; con generale autorità anche contro i ministri , giusdicenti ed usuraj , e facoltà di provvedere tutto quello che per il quieto e tranquillo stato di quell' isola giudicheranno convenirsi; che apporterà ciò grato favore, estremo sollievo ai popoli , divieto alle oppressioni , conservazione di giustizia ed incomparabile utilità a quell' isola. E sebbene a quei signori apporterà molto incomodo , pure rimirando le opere che ne succederanno , ammirando il partecipar di così felici provvigioni, dovranno godere di giovar cotanto ai popoli afflitti e ridotti ad estrema calamità.

2° L' anno 1581 fu da Anton Francesco Cirni richiesta la moderazione degli statuti di Corsica e furono ammesse le richieste sebbene egli non avesse nè mandato nè bailia di farlo. Non è però quella moderazione mai stata introdotta nè osservata ; si pregano perciò le VV. SS. serenissime deputar persone perite per la revisione ed ordine acciò si possano quei statuti riformare ed osservare intieramente.

Digitized by Google

3° Il decreto grazioso delle VV. SS. serenissime per la remissione dei banditi ha giovato cotanto nell' isola, sedato tante inimicizie, ovviato i numerosi disordini, stabilito così durevoli paci e causato tante parentele, che coi più caldi ed efficaci preghi che possiamo, supplichiamo le VV. SS. serenissime a continuarlo generalmente nel modo già concesso sino a quì, sino a tanto che parrà loro in contrario.

4° I poveri popoli di Corsica sono tanto oppressi dai più potenti e talor ritrovano così poco rimedio nella giustizia loro o per malizia o per disegui altrui, che non sanno ricercarne nè proporre il modo del rimedio e tollerano piuttosto questi trattamenti che quì ridursi a consumarsi sulla spesa, poichè massime tante occupazioni delle VV. SS. serenissime travagliano ad impedire che siano dedotte le ragioni di essi dinanzi di loro.

Le preghiamo perciò umilmente provvedere che quì abbiano quell' espedizione che merita la povertà loro; che con questo rifugio e provvigione avranno grata consolazione e rimedio corrispondente alla benignità delle VV. SS. serenissime, alle quali pregano essi oratori felicità ed aumento di stato.

Delle VV. SS. serenissime,

Servitori affezionatissimi,
Mariano da Murato, e Domenico d'Ornano.

Digitized by Google

1588 die 23 novembris.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores et illustrissimi procuratores serenissimæ Reipublicæ genuensium, lecta supra scripta supplicatione coram eis præsentata per dictos Marianum et Dominicum, ipsisque etiam verbis auditis et negotio considerato; mandaverunt et mandant quod illustrissimum officium Corsicæ eandem supplicationem et alia videnda videat, oratores audiat, et consideratis considerandis, ejus opinionem super petitis referat præfatis serenissimo, excellentissimis et illustrissimis et exæquetur quam citius fieri poterit, et hæc contrariis non tantibus.

1589 ai 4 febbrajo.

L'illustrissimo ufficio di Corsica, conforme l'ordine delle VV. SS. serenissime, avuto molto riguardo alla supplica proposta per gli oratori; ed udite le ragioni da loro dedotte ed insieme tutte quelle informazioni che ricercano le richieste loro; ed al tutto con maturo esame avuto le debite considerazioni, concorre in parere di riferire alle VV. SS. serenissime come appresso circa i tre ultimi capi; giacchè dalle VV. SS. serenissime resta prudentemente provvisto al primo sotto loro correzione.

Circa al capitolo della revisione degli statuti che le VV. SS. serenissime potrebbero dar carico a cui le paresse acciò si facessero le debite riforme che pareg-

giassero colle qualità degli uomini e luoghi, sebbene vi dovrà esser poca alterazione, poichè massime è gran pezzo che quei popoli e tutti gli oratori quì giunti ciò ricercano con efficacissima instanza.

Circa il decreto grazioso, per prova si conosce che cessano inimicizie mortalissime, seguono molto minori disordini, ne riescono infinite parentele, l'isola ne resta in molta quiete, e finalmente fa buonissime opere e ne riesce il successo che si desiderava. Perciò detto magnifico ufficio giacchè spira il termine ai 7 di marzo prossimo, rifere alle VV. SS. serenissime che avrebbe per bene e crederebbe fosse di quiete e soddisfazione ai popoli e benefizio all' isola ancora che si continuasse in questo decreto già da molti anni stabilito, e per conseguenza che si prorogasse per altri tre anni a venire da cominciarsi il detto giorno 7 di marzo prossimo di quest' anno 1589; e successivamente che si liberino e rimettano per grazia tutti quei banditi che sino al detto giorno 7 di marzo prossimo sono stati e fossero pubblicati in Corsica per banditi di delitti però particolari, i quali già abbiano ottenuto ed otterranno la pace dalla parte offesa, anche fra il detto termine di tre anni, che s' intendano cominciare il detto giorno 7 di marzo di quest' anno 1589. Ma s' intendano eccettuati da questo indulto i banditi per i delitti di offesa maestà, di eresia, di falsa moneta, e di sodomia vizio nefando, e per omicidj seguiti sotto specie di pace, o dopo di esservi stato pace, per premio, od in persona di giusdicenti o d' altri ufficiali, bargelli, cavalieri, messi, raccoltori,

e dei notaj della Corte deputati a prendere indizj criminali e civili, o stipendiati, e di qualsivoglia altro ufficiale e ministro pubblico così della Repubblica come del magifico ufficio del Sale; e che per più facile spedizione e men dispendio dei Corsi si rimetta la revisione e cognizione dei processi di essi banditi e dell' instrumento di pace al magnifico ufficio di Corsica per vedere, esaminare, conoscere e dichiarare quelli che li parranno esservi compresi ed esser degni della presente grazia ed indulto e di poterne godere; e con autorità di terminare ed eseguire il tutto come già sin quì è seguito in tutte le altre simili concessioni e grazie fatte dalle VV. SS. serenissime, derogando per questa volta tanto ad ogni ordine e decreto che in contrario fosse.

All' ultimo dell' espedizioni si rifere che la povertà di quegli uomini è eccessiva; che si riducono quì con molto travaglio e spesa, ed i più tollerano ogn' ingiustizia piuttosto che, attesa la difficile espedizione, affatto ruinarsi quì sulla spesa per ragguagliarne le VV. SS. serenissime, e per procurarne il rimedio non può detto magnifico ufficio solo riferirle. Ispedirli però sarebbe un sollievo a quei popoli; nel resto il modo sarà sempre come parrà alla prudenza delle VV. SS. serenissime, sotto correzione.

1589 die 2 martii.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores et illustrissimi procuratores Reipublicæ genuensium,

Digitized by Google

lectis coram eis capitulationibus præscriptis relationeque dicti magnifici officii, et super omnibus habito maturo examine ad calculos, liberaverunt primo et liberant quosvis exules factos et usque die 7 præsentis publicatos et publicandos in insula Corsicæ qui jam obtinuerunt et intra terminum annorum trium venturorum ut supra prorogatorum obtinebunt pacem ab offensis; et denique juxta relationem superius factam per dictum magnificum officium decreverunt et decernunt cæterum ultra casus supra exceptos exules factos et publicatos capitaliaque pœna damnatos pro homicido appensato, etiam exclusos esse a præsenti remissione; duxerunt conferentes dicto officio Corsicæ bailiam revidendi eorum processus et instrumenta pacis, et cognoscendi delicta ipsorum, ac autoritatem declarandi quinam exules sint comprehensi in præsenti gratia et generali remissione Corsorum habentium et habiturorum pacem intra terminum de quo supra, ac exæquendi omnia contenta in dicta relatione prout in ea legitur et continetur; derogando per hac vice statutis, decretis et aliis ordinibus ac legibus in contrarium facientibus; ulterius pro reformandis statutis innovandum nil esse duxerunt eadem serenissima collegia ad calculos.

Nicolaus ZOALIUS.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Poichè da molti anni le VV. SS. serenissime per loro mera grazia fecero il decreto circa la remissione

de' banditi corsi che ha apportato giovamento nell' isola, salvo Iddio che ha fatto sedare tante inimicizie, estinguere odj così interni che mai persone alcune potevano sradicare dai petti di molti indurati ed aspiranti alla vendetta, congiunto molti in parentela, ridotta l' isola a miglior abitazione, e riuniti a pace e concordia numerosi ed infiniti uomini che alla quiete loro aspirano; noi oratori di tutta l' isola di nuovo supplichiamo le VV. SS. serenissime non solo per la confermazione di esso decreto, ma anche per continuarlo, giacchè ne nascono così buoni effetti per la quiete ed utile generale di quell' isola, e si svelle dai cuori di quei popoli il desiderio della vendetta al che per nativo instinto loro sono avezzi, ma sopratutto che vi sia la pace dalla parte offesa; e per grazia far la liberazione a coloro che l' hanno ottenuta ed ottenessero per quel tempo che parrà alle VV. SS. serenissime. Il che speriamo ottenere.

Delle VV. SS. serenissime,

Affezionatissimi servitori,
Mariano da MURATO e Domenico d'ORNANO.

1589 die 5 aprilis.

Magnificum et præstantissimum officium Corsicæ videat, consideret et ex inde in scriptis referat.

Digitized by Google

1589 ai 10 di maggio.

L' illustrissimo ufficio di Corsica conosce quanto giovamento apporti questo decreto, ed approva sia continuato per tre anni prossimi, e per conseguenza che coloro che fra il detto termine si trovassero banditi per delitti però particolari, ed ottenessero e già ottenuto avessero la pace dalla parte offesa, siano sin d' ora per grazia liberi ed assoluti; eccettuando però i casi già esclusi nell' ultimo decreto fatto l' anno 1586 ai 2 di luglio; e che per più facile espedizione dei Corsi la revisione dei processi ed instrumenti di pace debba essere a carico dell' illustrissimo ufficio, ed in tutto con quella facoltà negli altri decreti prima d' ora chiarita, ed in ciò per questa volta si deroga ad ogni decreto e statuto che in contrario fosse sotto correzione.

Nicolaus Zoalius.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Piacque alle VV. SS. serenissime per loro decreto i mesi passati consentire che per cinque anni a venire si potesse estrarre liberamente dall' isola di Corsica ogni sorta e qualità di biade pagando la solita tratta, e tutto affinchè per questa via i poveri ne potessero sentir giovamento; essendo cosa molto chiara che l' estrazione concessa in principio dell' anno giova molto a quei che attendono all' agricoltura e passato quei primi mesi è dannosa ai poveri e di beneficio ai

negozianti che hanno le biade appresso di loro ; per il che di tal grazia e del pensiero che di quei popoli si presero essi in perpetuo gliene restano tenuti ; e perchè , serenissimi signori , per molte lettere venute di Corsica e dai sei di là da' monti s' intende per cosa certa che il raccolto sia riuscito molto sterile per le troppe pioggie e per il levante e nebbia che ultimamente distrusse affatto quelle poche biade che restarono dalle tempeste dell' acque , per onde si dubita grandemente che non sia per essere in quella povera isola gran penuria , la quale molto più sarebbe se simile estrazione concessa andasse innanzi ; per il che ovviare ed acciocchè quei poveri popoli non si riducano ad estrema miseria , e non siano le VV. SS. serenissime necessitate di fargliene provvigione come in tempi dei bisogni hanno fatto per l' addietro , ricorrono a' pie' di loro Gio. Battista dalla Costa e Pasquale Pozzo di Borgo , oratori di detta isola , umilmente supplicandole che vogliano essere servite, per quest' anno tanto, rivocare detta estrazione ed in quantò sia di bisogno ordinare che in qualunque si sia maniera non si possa estrarre biade di qual sorta si voglia da detta isola ; che così seguendo, come confidano , potranno quei popoli col poco raccolto intrattenersi del vivere, e continuare l'agricoltura moltiplicandola, come è loro desiderio ; il che non avverrebbe se seguisse in contrario , poichè non solamente non avrebbero comodità di vivere , ma nè anche da sementare.

Gli oratori passati comparvero dinanzi le VV. SS.

serenissime e per grazia richiesero la proroga del decreto grazioso in materia di banditi, di tanto giovamento a quei popoli per i buoni effetti che ne seguono; e perchè le loro SS. serenissime commisero la causa all' ufficio di Corsica a riferire, il quale fece provvigione che gli parve ragionevole e restò di riferirsi per la partenza di detti oratori; si supplicano le VV. SS. serenissime che vogliano esser servite ordinare che loro sia portata detta richiesta e relazione per approvarle e confermarle; come confidano, certificandole che maggior grazia non può ricevere quell' isola; poichè per questo mezzo si quietano i popoli, si fanno parentele, si estinguono le inimicizie le quali senza la pace sariano immortali con evidente ruina, e finalmente si tiene netta l' isola de' banditi con molto contento di tutto il generale; ed alla buona grazia delle VV. SS. serenissime si raccomandano pregandole dal signore Iddio accrescimento di stato e felicità, come desiderano.

Delle VV. SS. serenissime,

Devotissimi servitori,

Gio. Battista dalla Costa e Pasquale Pozzo di Borgo.

1590 die 18 julii.

Illustrissimum et præstantissimum officium Corsicæ videat et referat ita mandantibus serenissimis Collegiis.

1590 ai 20 luglio.

L' illustrissimo ufficio di Corsica ben considerato quel che scrivono il governatore ed i commissari di

tutta l' isola conosce che il raccolto sia debole molto e che sia necessario impedire la generale concessione di tratte per quest' anno. Perciò approva che si sospenda sino ad ordine delle VV. SS. serenissime, e frattanto si scriva da per tutto perchè subito con ogni diligenza descrivano distintamente le biade e quantità che sono di raccolto e vi bisognano per il consumo, per avere poi considerazione a quello che occorresse pel servizio universale. Circa il decreto per la remissione de' banditi, concorse detto ufficio i mesi addietro di riferire alle VV. SS. serenissime che si continuasse e prorogasse per tre anni prossimi. Avuto prima molte considerazioni di nuovo, le rifere che stima necessario ed utile alla quiete dell' isola il continuarvi sotto correzione delle VV. SS. serenissime.

Segue il decreto conforme.

SERENISSIMI SIGNORI.

Sapendo i cittadini d' Ajaccio quanto le VV. SS. serenissime siano zelanti della quiete dei loro popoli, e con quanto affetto ed occhio paterno abbiano sempre mirato alle cose di quella loro fedelissima città e colonia, si sono risoluti, stante i molti misfatti che da tempo in quà sono successi ed alla giornata vanno moltiplicandosi in quella città e giuridizione, di mandar alle VV. SS. serenissime oratore il nobil Lazzaro Sorba, acciò in nome loro le faccia riverenza e le narri lo stato di questa città e provincia con pregarle umilmente a provvedere colla prudenza loro di op-

portuno rimedio, sì agl' inconvenienti suddetti, come anche sopra alcune loro richieste necessarie ed utili per il buon governo di quella ; per il qual effetto ha formato esso Lazzaro i capitoli che si presentano alle VV. SS. serenissime, supplicandole ad esser servite di comprovarli e convalidarli affinchè con essi possano castigarsi i tristi e contener gli altri dal male operare, ed insieme riparare a molti abusi che sono nel governo delle cose di questa città ; il che, etc.

Delle VV. SS. serenissime,

Umilissimo servitore,
Lazzaro Sorba.

1° E tant' oltre cresciuta nella città e giuridizione d' Ajaccio l' audacia e temerità de' scellerati e tristi affidati dall' impunità per non potersi chiarire i delitti, che non tralasciano cosa alcuna di mal fare, rubando, ammazzando, bruciando e rovinando ogni cosa ; ed il peggio si è che talvolta non contenti degli omicidj, hanno poi fatto dai cani mangiar le creature umane, come seguì nei mesi passati in persona di un frate dell' ordine de' servi e di un messo della Corte, che dopo di averli miseramente uccisi li fecero mangiar dai cani ; ed i delitti sono tanti che malamente si ponno raccontare. Basta che da due anni in quà sono seguiti più di quaranta omicidj, oltre le ferite ed archibuggiate, i rubamenti e danni che son fatti nei bestiami, così grossi come piccoli, ed il guasto delle possessioni, tagliamenti ed abbruciamenti di vigne e case sono infiniti, in modo

Digitized by Google

che chi ha ivi beni ed effetti fuori della città non se ne può chiamar padrone, essendo il tutto in mano de' scellerati e tristi. Nè a questo si può pigliar rimedio nè provvigione alcuna per la poca autorità che hanno i signori commissari d'Ajaccio, e perchè sebbene si sanno i delinquenti non è alcuno che abbia ardimento di denunziarli alla Corte per timore che hanno della propria vita; e se pure qualcheduno talvolta si è risoluto di querelarsi, con testimonj falsi, de' quali il paese è assai abondante, si scolpano, e poi fanno peggio che prima. Ond' essi cittadini hanno risoluto supplicare le VV. SS. serenissime, come umilmente fanno, che per freno a tante iniquità e scelleratezze, ed affinchè possano godere sicuramente il loro, siano servite dar facoltà straordinaria e braccio regio al magnifico commissario d'Ajaccio, che per tempo sarà in quella città, di proceder sino alla sentenza inclusive nei delitti di falsità, d'incendj ed assassinamenti, ed ammazzamenti di ferame grosso, che seguissero nei beni di essi cittadini o di qualsivoglia di loro; sperando che con tale autorità debbano essi delinquenti trattenere dall' oprar male, ed essi restar sollevati da tante ingiurie ed oppressioni.

2° Il numero de' serventi a quella Corte, oltrecchè poco per rispetto a quella giuridizione, vi si aggiunge ancora che per essere i famigli apparentati e per aver molte aderenze nel paese non fanno mai alcuna esecuzione che vaglia, standovi presenti apposta i banditi senza temere alcuno ed i delinquenti sicuri. Ond' essi cittadini e per indennità loro e per servizio della

giustizia ancora, supplicano le VV. SS. serenissime a voler esser servite di aumentare il numero degli sbirri che adesso, compreso il cavaliero, sono dieci, sino al numero di quindici, esso cavaliero compreso; e perchè possano più animosamente e meglio servire senza paura o timore d'alcuno, ordinare che sino in quattro di essi abbiano a servire in portare citazioni od altri comandi nella città e giuridizione, e che i restanti poi tutti insieme debbano scorrere il paese per purgarlo dai banditi, ladri e sciagurati ed altri che alla giornata vanno commettendo infinità d'eccessi. Facendo noto alle VV. SS. serenissime che la paura nei famigli è tanta che siccome a vicenda sono destinati andare a portare i comandi ai rei nella giuridizione non hanno ardire di fare esecuzione alcuna ancorchè siano insieme, per tema di non essere ammazzati e maltrattati quando vanno soli a fare dette esecuzioni; onde provvedendosi nel modo supplicato resterà provvisto alla cautela loro, poichè quelli che fanno l'esecuzione andranno sempre giuntamente; ed anche all' indennità di tutti i cittadini ed a tutto il paese ancora, il quale dovrà loro così santa ed ottima provvigione. E per meglio provvedere che l'esecuzioni siano fatte con quella realtà e sincerità che si conviene, decretare che non possa servire alcuno in quella giuridizione di sbirro più di mesi diciotto, ma che di diciotto in diciotto mesi si debbano essi rendere per gli altri luoghi dell' isola; e che se alcuno prenderà moglie od avrà parentela di qualsivoglia sorta in detta città e giuridizione non vi possa mai servire.

3° Fu dalle VV. SS serenissime decretato gli anni passati ch' essendo dichiarato alcun abitante in Ajaccio per discolo dagli anziani, col concorso però dei ventidue del numero de' ventisette che sono in tutti, il magnifico commissario potesse procedere contro quel tale a qualche pena pecuniaria o corporale o di bando, come in esso decreto ; e perchè di rado si può convenire tutto il numero insieme, si per le amicizie come per le parentele ed altri rispetti, non si può aggiustare a concorrervi tanti voti, desidererebbero che si reformasse detto decreto con ordinare che bastino i due terzi dei voti siccome anche nelle altre deliberazioni ; e che possano anche dichiarare quelli della giuridizione che facessero e dessero danni ai detti cittadini; e che il commissario, datogli in nota questi tali passati per discoli, debba subito bandirli da due sino in cinque anni dall' isola, conforme a quello gli parrà giusto ; facendo anche che eseguiscano quanto prima la condanna, sotto pena di sindicato ed ogni altra arbitraria ; e che per la remissione loro non si potesse aver ricorso ad altri che alle VV. SS. serenissime. Sono essi forzati a fare questa richiesta perchè molte volte avendone dato in nota al commissario non se n' è fatto esecuzione alcuna, e perchè anche stimano questo per bene espediente, poichè molti i quali avendo delinquito e che se ne sono usciti a piedi asciutti, o per le molte parentele ed amicizie, o per favore, o per altro, e che passeggiano poi temuti da tutti, soggiaceranno al pericolo d' averne qualche castigo per questa via.

4° Acciocchè si tronchi quanto più si può l' occasione di saper gl' indizj della Corte e di far maneggi in essa, che si proibisca che nessuno, così cittadino come abitante in Ajaccio o della giuridizione, non possaessere sotto cancelliere nè maneggiar le cause criminali. Oltre le cose suddette, gli' hanno essi cittadini imposto anche che supplichi le VV. SS. serenissime per alcuni bisogni loro, che sono primieramente:

5° Ha quella città molte angarie come sono di pagare un medico, la metà della pigione della casa del signor commissario, la pigione di quella del capitano della Porta ed altre, e molti vi sono che avendo ottenuta patente per la quale sono franchi di taglia ed angarie pretendono di non pagare le suddette ed altre che di continuo convengono farsi per i bisogni di quella città ed università e che concernono l' utile comune; e sebbene tali patenti si devono di ragione intendere francare dall' angarie che si devono alla Repubblica serenissima tanto che da quella si mettono tuttavia, si desidera che a maggiore cautela le VV. SS. serenissime lo dichiarino per levar molte difficoltà che bene spesso nascono, essendo ora da un commissario inteso ad un modo ed ora differentemente; poichè quando altro fosse ne seguirebbero molti inconvenienti, che sgravando uno si aggraverebbe maggiormente l' altro, come anche saria che molti che abitano fuori della città ed hanno simile patente venendo ad abitare in essa sarebbero di miglior condizione dei cittadini, gli antenati dei quali hanno

Digitized by Google

sostenuti molti carichi e patiti infiniti travagli in servizio di questa Repubblica.

6° Sono gli anziani di quella città stati sempre soliti di eleggere il capitano della Terra e suoi ufficiali, e molti altri ufficiali, come di padre di comune, di maestrali, di pacificatori, di sanità, così anche guardiani di biade e possessioni, e per il vitto della città dar mete e far che i maestrali le diano, e far anche provvigioni ed altre cose necessarie e bisognevoli pel governo della loro terra. Tuttavia come che non abbiano legge che tratti della bailia loro ed autorità è stato alcune volte messo ciò in controversia da qualche giusdicente. Desiderano dunque essi a cautela che si dichiari per decreto, siccome anche parimenti l' hanno gli altri luoghi dell' isola e specialmente il luogo della Bastia.

7° E occorso che per i molti disegni fatti dai mercanti e per l' estrazioni fatte di vettovaglie in Ajaccio, si è trovata quella città molte volte in strettezza e necessità; e perchè è ragionevole che l' estrazione si faccia in modo che quella città, la quale è di quella importanza nell' isola che le VV. SS. sanno, resti provvista, dal che al pubblico ed al particolare ponno succedere molti inconvenienti e danni; supplicano le VV. SS. serenissime essi anziani a voler ordinare e decretare che per l'avvenire sia loro lecito, con intervento però del signor commissario, che *pro tempore* sarà, di tassare tutti coloro che in detta città, così mercadanti cittadini come qualsivoglia abitante avesse grani ed altre biade in essa città, i quali però avranno

maggior somma di vettovaglie di mine venticinque, a darne quella rata parte ch' esso signor commissario ed anziani stimeranno esser necessaria per la provvigione della città, in modo però che restino sempre al padrone mine venticinque libere per uso di sua casa; e che per eseguire quanto sopra, possano astringere e costringere i retinenti per quelle vie e modi che meglio giudicheranno, con impor loro quelle pene che stimeranno necessarie; col qual ordine sperano che resterà raffrenata l'ingordigia d'alcuni pochi, che trasportati dall'avidità del guadagno hanno estratto alle volte tante vettovaglie che la città è restata a malissimo termine e forse a segno di seguirne disordine ed inconvenienti.

8° Che in tutte le deliberazioni che si faranno dal consiglio ed anziani alla presenza del signor commissario si debbano i voti a palle, dopo che saranno date, palesare e scoprire alla presenza del signor commissario e degli anziani, acciocchè abbiano soddisfazione di vedere se realmente le poste passano o no.

9° La detta città, oltre che è povera di reddito, soffre ancora molte cariche di spese ordinarie ed estraordinarie, ed anche patendo estremamente d'acqua ha bisogno di fabbricare qualche cisterna; e perchè dalle VV. SS. serenissime già è stato ordinato doversi pagare per i bestiami e fere dei forestieri che pascoleranno nei territorj di detta città, soldi 40 per ogni banda di bestiami minuti, e per i grossi soldi 2 per testa, supplicano perciò a voler stabilire ed ordinare che da quì innanzi debbano pagare per le bestie

minute 1 soldo per testa, e per le fere grosse soldi 4, il che sperano tanto maggiormente ottenere quanto che in molti luoghi circonvicini a quelli che hanno terre alle marine si paga l'istesso ed in alcuni molto più.

10° Fu decretato dalle VV. SS. serenissime che ogn' anno al 1° di luglio si facesse l'elezione degli anziani nuovi, ed ora desidererebbero essi che per troncar la strada a molti maneggi si riformasse in modo che dopo giorni otto, dall'arrivo del nuovo commissario, si dovesse fare detta elezione d'anziani, l'autorità de' quali durasse il tempo del governo del detto commissario, cioè mesi diciotto, e che quell' istesso giorno che saranno eletti i nuovi anziani e consiglio, si debba per essi anziani porre in nota i discoli e metterli a palle. Desiderano essi che si faccia questa provvigione perchè pare che ordinariamente gli ufficiali nell'arrivo loro e nei principj abbiano più ardente desiderio d'incamminar bene il governo loro, e per altre ragioni che si tralasciano.

11° Che nessuno possa appropriarsi nè usurpare terre del comune d' Ajaccio, e che chi se ne fosse appropriato dall' anno 1540 in quà debba rilasciarle, e che alcuno per qualsivoglia credito che avesse per l'avvenire verso la detta comunità non si possa pagare nei beni di essa, ma si debba far pagare per via di tassa e dettaglio; sia però ben lecito ai cittadini od abitanti della città con licenza de' magnifici anziani averne tanto per far una vigna della capacità che convenirsi parrà ai prefati anziani con obbligo di pagare lire dieci al comune.

Digitized by Google

12° E perchè poco giovano i buoni ordini se non sono poi osservati, pertanto desiderano anche che si decreti che fatta la pubblicazione del detto capitolo o richiesta chi non l'osserverà e contraverrà dentro al termine che alle VV. SS. serenissime parrà di assegnarli sia, oltre all' obbligo di dover pagare i terratici passati e da venire sino alla real relassazione, condannato da lire duecento sino in lire cinquecento applicate per terzo alla Camera, comunità e magnifico commissario che per tempo sarà, e che anche in queste cause ed esazioni di terratici e pene e rilasci di essi beni si proceda e conosca sommariamente ed attesa la sola verità del fatto.

13° Siccome alla Bastia si fanno due composte alle biade per il negozio e per il contante e stabili; che similmente in Ajaccio se ne facciano due, una per i denari prestati contanti e vendita di stabili, bestiami, o conto di dote; e l'altra per le vettovaglie ed altre robe date a credenza per mercanzie.

1587 die 19 septembris.

Responsum serenissimorum collegiorum serenissimæ Reipublicæ genuensium ad calculos est quod magnificum officium Corsicæ supplicata et capitula superius descripta aliaque videnda videat, et consideratis debite considerandis a suis dominis serenissimis quanto citius referat quid super prædictis providendum censeat.

Jo. Andreas.

1597 die 22 septembris.

Productæ et præsentatæ fuere requisitiones præscriptæ coram officio Corsicæ per Lazarum Sorbam uti procuratorem Adjacii communitatis ex instrumento rogato die 26 julii hujus anni per Hieronymum Bonaparte notarium quod produxit.

Illustrissimum officium Corsicæ considerato tenore dicti instrumenti, et consideratis considerandis non admisit, nec acceptavit dictum Lazarum sub nomine oratoris, ut in dicto instrumento legitur, nam electio oratoris spectat, pertinet populis jurisdictionis; sed tantum ipsum admittit uti procuratorem simpliciter et non aliter.

SERENISSIMI SIGNORI.

Tutta la provincia di là da' monti nell' isola di Corsica in generale, ha eletto per oratore il capitano Secondo Pozzo di Borgo sì per assistere presso le VV. SS. serenissime come anche per la difesa di quei popoli, e per esporre tutte quelle cose che sono a comodo di tutti, come si vede per le patenti e lettere già presentate; e perchè s' intende che gli anziani della città d' Ajaccio mossi da' loro proprj fini e disegni hanno eletto procuratore messer Lazzaro Sorba perchè comparisca e ricerchi dalle VV. SS. serenissime le cose che desiderano, senza considerare che potrebbero partorire inconvenienti tali che sarà impossibile frenarli se non con molto travaglio, ha perciò il detto oratore voluto comparire da loro e supplicarle di

dichiarare che ogni e qualunque provvigione che si facesse risguardi solamente alle persone e beni di essi uomini della città, senza che vi si comprendano gli uomini e beni de' popoli in universale; non essendo ragionevole che molti gentiluomini, principali, feudatarj e benemeriti abbiano a soggiacere agli uomini d'Ajaccio, come sin d'ora in nome di tutti in generale per l'ufficio e bailia che gli compete protesta in loro nome che non intendono in qualunque provvigione ed istanza ad essi possa loro nuocere e pregiudicare, salva sempre la prudente risoluzione e volere delle VV. SS. serenissime non essendo ragionevole che dieci mila fuochi che pagano le gravezze principali siano soggetti a cento della città che hanno fine di star sopra gli altri; ed aspettando la provvigione frattanto le prega da N. S. felicità perpetua.

Delle VV. SS. serenissime,

Devotissimo servitore,
Secondo Pozzo di Borgo.

1587 die 2 octobris.

Responsum serenissimi Senatûs serenissimæ Reipublicæ genuensium est quod magnificum officium Corsicæ supplicata superius aliaque videnda videat, et auditis audiendis ac consideratis debite considerandis quanto citius referat quid super superius supplicatis providendum censeat.

Digitized by Google

1597 die 11 octobris.

Præsentata coram magnifico officio Corsicæ per Secundum Pozzo de Burgo oratorem populorum ultra montes. Quod magnificum officium admisit et mandavit, audito dicto Secundo, copiam requisitionum productarum per dictum Lazarum Sorbam eidem tradidit ut possit quidquid ipse voluerit objicere et deducere, ad calculos.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

Il procuratore della città d'Ajaccio nella narrativa che ha fatto delle richieste che domanda, ha procurato mostrare, per coprir il fine che hanno quegli uomini, che si muovono per interesse pubblico, conservazione della giustizia e zelo d'Iddio. Ma in verità queste non sono le cause per le quali quegli uomini hanno inviato detto procuratore a ricercar dal Senato serenissimo le richieste che ha presentate, perchè come ognuno sa sempre quei cittadini ed uomini d'Ajaccio hanno procurato di soffocare, ed in tutti i tempi quando hanno potuto hanno oppresso e maltrattato gli uomini di quella giurisdizione; e con questo fine ora si muovono a ricercare fra l'altre cose che i magnifici Commissarii d'Ajaccio abbino il braccio regio perchè il più delle volte sono quelli, e sia ciò detto con quel rispetto che mi si conviene, che hanno gran parte in detto governo; e se nel signor Commissario risiedesse tale autorità avriano

in mano di far punire chi più a loro tornasse comodo; e questo è il zelo d'Iddio, della giustizia e del ben comune che li muove. E se pure in Ajaccio, cosa che non è a mia notizia nè credo sia vero occorrono i disordini che sono narrati non oppongo che ottenghino che a loro sia concesso il braccio regio; ma già non è ragionevole che a richiesta del procuratore degli uomini di detta città d'Ajaccio si consentano le richieste generali che ponno portare pregiudicio a tutta l'università della giuridizione e per esempio a tutta l'isola; ma è conveniente, come cosa che tocca a tutti, che vi sia il consenso generale, e se vi fosse il bisogno e necessità che detto procuratore narra e predica, perchè non ne hanno fatto notizia alli sei della giuridizione i quali rappresentando tutta l'università si deve credere che per ben pubblico, zelo della giustizia e d'Iddio avriano ricercato loro quanto ora ricerca detto procuratore. E le VV. SS. illustrissime vedendo il consenso generale si sariano facilmente indotte a consentire quanto vien ricercato, cosa che non dovranno fare ora che le richieste vengono fatte solo dal procuratore della città d'Ajaccio, la quale è la cinquantesima parte di detta giuridizione. Per le quali ragioni, e quelle si diranno in appresso rispondendo, per capitoli alle richieste fatte da detto procuratore io Secondo Pozzo di Borgo oratore di tutta quella università e uomini, supplico le VV. SS. serenissime siano servite non consentire nè approvare quanto viene ricercato come cose non necessarie e che non hanno altro fine

che l'interesse loro particolare. Venendo ora al capitolo 1° per il quale vien ricercato il braccio regio per i delitti narrati in quello, non è conveniente gli sia consentito, poichè ne succederebbero più inconvenienti che buoni effetti, e fra gli altri, e questo è punto principale al quale si deve aver considerazione, sarebbe causa che quasi tutti gl' incolpati si lascerebbero in contumacia bandire, massime quando fossero appuntati dai cittadini d' Ajaccio. E se fosse vero quel che ora narra il loro procuratore, il che non si consente, ricorra dall' illustrissimo signor governatore il quale, conforme al solito, in quei casi che fossero ragionevoli avrebbe loro concesso il braccio regio. Nè dicano che sia loro fastidio l' andare alla Bastia poichè vi sono ogni giorno messaggieri; e con buona ragione per gli ordini della Repubblica è statuito che il braccio regio, in quei casi eccettuati, sia nell' illustrissimo signor governatore e che lo possa partecipare negli altri giusdicenti dell' isola, perchè come capo è conveniente abbia questa superiorità e possa, secondo le occorrenze, provvedere o far provvedere straordinariamente; e se quest' autorità fosse in tutti i giusdicenti non è dubbio che, oltre gl' infiniti inconvenienti già detti, per non aver essi tanta qualità ordinariamente e non aver consulta de' dottori, sarebbe il più delle volte anzi sempre abusata e male adoprata. Per le quali ragioni e movendosi essi per fine particolare si dovrà dalle VV. SS. serenissime denegare quanto ricercano.

Al 2°, se i cittadini d' Ajaccio per far fare le loro

Digitized by Google

esecuzioni, che questo è il loro fine e non per ben pubblico, desiderano si accresca il numero degli sbirri vi si può consentire, pagando essi detta spesa e non a carico della giuridizione; poichè per la giustizia criminale il numero è competente, e se occorrono casi straordinarj vi sono i cavalleggieri e soldati che li accompagnano, e bisognando, gli uomini della giuridizione, in questo modo resta a tutto provvisto secondo l' occorrenza con ripetere a cautela di provvedere che gli sbirri non abbiano parentela nella giuridizione è che non siano in ufficio più di diciotto mesi. Ciò non è dannoso quando però vi sia la provvigione di simili uomini dei quali nell' isola è penuria; e poichè in loro non è giuridizione non fu dagli statuenti considerato, come ordinarono, che non vi andassero giusdicenti che hanno tali dipendenze, e questo è quello che importa.

Al particolare che sia in facoltà degli uomini d' Ajaccio dichiarare i discoli della giuridizione, si dice che non è giusto nè conveniente, nè dovevano quegli uomini ricercarlo. Che ben sanno, o almeno dovrebbero sapere, chi loro sono e quali siano gli uomini della giuridizione nella quale sono tanti gentiluomini, feudatarj e benemeriti delle VV. SS. serenissime i quali così come volontieri stanno soggetti ed ubbidienti ad ogni minimo cenno che dal Senato serenissimo è mandato, malamente potriano sopportare di esser soggetti agli uomini d' Ajaccio; e si persuadano le VV. SS. serenissime che detti uomini d' Ajaccio quand' ottenessero detta autorità se ne

servirebbero con termini tali che saria causa di disordini infiniti, e saria più ragionevole, se detta autorità si dovesse consentire, fosse data ai sei della giuridizione coi principali i quali ogni anno sogliono congregarsi e riferire al signor commissario chi vi è di discolo, ed altri particolari che giudicano necessarj per il ben pubblico; sotto la quale giuridizione dei sei fossero anche compresi gli uomini d'Ajaccio i quali, come si è detto, sono una quinquagesima parte di detta giuridizione; facendo parimenti sapere alle VV. SS. serenissime che l'autorità che hanno ora i cittadini d'Ajaccio l'hanno più volte adoperata nel far le loro vendette, dal chè ne sono seguiti disordini di qualità; considerino quello che farebbero se l'avessero di tutta la giuridizione e quali frutti partorirebbe.

Alla 5ª proposta, relasciando per ora le altre, si dice che poichè quelli che sin' ora sono franchi lo devono aver ottenuto e per privilegio e per altre cause ragionevoli, ed approvate dai superiori per i quali sono tanti anni che sono in possesso, non è ragionevole nè giusto che per appetito e volontà dei terzi ne siano all' improvvista privati; ma è ben ragionevole che se contro di loro si pretende cosa alcuna siano tutti particolarmente citati, e sentite le loro ragioni, le VV. SS. serenissime provvederanno come sono solite di giustizia, e tanto in loro nome ricerca l'oratore.

Alla 7ª proposta si risponde, che se gli anziani vogliono far la provvigione per la città, comprino i grani e li paghino prontamente, e che in ogni caso

non siano gravati gli uomini della giuridizione che hanno biade in Ajaccio e possono essere astretti a venderle per il governo e bisogno della città; che parimenti avendo gli uomini d' Ajaccio biade nelle ville siano tenuti darle e venderle agli uomini di dette ville avendone bisogno per il loro governo, non essendo ragionevole che abbiano superiorità nè vantaggio alcuno.

Alla 9ª proposta, ricerca il detto procuratore che sia aumentato agli uomini d'Ajaccio il pagamento dei loro pascoli, particolare assai fastidioso e poco ragionevole, e contrario agli ordini e statuti dell'isola per i quali è provvisto che tutti i pascoli siano comuni nè possano da alcuni esser difesi; come dunque può parer ragionevole che gli uomini d'Ajaccio debbano pretendere di dover esser nelle loro terre segnalati, e l' aver gli anni passati ottenuto quasi correzionalmente decreto di pagamento loro ha dato animo di pretendere ora cosa tanto poco giusta e conveniente, dovendosi essi aquietare agli ordini universali servendosene massime di continuo; ed esso oratore, conforme all' ordine che ha avuto dai sei della giuridizione, supplica le VV. SS. serenissime siano servite annullare la grazia che già loro fecero e che al certo non avrebbero ottenuto se fossero state sentite le parti, e dichiarare che ognuno possa liberamente nelle loro terre pascolare com' essi pascolano in quelle degli altri, nè dovranno muovere le VV. SS. serenissime a consentir loro quanto ricercano, essendo esagerazione del loro procuratore allorchè

Digitized by Google

dice che sono gravati di spese, perchè la verità è, e le VV. SS. serenissime lo sanno, non pagar essi all' illustrissima Camera cos' alcuna; e se fanno altre spese per loro gusto e comodità è conveniente che paghino del loro e non procurar di gravar quei popoli i quali all' illustrissima Camera pagano donativi, taglie, fatiche, mantenimento di torri ed altre spese che continuamente occorrono.

Alla 13ª, per la quale ricerca detto procuratore che si dia nuova forma alla composta che si suol fare in Ajaccio, conforme a quanto si fa alla Bastia, si dice che nella Bastia si fanno molte cose che non si fanno in Ajaccio e che non si può nè deve in conseguenza ricercare che si metta in atto circa questo particolare conforme a quanto si fa alla Bastia, massime che non è memoria d' uomini in contrario che in Ajaccio si sia tenuto altr' ordine, ed il far in ciò novità non è conveniente, massime a richiesta degli uomini e mercadanti d' Ajaccio che pur si dovrebbero contentare dell'utile ed avanzo che fanno con quei popoli senza procurare nuovi modi; e se pure si avesse a far novità alcuna, cosa che, come si è detto, non è ragionevole per non dar causa a molte fraudi che si farebbero, sarebbe giusto e ragionevole che ne fosse fatto notizia prima agli uomini di tutta la giuridizione, poichè il danno tocca loro, i quali, avute le considerazioni, diranno la ragione loro alle VV. SS. serenissime che poi giustamente, conforme al loro solito, determineranno quello che le parrà conveniente Per le quali ragioni ed altre che sovverranno alle VV. SS. serenissime,

spera il sopraddetto oratore che daranno repulsa a detto procuratore, e non comporteranno che i suoi principali ottengano cosa per la quale quei poveri popoli di quella giuridizione possano da loro esser molestati e soffocati come è loro fine; e alla loro buona grazia umilmente si raccomanda,

Delle VV. SS. serenissime,

L'umilissimo servitore,
Secondo Pozzo di Borgo.

1597 die 13 octobris.

Præsentatæ hæ responsiones et objectiones per dictum Secundum Pozzo de Borgo oratorem populorum ultra montes Corsicæ coram magnifico magistrato Corsicæ, et audito dicto Lazaro Sorba, decrevit ad ejus requisitionem dictus magnificus magistratus copiam ipsarum sibi Lazaro tradendam esse ad hoc ut deducere queat quæ voluerit.

Cæterum mandavit, quodque ambo ipsi Lazarus et Secundus post hanc dicere voluerint, id faciant verbo tam cum eorum advocatis quam sine, nam scripturas post hac admittendas esse noluit pro obviandis et effugiendis litibus ex libellis, ad calculos.

1597 ai 27 novembre.

L' illustrissimo magistrato di Corsica ha con molta considerazione rivisto le richieste prodotte e presentate per Lazzaro Sorba procuratore della comunità d' Ajaccio, e maturamente avuto discorso su tutte, ed

Digitized by Google

udite le agitazioni ed opposizioni fatte da Secondo Pozzo di Borgo, oratore dei popoli di là da' monti, ed esse considerate, ha risoluto perciò di riferire alle VV. SS. serenissime come rifere, esser di parere che si risponda, proceda e deliberi in tutto come appresso :

Alla 1ª, 6ª, 9ª ed ultima, che non si ha per bene d' innovar cosa alcuna.

Alla 2ª, che si darà soddisfazione ad essi uomini di aumentare il numero degli sbirri, mentrechè provvedano alla spesa ; e rispetto le qualità si ordina che l'illustrissimo governatore abbia considerazione di permutarli di luogo a luogo quando non si ritrovino inconvenienti fra mezzo, e si concede facoltà al magnifico commissario d'Ajaccio, che per tempo vi sarà, di poter deputare alcuni di essi per causa delle citazioni, ed altri per esecuzioni come a lui parrà, più e più volte.

Alla 3ª, si aggiunge alla dichiarazione e concessione fatta ai 29 di luglio 1577 che quando tutti i ventisette non siano uniti insieme, ovvero quando alcuno di essi non possa intendere nella causa di colui del quale si trattasse, che in tal caso vi basti il concorso dei voti almeno di venti ; e quel tale che così sarà dichiarato per discolo debba esser bandito dal magnifico commissario da uno sino in due anni, e siano tenuti essi anziani e consiglio di far quest' azione alla presenza e coll' intervento del magnifico commissario innanzi del quale debbano congregarsi e dare i biglietti secretamente, preso prima ognun di loro giuramento di far le nominazioni e dichiarazione rettamente,

rimosso ogni odio e mala volontà; s'intenda però ch'essendo il numero de' congregati di ventisette, i quali tutti possano dar voto, vi sia necessario il concorso di ventidue voti, e questa facoltà serva solamente contro gli abitanti della città d'Ajaccio tanto, e non si estenda contro gli altri.

Alla 4ª, che si conferma e rinnova la richiesta fatta e provvista detto anno 1577 del tenor seguente: che alcun Corso nato da Corsi non possa servire nè stare nella cancelleria d'Ajaccio per sotto cancelliere, per giovine, nè per altro effetto, sotto qualsivoglia colore e pretesto; ed inoltre si concede tutto conforme la richiesta, e s'impone pena al cancelliere, che per tempo sarà in Ajaccio, di privazione del suo ufficio, ed ogni altra arbitraria al magistrato di Corsica, e si ordina al magnifico commissario d'Ajaccio che faccia che così s'osservi ed eseguisca sotto pena di sindacato; e di più che mandi in fine dei rolli ogni mese relazione il detto sotto cancelliere e giovani, sotto detta pena.

Alla 5ª, si ordina al magnifico commissario d'Ajaccio che facci pubblicare per proclama che tutti quelli i quali pretendono essere esenti ed immuni dalle angarie ed altre gravezze della città, debbano fra dieci giorni seguenti alla pubblicazione, dedurlo in iscritto dinanti lui e le ragioni e pretensioni loro, ed inoltre faccia ad essi intimare che fra due mesi seguenti deducano quello che vorranno, a fine ch'essi passati, si possa procedere al fine e provvedere accertatamente per giustizia.

Alla 7ª, non si concede cos'alcuna, non essendo

ragionevole di porre qnesta gravezza, poichè massime ponno far la compra di quella somma che bisognano mentrechè sborsano con prontezza il denaro del prezzo.

All' 8ª, si consente ed ordina in tutto e per tutto conforme la richiesta, anzi espressamente si comanda al magifico commissario che così si eseguisca sotto pena di sindacato.

Alla 10ª, si ordina che l'elezione degli anziani che si soleva fare al primo di luglio d' ogni anno si faccia per l' avvenire fra giorni otto dopo l' arrivo del nuovo commissario.

Alla 11ª e 12ª, che il magnifico commissario provveda di pronta giustizia in conformità degli statuti.

1597 die 3 decembris.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores et illustrissimi procuratores serenissimæ Reipublicæ genuensium intellecto tenore requisitionum præscriptarum, et opinione illustrissimi magistratus Corsicæ super eis deducta singulatim, eodemque illustrissimo magistratu, et jam audito et rationibus mature discussis ad calculos in sententiam opinionis prædictæ decreverunt, responderunt ac statuerunt, et decernunt in omnibus et per omnia prout in memorata relatione per dictum illustrissimum magistratum laudatum relatumque extitit, non obstantibus contrariis quibusvis.

Nicolaus Zoalius.

1598 die 13 aprilis.

Illustrissimum officium Corsicæ, auditis pluries et quidem pluries querimoniis propositis coram serenissimo Senatu per populos ultra montes Corsicæ, circa impedimenta quæ per commissarios Adjacii et alios afferunt in creatione et electione sex et oratorum qui de more fiunt, et violentiis et fraudibus quæ quotidie committunt de assensu persæpe eorumdem commissariorum, ad effectum ut electiones eorum voto subsequantur, et nuperrime audito Secundo Pozzo de Borgo oratore dictorum populorum ultra montes, et rationibus satis abunde per eum adductis circa præmissa, et lectis litteris eorumdem sex et populorum se continuo comparentium ex dicta causa et providere petentium instantium, et omnibus maturo examine perpensis et sub indicio calculorum discussis, habita prius ratione quod electiones dictorum sex et oratorum procedunt ex simplici voluntate dictorum populorum non autem necessariæ sint. Igitur occurrere volens dictum magnificum officium fraudibus et injuriis, decrevit præsenti decreto perpetuis temporibus valituro quod in posterum magnificus commissarius Adjacii qui pro tempore fuerit non possit nec valeat sub quovis colore aut prætextu se intermittere aut impedire in electione dictorum sex et oratorum, sed tantum teneatur permittere electiones ipsas fieri ad voluntatem quorumdam populorum quos compellere neque cogi possit ad ipsas electiones faciendas, sed debeat consentire eas fieri si et quando ipsi populi voluerint et

non aliter, minusque possit ipse magnificus commissarius, qui pro tempore fuerit, coadunare neque congregari facere populos ut dicitur *a veduta* pro electionibus ipsis faciendis, quia hoc prohibuit et sibi commissario prohibet magnificum officium, declarato tamen quod congregationes neque electiones fieri possint nisi ad præsentiam ipsius magnifici commissarii qui tantummodo assistere et interesse debeat dictis electionibus et non aliter; injungendo pœnam dicto magnifico commissario qui præmissa non observaverit sindacatus et aliam quamcumque arbitrariam dicto illustrissimo officio; et ulterius teneatur ipse talis commissarius contrafaciens solvere et reficere omnes et quasque expensas et damna quæ dicti populi et quisvis eorum passi essent; et quia aliquando fraudes commissæ fuere, prout narratum est, circa suffragia quæ occulta remansere, ideo decrevit dictum magnificum officium quod suffragia et vota dentur per unumquemque respective et non per interpositam personam, quodque ipsa suffragia et vota demonstrent et appareant postquam cuncta data et collecta fuerint ad conspectum et scientiam eligentium, ita ut unusquisque possit, si voluerit, certior fieri omnia recto tramine processisse; quod si aliquis hoc scire aut videre perquisivit et ei concessum non fuerit aut denegatum, tali casu electio nulla sit, et quicumque actus faciendi per dictos sex et oratorem non valeant, ipsique electi non admittant, prout sic mandavit et mandat dictum magnificum officium.

Cæterum electiones ipsæ deinceps fieri debeant

Digitized by Google

duraturæ per menses decem octo et non ultra, quo termine transacto extinctæ remaneant, prohibitque ulterius dictum magnificum officium antianos civitatis intervenire debere in dictis electionibus, immo decrevit eos non esse astantes ipsis electionibus neque consensu aut vota aut suffragium ab eis esse habendum aut recipiendum quos penitus exclusit ab electionibus ipsis utpote in eis nullum jus interesse aut actionem habeant aut habere possint, mandantes dicto magnifico commissario Adjacii ut præmissa in omnibus ut supra observet et observari faciat sub pœna sindacatus ultra pœnam superius jam injunctam, ad calculos.

Cancellarius et notarius qui præmissas electiones receperit et de eis rogatus fuerit teneatur fidem facere omnia sic ut supra processisse recte, fideliter et sincere, nec aliter eas recipere valeat sub quavis pœna ipsi magnifico officio arbitraria.

Nicolaus Zoalius.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Gli uomini e popoli di là d'a monti, devotissimi sudditi delle VV. SS. serenissime, ricorrono ai piedi loro per mezzo del nobile Secondo Pozzo di Borgo oratore supplicante a volerli aggraziare degl' infrascritti capitoli i quali risguardano la quiete e bene di quella università, siccome conosceranno dalla lettura di essi, che così sperando di ottenere dalla benignità dell VV. SS. serenissime zelanti del bene universale de' loro

vassalli le pregano da N. S. aumento di stato e felicità perpetua quanto desiderano :

1° Serenissimi signori, nel fare i procuratori quando si fanno le vedute generali, per gli oratori, sindici, sei, ed altre cose che occorrono, seguono grandissime falsità, a segno da mettere in rovina quel paese, e questo nasce ch' essendo infiuiti che aspirano a questi simili ufficj, e per poter dare il voto avendo comodità di notaj che curano poco l'anima e l'onor loro, non ostante che i popoli facciano uno o più procuratori legittimamente, altri fanno fare ai detti notaj nuova procura con clausole che annullano la prima, e mentre che il legittimo procuratore crede comparire, subentra il falso e lo rimuove; per il che si è veduto molte volte seguirne inconvenienti di molta importanza; laondè per toglier via le dette falsità si supplicano le VV. SS. serenissime a voler decretare che quand' occorrerà fare vedute generali debbano i giusdicenti mandare le solite citazioni quindici giorni innanzi, con ordine che debbano il primo giorno di festa, all' ora della messa, dopo la notificazione, fare i loro procuratori in chiesa od in piazza, conforme al solito, con dichiarazione che tutti quei procuratori che saranno fatti dopo detto giorno ed ora siano nulli e di niun valore per quella veduta tanto; che a questa maniera le cose cammineranno per buon termine.

2° Che sia medesimamente ordinato e sia decretato che non possa farsi in detti casi più di un procuratore per villa, perchè sogliono farsene due, che causano più

spesa ai popoli e più confusioni, e che le ville ch' eccedono cento fuochi possano eleggerne sino a due.

3° Nelle cause criminali, per la malizia degli uomini, da poco tempo in quà è stato introdotto di somministrarsi alla Corte più volte testimonj, a tale che quando i poveri rei pensano essere alla fine della causa allora incominciano, e ciò avviene dalla malignità dei Corsi i quali stanno sopra la vendetta e pensano consumare il loro nemico, acciocchè quando ben resti assoluto almeno per la lunga carcerazione ed eccessive spese resti affatto rovinato. Che per onde siano servite ordinare e decretare che nelle cause criminali non possa nè sia lecito, così al fisco come alla parte offesa, somministrare nè esaminare testimonj per informazione della Corte, eccetto che prima d'assegnarsi le difese, che così facendo la giustizia camminerà dirittamente nè sarà accompagnata dalla malignità.

4° E piacciuto alle VV. SS. serenissime continuare il decreto grazioso a favore dei banditi per molti e molt' anni, il che apportava assai bene nell' isola, poichè sotto quella maniera si venivano ad estinguere le inimicizie di Corsica, nel quale poi non è parso alle VV. SS. serenissime perseverare avendo provvisto in altra maniera; e perchè giudicano i detti popoli che non sia bene così totalmento levar la speranza ai poveri banditi e che sarebbe causa di metterli in maggior disperazione e fare che seguissero maggiori eccessi, per questo supplicano le VV. SS. serenissime di voler continuare esso decreto, cioè nei delitti di caldezza perchè sono degni di compassione.

5° Fu decretato molti anni sono, a richiesta del capitano Gio. Battista da Sarola oratore, che non si dovesse accettare denunzie e notizie se non vi fosse il nome del denunziante, il quale dovesse dar sicurtà di verificazione e di pagare le spese in caso di soccombenza; nulladimeno che questo sia ottimo decreto, viene violato perchè ad ogni modo dai cancellieri sono accettati, e viene ad esser la rovina di là da' monti, andando l'uno e l'altro a gara d' offendere il loro nemico senza soggetto di pagamento nè di spesa alcuna. Per questo supplicano le VV. SS. serenissime a voler ordinare ossia decretare che quando i signori commissari o cancellieri accetteranno simili denunzie ossia notizie senza il nome del denunziante con dar la detta sicurtà, salvo in caso d' omicidj, siano essi obbligati pagare ai rei tutti i danni, spese ed interessi che per tal causa patissero, non essendo fatta la giustizia che per dar castigo a quelli che falliscono e non per fare le vendette di alcuno.

6° E fatta la tariffa de' cancellieri e tuttavia è poco osservata perchè si fanno pagare come più loro torna comodo, ancorchè dai signori commissari generali si fosse posta pena; il che causa grandissimo danno ai poveri venendo loro tolta la roba loro contro la volontà delle VV. SS. serenissime che vi hanno provvisto e colla disposizione dei capitoli di Corsica e coi decreti che intorno a ciò fecero ottimamente i signori commissari generali; per onde pregano le VV. SS. serenissime a voler ordinare che dai detti cancellieri debba esser tenuta in una tavola la tariffa

fatta al tempo degli statuti di Corsica, e sotto essa quella che hanno fatta detti signori commissari con obbligo di metterne una copia attaccata nel portico del signor commissario d' Ajaccio e luogotenente di Sartene, ed un' altra nella sala dell' udienza come si stila alla Bastia ; con dichiarazione che debbano essa copia sempre mantenervi a fine che ognuno possa vedere il fatto suo, con mettere quella pena ai detti cancellieri che loro parrà ragionevole in caso di transgressione.

7 Sogliono gli esecutori che vanno fuori per la giuridizione a portare le citazioni criminali, per levarsi il travaglio d'andare da una villa all'altra, riferire d' aver presentato le citazioni delle quali i poveri uomini non ne hanno notizia alcuna, e bene spesso a richiesta del nemico, per premio che da loro ricevono, sogliono fare tali riferti; per il che si è visto che i poveri uomini si trovano banditi e condannati senza che ne abbiano notizia alcuna. Laonde pregano le VV. SS. serenissime a voler decretare che di tutte le citazioni e contumacia in cause criminali ne debba esser lasciato copia ai rei come si costuma alla Bastia ed in tutto il dominio delle VV. SS. serenissime, con dichiarazione che l' esecutore non debba aver fede eccetto se presenta e lascia copia ai rei alla presenza di due testimonj dei quali ne debba far nota sotto dette citazioni ossia contumacia, il che non facendosi sia dichiarato il tutto per nullo affinchè i cancellieri abbiano da far usare questa simile diligenza ed operare che le cose camminino per realtà.

8° Vi è una introduzione, Signori serenissimi, nelle parti di là da' monti la quale viene ad essere la rovina di quei paesi, ed è che si concedono le licenze generali di sospetto colle quali sebben non hanno instrumento nè esecuzione fanno pagare ai poveri ben spesso quello che non devono, conciossiachè non ponno poi i poveretti andare ragunando se l' hanno potuto o non potuto prendere, e particolarmente vien questo fatto dai mercadanti i quali se ne vanno alle ville con simili licenze e si pagano di quello che più loro piace, onde restano grandemente gravati i popoli, ed ancorchè sia conosciuto dai giusdicenti, non sanno essi come fare per levare questa così pessima introduzione per non acquistare malevoli detti mercadanti ed altri. Perciò si supplica voler decretare che non si debba più concedere licenza generale tanto e contro i particolari, tampoco constando che possedono beni, avendo così le VV. SS. serenissime provvisto e per la disposizione degli statuti e per altro decreto ad istanza dell' oratore di là da' monti.

9° Nelle cause civili non manca che talvolta non vengano fatte falsità; e ciò per aver riferto aver presentato citazione e non esser così effettivamente, talchè si è visto che molti sono caduti in certa pena senza pur che ne abbiano avuto la minima notizia. Però per troncar anche queste tali falsità che sia ordinato che della predetta citazione e della contumacia ne sia lasciato copia al reo alla presenza di due testimonj, come nelle cause criminali, sotto pena d' esser il tutto nullo.

10° Sono alcuni anni ch' è finito il donativo che gli uomini di là da' monti fecero alle VV. SS. serenissime al tempo che si fabbricò la Torre dell' isola delle Sanguinare, e ciò nonostante non manca di riscuotersi continuamente; e, per quanto s' intende, ciò segue perchè i dodici di quà da' monti l' hanno fatto essi; e non essendo ragionevole che gli uomini di quà da' monti possano obbligare quelli di là da' monti, non avendo alcun' autorità di farlo, operando in tutto detti di là da' monti da loro stessi; per questo supplicano le VV. SS. serenissime a voler ordinare che più esso donativo non si riscuota, poichè potrebbe massime apportare fra quei di là da' monti e quelli di quà da' monti qualche scandalo d' importanza; non potendo gli uomini di là da' monti dove sono tanti signori e gentiluomini patire che gli uomini di quà da' monti debbano nè possano obbligarli; che nel resto, quando le VV. SS. serenissime vorranno donativi ed altre cose dagli uomini di là da' monti, dovranno restar certi che non saranno restivi nè inferiori di volontà e prontezza agli uomini di quà da' monti, come si sono visti molti esempj per il passato.

11° Le tre pievi d'Ornano, Talavo e Cauro hanno fabbricato alle marine, come sanno le VV. SS. serenissime, alcune torri, ed hanno per esse molti anni pagato buona somma di denari, e perchè è molto tempo che desiderano i conti, non è stato possibile che li abbiano potuti avere. Ora essendo finite tutte le torri ch' essi dovevano fabbricare, supplicano le VV. SS. serenissime a voler ordinare che siano fatti i conti loro con

notare il debito e credito a fine che sappiano come passano le cose loro, e che detti conti debbano farsi quì con dett' oratore poichè in Ajaccio non hanno mai potuto averli.

12° Anticamente solevano le VV. SS. serenissime far vendere in un luogo indicato il ferro, del Castellano d'Ajaccio, in pezzi, il che era di molto beneficio ai popoli poichè avevano il prezzo fermo di due soldi la libbra, ed erano sicuri di averne ad ogni loro comodo; e da alcuni anni in quà pare siasi dismesso di così fare, per il che i popoli ne vengono a restar mal serviti, conciossiacosachè i mercadanti lo vendono ora a quel prezzo che più loro torna comodo, e quel che è peggio non ponno averne per i bisogni loro; per il che ben spesso ne patiscono le seminazioni. Si supplicano peronde le VV. SS. serenissime a voler ordinare che sia esso ferro venduto al solito dal Castellano, perchè oltre che daranno soddisfazione ai loro poveri vassalli che non saranno gravati più del giusto, verrà la Camera serenissima ad avantaggiarsi assai, poichè il guadagno che fanno essi mercadanti entrerà in Camera.

13° Le strade di Corsica, e particolarmente quelle di là da' monti, sono le più ardue che oggi si trovano al mondo, poichè sono venute a segno tale che non vi si può andare, e se non se le dà qualche provvigione verranno peggiori, onde non solo si verrà a perdere il traffico da un luogo all' altro, ma di più in casi di bisogno non potranno le VV. SS. serenissime mandare attorno artiglierie, soldati, nè altro; e perchè, come sanno, le strade sono le più princi-

pali cose che devono essere nei luoghi, per questo e perchè per grazia di Dio le parti di là da' monti sono più popolate, nobili e ricche che non sono mai state, così anche desiderano che si possa andare attorno comodamente senza intoppo nè pericolo alcuno, e per onde supplicano le VV. SS. serenissime a voler eleggere nelle parti di là da' monti un commissario sopra le strade che abbia l'autorità e bailia che ha quello di quà da' monti, poichè vigilando esso sopra questo particolare camminerà questo negozio facilmente, ed essi popoli non possono desiderar cosa più grata; e perciò sperano essere dalla benignità loro compiaccinti massime che questa spesa che è poca, è all'incontro di molto giovamento, nè la Camera serenissima viene ad averne giattura alcuna.

14° Che sia ordinato che tutti i decreti e grazie ottenute e da ottenersi dagli oratori debbano stare in mano ai sei di là da' monti i quali debbano consegnarseli di vicenda in vicenda l'uno all'altro, acciocchè quando i poveri uomini ne avranno bisogno sappiano a chi ricorrere.

15° Fu appoggiato a Gio. Geronimo Ponta la cura di fabbricare il ponte del Cavone ed alcuni bracciuoli di Campoloro con obbligo di doverli perpetuamente mantenere acciocchè comodamente potessero i viandanti passare senza bagnarsi, per il che fu dato ed assegnato lire quattrocento l'anno, e nulladimeno ha non solamente mancato di fabbricare il ponte maggiore comodamente, poichè l'inverno conviene che si passi a guazzo, ma più, tralasciato di fare i

bracciuoli; e se pure ne ha fatto qualcheduno sono in maniera tale che malamente servono, mancando loro sempre qualche cosa, per cui i popoli restano mal soddisfatti e serviti da lui che si prende il loro denaro senza compire all' obbligo suo ; a tale che ogni giorno bisognerebbe essere in lite con esso ; che per onde supplicano le VV. SS. serenissime che vogliano in questo particolare prendere qualche rimedio acciocchè i denari dei popoli non siano così male impiegati, con ordinare ch' esso debba fra termine limitatogli dalle VV. SS. serenissime aver accomodato, fabbricato ed acconcio il ponte maggiore cogli altri bracciuoli, a giudizio e soddisfazione dei sei di là da' monti, con dichiarazione che mai non possa prendere il salario che prima non abbia fede d' anno in anno da essi, d' avere mantenuto detto ponte e bracciuoli comodamente alla forma dell'obbligo suo, acciocchè abbia pensiero di compire; perchè quando non gli piaccia il partito, ancorchè si sia obbligato per instrumento, non mancheranno altri che l' accetteranno e compiranno assai meglio di quello che ha fatto egli.

16° Nascono nell' elezione dell' oratore molti disordini ed inconvenienti per le grandi attendenze e concorso di persone; per levar simili disordini e spese ai popoli di far procurazioni, pregano le VV. SS. serenissime a voler decretare che dett' oratore sia fatto dai sei come fanno i dodici di quà da' monti e si è fatto per le altre volte di là da' monti, imperocchè essendo essi sei dei principali di quella provincia non

Digitized by Google

metteranno le mani che in persone meritevoli quando non fossero di essi medesimi.

17° Essendo il sotto cancelliere d' Ajaccio ufficio di molta importanza, quanto a quello che risguarda il comodo ed incomodo dei popoli, per questo pregano le VV. SS. serenissime a voler ordinare che il sotto cancelliere d' Ajaccio sia messo all'attendenza e che debba esser dato dall'illustrissimo ufficio di Corsica a fine che abbia considerazione di mettervi persona onorata e che non abbia interesse nel luogo, e che nel resto il suo salario sia di lire 25 il mese ed altre regalie che tutti hanno obbligo di pagare ai cancellieri.

18° E stato sempre per antico solito nell' isola di Corsica che non si dovesse pagare alla Camera eccetto che una taglia sola per fuoco; ora da alcuni anni in quà, contro l' antica usanza, non mancano alcuni, che stanno con padre e fratello, di esser astretti a pagare più taglie, per il che i popoli ne sclamano venendone ad esser gravati fuori del giusto; perciò ricorrono ai piedi delle VV. SS. serenissime pregandole a volerli mantenere nel modo che li hanno mantenuti fino a quì, con decretare non esser lecito che quelli che stanno insieme con il padre o fratello o zj debbano nè possano esser astretti nè obbligati a pagare fra tutti, mentre staranno insieme, che una sola taglia.

19° Hanno medesimamente introdotto da poco tempo in quà di far pagar le taglie al vicino o parente quando non trovano da pagarsi in casa del debitore, cosa che non si usa in alcuna parte del mondo, avendo assai che fare quei poveri uomini a pagare la loro;

Digitized by Google

per onde si supplicano le VV. SS. serenissime a voler provvedere ed ordinare che per l' avvenire non debbano nè possano essi vicini o parenti essere astretti per dette taglie poichè non è ragione ; ed hanno i ministri delle VV. SS. serenissime comodità di farli pagare col prenderli i beni e far altre cose, senza molestare i poveri che pur troppo stentano per vivere.

20° Le carceri d' Ajaccio sono le più tristi che possano ritrovarsi , nelle quali vi si ammalano tutti quelli che vi vanno, e perciò fu supplicato alle VV. SS. serenissime che volessero ordinare fossero racconcie del che furono i popoli compiacciuti , perchè infiniti , per non poter andare in dette carceri , si lasciano piuttosto bandire e condannare; tuttavia non sono mai state racconcie. Perciò si pregano le VV. SS. serenissime a voler ordinare di nuovo che siano racconcie ed accomodate a segno che vi si possa abitare.

21° Si richiede che sia per decreto delle VV. SS. serenissime ordinato e decretato che tutti i capitoli e grazie che sono state e saranno ottenute dagli oratori siano ed esser debbano osservati come i capitoli di Corsica.

Delle VV. SS. serenissime ,

Devotissimo servitore ,
Secondo Pozzo di Borgo.

Digitized by Google

1598 die 3 decembris.

Responsum serenissimi senatûs serenissimæ Reipublicæ genuensium ad calculos est, quod magnificum officium Corsicæ capitula superius descripta aliaque videnda videat et consideratis debite considerandis referat quid videndum censeat.

ANDREAS.

1598 ai 10 decembre.

L'illustrissimo magistrato di Corsica ha più volte considerato e maturamente, le richieste fatte dai sei di là da' monti, ed udito il nobil Secondo Pozzo di Borgo oratore dei popoli, e tutto quello che ha voluto dedurre intorno ad esse rispettivamente; per questo sarebbe di parere che si rispondesse per decreto in tutto come appresso, sotto correzione delle VV. SS. serenissime:

Alla 1ª, che si consente in tutto conforme alla richiesta, e quello che si osservasse in contrario non abbia alcun effetto o vigore; il magnifico commissario d' Ajaccio sia tenuto a far che ne segua l' esecuzione.

Alla 2ª, che si concede quel che vien ricercato in conformità di essa.

Alla 3ª, che poichè vi sono statuti formati con buon ordine i quali devonsi osservare, non si consente cosa alcuna, anzi si riprova.

Alla 4ª, che si avrà considerazione ad altro tempo di quel che richiedono.

Alla 5ª, che fu provvisto ad istanza del capitano Gio. Battista da Sarola oratore, l' anno 1582 al 1° di decembre, in conformità anche degli statuti, e perciò si osservi, ed il commissario, cancellieri e giusdicente di Sartene siano obbligati a far che ne segua l' osservanza sotto pena ai magnifici commissari arbitraria.

Alla 6ª, che si ordini ai cancellieri che debbano tenere la copia delle tariffe affissa ad una tavola nella cancelleria ed altra nella sala del commissario e luogotenente rispettivamente e di continuo; acciocchè ognuno possa vederla pubblicamente, sotto qualunque pena ai magnifici sindicatori arbitraria; i quali magnifici sindicatori debbano investigare s' è stato osservato quest' ordine e punire chi avesse mancato al suo debito come loro parrà che convenga, e sotto l' istessa pena il commissario e luogotenente rispettivamente siano obbligati che così s' osservi.

Alla 7ª, che dallo statuto criminale di Corsica sotto rubrica del modo di procedere, si devono fare le citazioni criminali in iscritto e lasciarne la copia, per questo si comanda l' osservanza di essi e s'impone al cancelliere che così eseguisca sotto qualunque pena anche di privazione d' ufficio al Senato serenissimo ossia ai magnifici sindacatori arbitraria; e si ordina al magnifico commissario e luogotenente, sotto l'istessa pena, subito facciano eseguire questa deliberazione, poichè fia conforme

Digitized by Google

agli statuti ed al giusto, che così anche si osserva di quà da' monti.

All' 8ª, che dagli statuti di Corsica non è permesso di concedere licenza di sospetto generale se non servata la forma dello statuto, che bisogna che consti del credito, perciò ostandovi essi statuti non si devono conceder licenze generali; per questo si dichiara che tutte le licenze generali che fossero concesse non abbiano alcuna esecuzione o vigore, anzi siano rivocate e nulle, nè possa il commissario e luogotenente rispettivamente concederne a qualsivoglia, ma solo possa consentire le licenze di sospetto particolare alla forma degli statuti e non altrimenti; e quando siano eseguite alcune licenze generali o concesse, sia obbligato il commissario, che per tempo vi fosse, di pagare del suo proprio tutti i danni e spese di giornate ed altri interessi che perciò fossero patiti da qualsivoglia, e siano anche obbligati i magnifici sindicatori condannare il commissario e luogotenente al rifacimento di essi danni sommariamente conosciuta la verità del fatto.

Alla 9ª, che si osservi per l' avvenire la forma solita e quella degli statuti.

Alla 10ª, ch' è negozio che merita maggior considerazione.

All' 11ª, che i conti sono tutti notati, e che se ne diano loro più copie.

Alla 12ª, che non si provveda cos' alcuna.

Alla 13ª, che si concede quello che ricercano, però l' elezione spetti al detto magitrato di Corsica,

e per questa prima deputazione si consente che i sei facciano la nominazione di cui le parrà, purchè sia approvata dal detto magistrato, la quale serva per questa volta tanto, ed il salario non debba eccedere quello che ha il commissario delle strade di quà da' monti e s' intenda che sia a spese dei popoli e non della Camera.

Alla 14ª, che si comanda che si osservi in tutto come si ricerca e che gli oratori debbano per iscritture consegnare le richieste che si portassero dalle VV. SS. serenissime autenticate.

Alla 15ª, che acciocchè Gio. Geronimo Ponta compisca l' obbligo che ha per contratto colla Camera, si ordina al commissario che innanzi che paghi o sborsi alcun denaro al detto Gio. Geronimo come si suole per quartiere, si certifichi ch' egli per sua parte abbia compito l' obbligo e concerto preso circa il ponte o ponti, e perciò ne abbia la relazione ed informazione così dai sei della giuridizione come da altri che gli paresse, di modo che si provveda che il concerto s' eseguisca, e questo s' intenda tante volte quante sarà l' occasione del pagamento, il quale non si dovrà mai fare che prima non preceda la detta giustificazione e di questa giustificazione si debba ogni volta far menzione nella partita la quale non possa esser accettata al detto commissario dal magistrato di Corsica mentre sia scritta diversamente e senza questa fede; ed inoltre si dichiara che detta informazione dei sei ed altri si debba ricevere per scrittura pubblica e descrivere nelle partite ogni volta.

Alla 16ª, che nell' elezione dell' oratore intervengano i procuratori dei popoli i quali dovranno farsi per mesi diciotto tanto ed a voti, con intervento del commissario, e detta elezione si faccia nella veduta ordinaria della venuta dei commissari, nè si possa ad altro tempo poichè così ricerca la qualità della causa per schivare spesa ai popoli; nel resto si osservino gli ordini sopra ciò fatti i mesi passati ad istanza del detto nobil Secondo Pozzo di Borgo, i quali restino in suo vigore non ostante il contenuto in questa richiesta.

Alla 17ª, che si osservi il solito.

Alla 18ª, che vi è provvisto di buoni ordini anche per la forma degli statuti, se ne raccomandi l'osservanza nè si permetta dal commissario e luogotenente che altrimente s' eseguisca.

Alla 19ª, che si osservi il solito.

Alla 20ª, che si darà ordine al commissario per il racconcio delle carceri il quale si risolve e delibera.

Alla 21ª ed ultima, che si provvede in tutto conforme alla richiesta.

Segue il decreto conforme.

SERENISSIMO, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

Fu deliberato dall' illustrissimo magistrato di Corsica che dovesse concedersi ai popoli di là da' monti il commissario delle strade che da essi era dimandato,

Digitized by Google

questo a loro spese e beneplacito, provvigione veramente ottima ed in conformità di quanto era il loro desiderio; e perchè questo beneplacito pare che dalle VV. SS. sia stato limitato in anni tre, differente a quanto hanno ricercato, poichè in sì breve tempo non potrà l'eletto far frutto, ed anche perchè son di parere che sia necessario conferirsi questa cura e beneplacito colla speranza che chi pervenisse farebbe camminar l'opra più facilmente, oltre che conviene che sia data in persona pratica che metta amore all'impresa, cosa che non può venire quando si tratti di così poco tempo che più presto sarebbe per sconcertare il negozio che per raccomodarlo, vedendosi ben spesso che quello che vien fatto da uno dall'altro è rovinato, e poichè, signori serenissimi, la soddisfazione dei popoli è che si deputi a beneplacito e non si tratta l'interesse della Camera nè di terzo ma di spese loro particolari, nè meno di amministratore di giustizia nè meneggio di denari, ma anzi di una cosa molto minima ed all'incontro di assai giovamento; supplica per questo le VV. SS. serenissime Secondo Pozzo di Borgo oratore che vogliano esser servite conformarsi a quanto è stato riferto da detto illustrissimo magistrato, poichè massime di quà da' monti il commissario delle strade è sempre stato eletto a beneplacito, e quello che v'è ora è il medesimo e ne vedono sortir buon effetto, della cui grazia non si tengono i popoli di là da' monti men meritevoli; che del resto sappiano le VV. SS. serenissime che se quello che sarà a questa

Digitized by Google

cura deputato non farà il debito suo non sarà dai nobili sei della provincia e procuratori della giuridizione, che spendono il loro denaro, lasciato camminar innanzi. Sperando quanto sopra ottenere dalla loro benignità, loro prega dett' oratore ogni felicità ed aumento di stato.

Delle VV. SS. serenissime,

Devotissimo servitore,
Secondo Pozzo di Borgo.

Segue il decreto conforme.

Gio. Bartolomeo Saoli commissario d' Ajaccio.

Essendosi fatto dall'eccellentissimo Francesco Maria Lomellino governatore del regno di Corsica, con partecipazione nostra, in virtù di lettere dell' eccellentissimo magistrato di Corsica del 19 di agosto 1658, capitoli circa la reforma dell' elezione dei nobili sei di quà da' monti del tenore da registrarsi in piedi di questa, e volendo noi per l' esecuzione del contenuto di essi capitoli venire alla confezione del bussolo di detti sei alla forma di detti capitoli nella quarta festa di Natale; pertanto in virtù della presente si fa intendere a tutti i popoli e persone, tanto di questa nostra giuridizione quanto della signoria della Rocca, che da quì a tutta detta festa quarta di Natale prossimo debba ogni villa aver constituito il suo procuratore per l' effetto suddetto, e detti procuratori comparire quì detto giorno per far detto bussolo come sopra; e ciò

sotto pena di scudi cinquanta, tanto ai popoli in comune che non avessero fatto detta procura, quanto ai procuratori constituiti ch' eletti non fossero comparsi.

Ed acciò possa pervenire a notizia d' ognuno se ne fa la presente pubblica grida da pubblicarsi nei luoghi soliti e consueti.

Dato in Ajaccio ai 20 novembre 1658.

Capitoli della riforma circa l' elezione dei nobili sei di quà da' monti fatti dall' eccellentissimo signor Francesco Maria Lomellino general governatore con participazione del magnifico signor Gio. Bartolomeo Saoli commissario d' Ajaccio in virtù di lettere dell' eccellentissimo magistrato di Corsica dei 19 agosto 1658 od altro più vero tempo.

1° Che si faccia un bussolo di trenta persone, cioè cinque per la pieve d' Ajaccio, cinque per la pieve di Celao, cinque per la signoria di Leca, dieci per le tre pievi di Cauro, Talao ed Ornano, e cinque per la signoria della Rocca.

2° Che detti trenta passino a palle sotto i procuratori delle ville come si faceva prima, e chi avrà i due terzi dei voti resti eletto, ed essendovi maggior numero di voti favorevoli resti eletto chi ne avrà più.

3° Che detta nomina si faccia dai procuratori dei luoghi delle suddette pievi e dai sei che saranno in piedi.

4° Che detto bussolo si faccia in questo governo, alla presenza del signor commissario presente, da pra-

Digitized by Google

ticarsi circa l' elezione anzi circa l' estrazione nel governo venturo.

5° Che l' estrazione dei nobili sei dal detto bussolo si faccia nel principio del governo quando si farà la veduta, ed i primi sei estratti s' intendano eletti, quando non vi ostasse qualche eccezione alla forma di questi capitoli.

6° Che, dopo fatta detta estrazione, si compisca il bussolo d' altri sei in luogo degli estratti ed in luogo dei morti naturalmente o civilmente, da farsi dai procuratori delle ville e nobili sei nuovamente estratti alla forma suddetta.

7° Che nel bussolo suddetto non vi possa essere più di uno per luogo.

8° Che nei nobili sei estratti non vi possa restare più di uno per famiglia.

9° Che chi sarà eletto abbia la vacanza di tre governi dopo finita la carica.

10° Che il bussolo consista in cinque sacchetti in ognuno dei quali rispettivamente siano i nomi imbussolati per le pievi rispettivamente, come sopra, da restare detti sacchetti in una cassetta una chiave della quale stia appresso al signor commissario e l' altra appresso il nobile sei del mese.

11° Che non possa esser eletto alcuno che non sappia leggere e scrivere e che siano almen d' età d' anni trenta compiti.

12° Che quando fra giorni quattro non si accordassero a compire il bussolo restino eletti quelli che avessero più voti favorevoli.

Digitized by Google

13° Che nell' elezione di detti nobili sei debbano osservarsi gli altri ordini che vi fossero, escluso però quelli che contrariassero a questi capitoli.

14° Che si esortano i procuratori delle pievi che avranno da dare il loro voto per quelli che si avranno da imbussolare, ad aver considerazione di eleggere persone utili al servizio pubblico e ad aver riguardo che a poco a poco tutti i luoghi abbiano soddisfazione di avervene qualcheduno quando vi siano degli abili.

15° Che, riguardo alle tre pievi di Cauro, Ornano e Talavo, s'abbia avvertimento che quella di esse tre pievi, la quale il biennio antecedente non ne avrà avuto ne abbia, e così continuamente a vicenda, e s' intenda estratto e si debba estrarre nel seguente biennio quella delle tre che non sarà toccata alla sorte prima.

16° E per l' osservanza dei seguenti capitoli spetti al signor commissario il provvedere coll' appellazione all' illustrissimo signor governatore quale ritardi l' esecuzione per il termine di un mese, da cominciare il giorno dell' appellazione interposta, nel qual termine chi appellerà debba ottenere provvigione da sua Eccellenza, altrimenti s' intenda valido ciò che avrà ordinato il signor commissario.

17° Che se nel praticare questi capitoli occorrerà qualche inconveniente, possa l'eccellentissimo signor governatore *pro tempore* dichiarare e provvedere all' inconveniente secondo che gli parrà.

1658 ai 7 di novembre, in Salotto di S. E.

L' eccellentissimo signor Francesco Lomellino general governatore del regno di Corsica ed isola di Caprara, avendo fatto i soprascritti capitoli con participazione del magnifico signor commissario d'Ajaccio in esecuzione delle lettere dell' eccellentissimo magistrato di Corsica, ha ordinato ed ordina che si osservi in tutto come in essi; e così per testimonj il magnifico Francesco Castagnola cancelliere d' Ajaccio, e Gio. Agostino Rappallo portiere, chiamati.

Giacomo Fabiano cancel.

FINE DELLE ADDIZIONI INEDITE ESTRATTE DAL LIBRO ROSSO D' AJACCIO.

Digitized by Google

ADDIZIONI INEDITE

AGLI

STATUTI DI CORSICA

ESTRATTE

DAL LIBRO ROSSO DELL' ISOLA.

Digitized by Google

ADDIZIONI INEDITE

AGLI

STATUTI DI CORSICA

ESTRATTE

DAL LIBRO ROSSO DELL' ISOLA.

Capitoli intorno alle torri e torreggiani.

Essendo venuto a notizia dell' illustrissimo signor Gio. Battista Durazzo generale governatore in Corsica, che in tutte le torri non si fanno le dovute guardie , e che i capi e torreggiani d' esse molte volte lasciano le torri in abbandono e vadino in compagna a far le loro faccende, e che non facciano i dovuti fuochi per dar segno, alle altre torri e vascelli, di Corsari ; che per questo molte volte i naviganti restano preda di essi ; perciò in osservazione delle lettere del serenissimo Senato, date sotto il 17 maggio 1612 , ha ordinato gl' infrascritti capitoli da mandarsi in tutte le

Digitized by Google

torri dell' isola, tanto di quà quanto di là da' monti, da osservarsi dai suddetti capi e torreggiani sotto le pene che qui sotto saranno e s' anderanno dicendo.

1° Che tutti i capi di torri e torreggiani siano obbligati e debbano stare alle loro torri continuamente e non lasciarle senza guardia, e se di giorno loro occorresse, per qualche bisogno urgente, uscirne, uno di loro possa farlo, con questo però che debbano alla sera ridursi di nuovo a dormire in essa, sotto pena di anni due di galera ed ogni altra pena arbitraria a sua Signoria illustrissima.

2° Che ogni mattina innanzi il levar del sole ed ogni sera dopo che il sole sarà tramontato, siano obbligati e debbano ascendere ossia salire in cima delle torri a far discoperta, e se vedono vascelli di corsari, e vedendone in qualsivoglia tempo, fare i soliti segni di fuochi, fumo ed altri segni che faranno a proposito, tanto alle torri vicine come ai vascelli che navigassero per quei contorni, sotto le istesse pene narrate di sopra.

3° Che non possa loro servire la scusa di non cadere nelle suddette pene, mentre comparissero vascelli di corsari e non avessero fatti i dovuti segni, di dire di non averli conosciuti per corsari, e poi fossero stati veduti e riconosciuti per tali; nè possano lasciare persona alcuna in suo luogo in dette torri se non di quelli che sono pagati per dette guardie, sotto l'istesse pene narrate di sopra.

4° Sempre che saranno dimandati ossia chiamati dai naviganti o passaggieri che capitassero sotto di

Digitized by Google

esse per intender nuove se quei mari sono sicuri e liberi , e non saranno pronti a risponderli, del che se ne stia alla deposizione con giuramento di due almeno di detti naviganti o passaggieri a giudizio di sua Signoria illustrissima, cadino nell' istesse pene contenute di sopra.

5° Che ogni sera tutte le torri debbano fare il solito fuoco all' ora debita e rispondersi con esso una volta, sotto l' istesse pene per coloro che mancassero , conforme di sopra.

6° Che tutti i commissari , luogotenenti ed altri giusdicenti , nelle loro giuridizioni rispettivamente , debbano contro i trasgressori procedere sino alla sentenza esclusive, la quale sua Signoria illustrissima si riserva in lei ; come anche di accettare e non accettare le difese che per parte di essi delinquenti saranno fatte , secondo che giudicherà più espediente convenirsi.

7° Che per i suddetti capitoli non s' intenda esser derogato a qualsivoglia altro obbligo che detti torreggiani avessero per innanzi, ma restino nel loro vigore , ed a detti s' intenda esser aggiunto di vantaggio.

8° Che i suddetti capitoli debbano essere intimati a tutti i torreggiani , e di più ne sia mandato copia in ognuna di dette torri , acciò ognuno possa sapere l' obbligo che avrà.

Dato nella cittadella della Bastia ai 27 maggio 1612.

Digitized by Google

L' illustrissimo signor Gio. Battista Durazzo generale governatore in Corsica.

Memore sua Signoria illustrissima degli ordini fatti i giorni passati da osservarsi dai capi e torreggiani delle torri dell' isola, ed avuta nuova considerazione al 1° capitolo per il quale pare che venga proibito ai detti capi e torreggiani di esse il poter dormire fuori delle torri; perciò riformando il detto capitolo 1°, si dichiara e consente, che sia lecito ai capi e torreggiani di dette torri, i quali fossero tanto lontani dai luoghi da potersi provvedere delle provviggioni del vitto che non potesserò andare alla mattina e ritornare alla sera nelle loro torri, quando realmente fossero andati per detto effetto, che possano dormire da una sino a due notti fuori di esse, secondo che comporterà la distanza del luogo, a giudicio dei giusdicenti ai quali dette torri fossero soggette, e così quando andassero a prender la loro paga; intendendo che solamente uno di loro, per torre, alla volta possa uscire per detta causa o cause; nel resto conforme al contenuto in essi capitoli come in tutti gli altri capitoli fatti.

Dato nella Bastia ai 7 giugno 1612.

DUCE E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Giacchè gli uomini corsi, poco considerando al buon stato loro, ed abusando della debolezza delle pene

che sono talora prefisse ai delinquenti e degl' indulti concessi, non hanno curato nè temuto il castigo statuito a coloro che vanno a stipendio di principi e si partono senza licenza; ed hanno, contro gli ordini espressi pubblicati in Corsica, poco curato il contravvenire, anzi hanno contravvenuto e fatto quello che non conviene nè all' obbligo nè all' ubbidienza; per questo il serenissimo duce, gli eccellentissimi governatori e gl' illustrissimi procuratori della serenissima Repubblica di Genova, per frenare cotanta audacia e temerità, hanno stabilito ed ordinato e per loro ordini provvisto in tutto come in appresso:

Che alcuna persona di qualunque grado, stato e condizione si sia non possa nè debba andare a servizio e stipendio di alcun principe o signore, ossia di alcun capitano od ufficiale fuori dell' isola di Corsica, sotto qualunque titolo, nome o pretesto, nè per se nè per altri, prendere denari o pagarne per questo effetto, nè meno indurre, cercare, tentare o sollecitare alcuno direttamente od indirettamente, anche per lettere, doni od altri mezzi, acciò si diano, paghino o prendano denari, e ciò sotto pena di dieci anni di galera; e nell' istessa pena incorrano tutti coloro che intorno alle suddette cose ed ognuna di esse rispettivamente daranno consiglio, ajuto o favore, o contrafacessero. E questo s'intenda senza pregiudizio di quelle licenze che già fossero state concesse in iscritto dal Senato serenissimo, le quali restino nel loro vigore e ciò non ostante la disposizione di detto statuto ed ampliazione del 22 decembre 1594.

Medesimamente tutti coloro i quali prenderanno stipendio da principi ed altri come sopra, ancorchè colle debite e dovute licenze, non possano, sotto la medesima pena, anche poi finito lo stipendio, ritornar nell' isola di Corsica senza che preceda la licenza e consenso in iscritto delle loro Signorie serenissime.

Rimanga però in suo vigore e fermezza la proibizione e pena stabilita contro tutti i feudatarj i quali scientemente ciò consentiranno o permetteranno nei loro territorj, e l' imbarco negli scali e spiaggie delle loro giuridizioni e feudi, e non impediranno e con effetto lo proibiranno, come si dichiara per i suddetti ordini del 22 decembre 1594, pubblicati in Corsica e registrati negli statuti criminali al capo 76, ai quali non s' intenda per la suddetta provvigione in parte alcuna derogato.

Nè anche per questo si deroghi al decreto del 26 aprile 1590 col quale è provvisto che quelli che hanno ottenuto o per l' avvenire otterranno licenza d' andare a servizio o stipendio d' alcun principe o signore non possano prendere o ricevere detto stipendio solamente mentre che attualmente e personalmente servono a detto principe fuori dell' isola di Corsica e di tutti i luoghi dello stato e dominio della Repubblica di Genova, sotto pena di perpetuo esilio e confiscazione di beni; per il quale anche dichiariamo che quelli che ricevono qualsivoglia dono o presente da principi forestieri contravvengono alla disposizione di quest' ordine ed incorrono

nella detta pena; il che tutto resti nel suo vigore e fermezza senza che per la suddetta provvigione si venga a derogare a quest' ordine.

Di tutte le quali cose hanno le prefate serenissime Signorie ordinato che si faccia pubblica grida alla Bastia ed in tutti i luoghi dell' isola, acciocchè non si possa pretendere ignoranza.

Dato in Genova nel ducal palazzo ai 22 di novembre 1613.

Grida e proibizione di tagliar legni e legnami nell' isola di Corsica.

Conoscendo il serenissimo Senato i molti inconvenienti e pregiudizj i quali sono risultati finora dal tagliar legna d' abbruciare nei boschi pubblici e comuni dell' isola di Corsica, e con quanto poco riguardo e considerazione hanno curato, coloro che ne hanno avuto la licenza, che i boschi si conservino, ed anche affatto procurato di distruggerli; per questo, volendo le loro Signorie serenissime provvedervi per l' avvenire, per non continuare in maggior inconveniente, hanno ordinato che si faccia grida e proibizione per contenere ognuno in tutto e per tutto, e sotto le pene che si diranno appresso:

Che non sia lecito a qualsivoglia tagliare o far tagliare, nei boschi pubblici e comuni in tutta l'isola di Corsica, qualunque sorta di legne d' abbruciare o legnami, senza espressa licenza in iscritto del Senato serenissimo.

Digitized by Google

Che si proibisce ad ognuno, sia qualsivoglia, tagliare o far tagliare nei limiti della Bastia sino a Solenzara, e nel bosco di Danza, ed anche nel bosco del Pero, giuridizione d'Ajaccio, alcuna sorta di legne o legnami di qualunque sorta e qualità che siano.

Che non si possano, ancorchè con detta licenza, tagliare nè far tagliare alcuna sorta di legne o legnami dal 1° d'aprile sino al 25 di settembre, ma solamente sia lecito farlo dai 16 di settembre sino all'ultimo di marzo d'ogni anno.

Che nei suddetti boschi comuni o pubblici, ed anche in qualunque bosco particolare, non possano tagliarsi alberi di noci, olivi e frassi, o qualunque altra sorta di legnami da garibo senza espressa e particolare licenza in iscritto del Senato serenissimo.

Che siano obbligati coloro che taglieranno o faranno tagliare le legne colla detta licenza, condurle o farle condurre in questa città di Genova e non in altri luoghi.

Che coloro ai quali si daranno tali licenze debbano dar sicurtà in Camera del nuovo magistrato di Corsica di eseguire ed osservare il contenuto in detti capitoli ed in ognuno di essi.

Che i contrafacenti incorrano in pena di scudi duecento per ogni volta, oltre la perdita delle legne e vascelli nei quali si caricassero.

Sia però lecito, non ostante quanto sopra, ai popoli dell'isola tagliare, per uso delle loro case, tante legne d'abbruciare, purchè non siano noci, olivi e frassi, nè meno legnami da garibo.

Di tutte le quali cose hanno ordinato le loro Signorie serenissime che se ne faccia pubblica grida in tutti i luoghi dell' isola, acciò nessuno possa pretendere ignorarle.

Dato in Genova nel palazzo ducale il 1° settembre 1613.

1612 die 21 novembris.

Serenissimus dux, excellentissimi gubernatores, et illustrissimi procuratores Reipublicæ genuensium, audita opinione per illustrissimum magistratum Corsicæ præsentata et rationibus coram eis deductis, et omnibus maturo examine præhabito consideratis ad calculos, decreverunt et decernunt post hac remitti non posse in milites ad portum Bastitæ ad portam Adjacii, ad citadellam Adjacii, et in locis S. Florentii, Calvi et Bonifacii, aliquos qui sint oriundi eorumdem locorum respective, et quod sint genuenses aut districtuales, vel filii genuensium aut districtualium; similiterque in dictis locis Calvi, Bonifacii et citadellæ Adjacii, ac etiam in præsidio S. Florentii admitti pro militibus nequaquam possint aliqui Corsi, prout ex forma ordinorum et decretorum extitit, minus in citadella prædicta admittentur deinceps aliqui uxorati in jurisdictione Adjacii, quia prohibuerunt hæc omnia expresse præfati serenissimus et illustrissimi domini ad calculos, non obstantibus quibuscumque concessionibus hinc retro factis tam per serenissima Collegia, quam per serenissimum Senatum,

ac etiam per magistratum Corsicæ, quas omnes concessiones seu litteras aut patentes prorsus revocarunt et revocant, ac inanes duxerunt et ducunt, ita ut nullam executionem in futurum obtineant, nec obtinere debeant, injuncta pœna jusdicentibus et officialibus secus facientibus, et hunc ordinem non observantibus, scutorum viginti aurei in auro pro quolibet milite admittendo, et toties quoties sequetur contrafactio et inobservantia, applicata pœna ipsa præfato magistratui Corsicæ et Cameræ ejusdem; intellecta tamen in qualibet parte hujus decreti et prohibitionis de militibus admittendis in cohortibus pedestribus, non autem pro militibus cohortium equestrium et ad hoc, ut unusquisque non ignoret prohibitionem ipsam, mandaverunt eadem serenissima Collegia in instructionibus jusdicentium describi et annotari.

Cæterum confirmantes ulterius præfata Collegia, decreta et ordines continentes unumquemque militem subjacere fationibus, et quidem personaliter et non per interpositam personam, decreverunt quoque nullum post hac a fationibus diurnis et nocturnis, comprehensa custodia turrium exceptum esse, sed teneri ad fationes ipsas, et personaliter, injuncta pœna jusdicentibus qui neglexerint et permiserint secus fieri, qua supra toties quoties negligentia et permissio evenerit, præter formam hujus decreti, tollentes ad cautelam omnes et quascumque exemptiones et concessiones hactenus factas, quibusvis personis, et denique executionem præmissorum omnium deman-

daverunt et demandant præfato illustrissimo magistratui Corsicæ, ad calculos.

1612 die 21 novembris.

Non possint post hac eligi in capitaneos cohortum militum pedestrium Bastitæ, citadellæ Adjacii, Calvi et Bonifacii,aliqui qui sint oriundi eorumdem locorum, et jurisdictionum respective, ita ut nemo in eo loco, in quo natus sit, eligi non debeat nec possit, quia sic prohibuerunt ac prohibent, ac decreverunt et decernunt serenissima Collegia ad relationem per illustrissimum magistratum Corsicæ præsentatam laudantis et memorantis, ac suadentis ex pluribus rationibus et causis in medium deductis, sic requirente custodia et regimine eorum locorum respective, et ita ad calculos duxerunt; similiterque non possint admitti nec eligi, minusque approbari in locumtenentes, signiferos, sargentes ac caporales dictorum militum pedestrium, aliqui in eis locis in quibus nati sunt, et respective, quia hoc etiam prohibuerunt prædicta serenissima Collegia, sublata auctoritate magistratui Corsicæ approbandi oriundos ipsos, ad calculos.

DUCE, E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Molto illustrissimo generale governatore, per non impedire il traffico delle legne di cotest' isola e la provviggione della città, abbiamo risoluto di dar licenza di tagliar legne in cotesti boschi pubblici, ed

accautelare, più che si può, che i boschi non si rovinino, ma si tagli in tempo e maniera lecita, nelle licenze che si anderanno concedendo, si specifica il luogo e tempo che si può tagliare, e ad ognuno si fa dare sicurtà quì idonea di scudi duecento di osservare detti ordini e non trasgredirli sotto detta pena; e desiderando noi che quello abbia effetto e che ognuno si contenga, ci è parso darvi parte di quello che si è risoluto, e mandarvi i capitoli e modi coi quali si concedono dette licenze, acciò provvediate che siano osservati intieramente, nè permettiate che alcuno tagli o faccia tagliare fuori del tempo e modo in dette licenze espresso; e quando abbiate notizia che alcuno ecceda o manchi, nel che si dovrà stare avvertito e vigilante per saperlo, glielo proibiate, e procediate contro i trasgressori, processandoli e condannandoli nelle pene espresse nella grida, dando quì subito notizia della condanna, perchè si scuoterà da lui o suoi promissori, e gli ordini e capitoli sono i seguenti:

Che non si possano tagliare o far tagliare solo legne d' abbruciare.

Che non si posssano tagliare o far tagliare, nei limiti della Bastia sino a Solenzara, e nel bosco di Danza ed anche nel bosco del Pero, giuridizione d' Ajaccio, alcuna sorta o qualità di legne o legnami di che sorta si sia.

Che non si possano in modo alcuno tagliare alberi di noce, olivo, abieto, pino, arzi, rovere, faggi, carpi e frassini, riservandosi questi per esser buoni da far legnami da garibo.

Che tutti gli alberi che si taglieranno si taglino a piano di terra, nè si possa lasciare tronco alcuno.

Che nei boschi, ove si taglierà, sia obbligato, chi vi taglierà o farà tagliare, levare e tagliare ancora i tronchi degli alberi che ivi fossero già stati tagliati, acciò detti alberi possano rinascere.

Che ove comincerà a tagliare o far tagliare si continui la tagliata in modo che si tagli tutto affatto e come si suol dire a reo, eccettuato gli alberi sopra proibiti.

Che sia obbligato, chi taglierà o farà tagliare, condurre alla città di Genova tutte le legne che avrà tagliate o fatte tagliare, almeno fra un anno dal giorno che se gli darà la licenza.

Che non si possa tagliare nè far tagliare in modo alcuno, salvo dal 15 di settembre a tutto il mese di marzo.

Che le licenze si concedino solo per un anno, e servino per tagliare solamente per il detto tempo dai 15 settembre a tutto marzo; e per condurre le legne tagliate a Genova per un' anno dal dì della data della detta licenza.

Che non osservando o contrafacendo in qualsisia delle suddette cose o qualsivoglia di esse, cada in pena di scudi duecento d' oro in oro, tante volte quante sarà contrafatto o non osservato; e di scudi duecento si fa dare a Genova buona sicurtà la quale si obbliga per colui a chi si dà la licenza, e per tutti coloro che taglieranno o faranno tagliare per esso.

Dovranno dunque i giusdicenti ed ufficiali di

Digitized by Google

Corsica provvedere che siano i suddetti ordini osservati intieramente, altrimenti procedere contro i trasgressori, processarli e condannarli, dando avviso a Genova delle condanne, acciò si possa scuotere dal principale o sicurtà.

Con nostre del 27 luglio vi dicemmo che avevamo moderate tutte le licenze concesse a chisivoglia di fabbricare o tagliar tavoleo qualsivoglia altro legname nei boschi pubblici di cotest' isola, e di poterne estrarre del fabbricato per tutto il mese di settembre, in maniera che, passato detto mese di settembre, esse licenze restino estinte, nulle e revocate, nè alcuno più se ne possa servire, riservate le licenze date ai padroni di barche di poter levare le legne d' abbruciare tagliate prima del mese d' aprile; e che faceste ciò pubblicare in cotest' isola, ed osservare, ordinando agli altri giusdicenti ed ufficiali facessero il medesimo, pubblicando quest' ordine, e mandando la relazione della pubblicazione, non abbiamo sinora avuto risposta alcuna del suddetto particolare, nè vedutone l' effetto, nè relazione alcuna, ci è parso replicarvelo con questa, acciocchè facciate far grida di quanto sopra, almeno nella vostra giuridizione, e ce ne mandiate la relazione, poichè per gli altri giusdicenti col dar loro notizia della maniera suddetta con che si concedono le licenze di tagliar legne d' abbruciare, si darà loro ancora la revocazione delle licenze di far legnami, e si ordineranno loro dette pubblicazioni.

Farete registrare questa nostra lettera e pubblica-

Digitized by Google

zione nel libro degli ordini pubblici di codesta cancelleria, acciò sia a notizia di ciascuno, e la lascierete ancora al vostro successore, acciò ne sia informato e possa osservarli e farli osservare per gli altri, avvisandoci dell' eseguito. Dio vi guardi.

Di Genova ai 7 di settembre 1617.

Bernardo Cavarella,
Antonio Senarega,
Zaccaria Vadorno, cancelliere.

Grida per la quale viene proibito il poter andare a servizio dei principi forestieri eziandio con licenza, e poi ritornare nell' isola solo con licenza in iscritto dei serenissimi Collegi.

Camillo Moneglia generale governatore in Corsica.

Restando espressamente proibito con gravissime pene a tutti quelli che anderanno a servire principi forestieri, eziandio con licenza, e che non possano ritornare nell' isola che non prendano prima licenza in iscritto dai serenissimi Collegi, e come più ampiamente si vede nello statuto criminale capitolo 76, con sue addizioni fatte l' anno 1590, e poi per la grida dell' anno 1594 sotto il 22 decembre; e perchè abbiamo conosciuto che molti uomini hanno abusato di detti statuti e grida, essendo ritornati nell' isola senza licenza alcuna dei prefati serenissimi Collegi, sotto pretesto che per un decreto fatto l' anno 1607 ai 10 di settembre, sotto le richieste dei nobili

dodici di Corsica, cioè all' undecima in ordine registrata nel Libro Rosso, vengono detti statuti derogati ed aboliti, i quali però per la nuova grida fatta l' anno 1613 ai 22 novembre, restano confirmati, anzi abolito detto decreto ed espressamente proibito fra l' altre cose, che quei tali che andassero a servire a' principi forestieri con liceuza, non possano senza essa poi ritornare nell' isola, e come più ampiamente consta per detta grida e decreto in detto libro registrato, e sebbene nonostante la pubblicazione d' essa ultima grida ognuno resta in mala fede ed i contrafacienti si devono punire nelle pene incorse, nondimeno per abbondare in cautela, non volendo in alcun modo ammettere ignoranza delle dette prime gride, ma senza alcun pregiudicio, aggiungendo ragioni a ragioni, ordiniamo, espressamente comandiamo, ed avisiamo, accostandosi alla suddetta grida del 22 novembre 1613, che resta annullato e proibito il suddetto decreto fatto l' anno 1607 ai 10 settembre, sotto le dette richieste de' nobili dodici; e per conseguenza resta proibito ad ogni e singola persona, la quale fosse andata od andasse al servizio di principi forestieri, eziandio con licenza dei prefati serenissimi Collegi, che non possa poi più ritornare nell' isola, salvo con consenso e licenza loro in iscritto in tutto conforme a quanto viene ordinato e statuito per le dette gride degli anni 1590 e 1594, sotto comminazione delle pene contenute in dette gride ed ogni altra che fosse fatta in questa materia, le quali tutte vogliamo che restino in osservanza ed inviola-

bilmente osservate, e delle quali cose abbiamo ordinato se ne facci la presente pubblica grida per maggior cautela, come si è detto sopra, senz' alcun pregiudicio di tutti gli ordini e decreti fatti tanto in questa materia, come contro quelli che andassero a servire detti principi senza licenza; e però procuri ognuno a non fallire, perchè sarà severamente castigato.

Dalla Bastia ai 25 ottobre 1619.

Gasparo d' Andrea, cancelliere.

Grida contro quelli che sparano e portano archibugi in chiesa.

Camillo Moneglia generale governatore di Corsica.

Volendo il serenissimo Senato provvedere agli abusi e scandali che succedono nelle proprie chiese della presente isola, in portar in esse archibugi ch'eziandio si sparano nella celebrazione di messe e divini ufficj, ha, con sue lettere del 29 di agosto, inviata a noi la presente grida per pubblicarsi nella presente isola, ed incaricato l' osservanza di quella, come è ragione, della quale segue il tenore:

Giacchè gli uomini corsi ed altri, con poca riverenza della maestà di Dio, dei santi sacrificj, e delle chiese, sono tanto audaci, che non solo portano nelle proprie chiese gli archibugi, ma anche li sparano nella celebrazione di messe e di divini ufficj, onde facilmente ne possono succedere conseguenze e

scandali rilevanti e perturbazione tale che cagioni molti disordini ; e volendo il serenissimo duce ed eccellentissimi signori governatori della Repubblica di Genova frenare questa temerità ed audacia, e provvedere a quel che convenga per ovviare simili scandali e disordini e per altri degni rispetti, hanno proibito, ordinato, e per questa pubblica grida provvisto in tutto, come in appresso :

Che alcuna persona, di qualunque stato , grado e condizione si sia , niuna esclusa, non ardisca nè presuma , sotto qualsivoglia colore o pretesto, nè anche di feste ed allegrezze, portare dentro delle chiese archibugi di qualsivoglia sorta , nè meno spararli in esse, o farli sparare , sotto pena di lire cinquanta, moneta di Genova , ovvero di due tratti di corda da darseli in pubblico , nelle quali incorra ogni contrafacente, e tutte le volte che contrafacessero; e tutto s' intenda senza pregiudicio delle pene prefisse nelle gride ed ordini contro coloro che portano archibugi, i quali restino in loro vigore; delle quali cose hanno ordinato le loro Signorie serenissime se ne facci questa pubblica grida.

Data in Genova nel ducal palazzo ai 25 di agosto 1620.

1561 die 16 junii.

Contro i rennegati.

Magnifici D. protectores comperarum sancti Georgii præsentis anni in sexto et legitimo numero congregati,

Digitized by Google

absentibus magnifici D. Jo. Francisco de Furnariis ac Francisco Lercario, volentes quod his, qui a fide deficiunt ea plectantur pœna, qua vere digni sunt sumptis de more calculis, hoc solemni decreto perpetuis temporibus velituro, sanxerunt quod quotiescumque in insula Corsicæ vel alibi quovis in loco dominii aliqui captus vel capti fuerint vel in fortiam justitiæ pervenerint, qui pro ut supra a catholica fide deficissent, quem seu quos vulgo renegatos appellamus, teneantur et debeant magistratus et jusdicentes comperarum postquam de hoc sibi constiterit dictos tales, et unumquemque ipsorum afficere pœna capitis et eos laqueo suspendi facere, ita ut naturaliter moriantur, ipsis prius tamen hortatis, et admonitis ut ad fidem revertantur, quod quidem sive effecerint sive non, nihilominus efficiantur prædicta, ut ea cæteris sit exemplo, in quibus renegatis illos minime comprendi voluerunt, quos ab infidelibus sponte transfugiendo ad fidem rediisse, vel redire velle constiterit, mandantes de hujusmodi decreto notitiam dari dictis magistratibus, eisque mandari, quod illud omnino exequantur et exequi debeant, contrariis quibuscumque non obstantibus.

FRANCISCUS.

Digitized by Google

Decreto del serenissimo Senato, perchè i Corsi al cospetto dell' illustrissimo signor governatore stiano colla testa discoperta.

1623 die 30 martii.

Ut servetur dignitas multum illustrissimi gubernatoris Corsicæ, et majestas Reipublicæ quæ in eo residet, revertatur decretum, quod omnes Corsi, dum ad conspectum et præsentiam ipsius multum illustrissimi gubernatoris erunt, stare et morari debeant detecto et nudo capite, non obstante quavis concessione et privilegio cuicumque in hac usque die concesso, quod penitus tollitur et abrogatur; cæteri tam officiales quam alii morem observent solitum, cui propter hoc nihil additur nec diminuitur per serenissimum Senatum ad calculos examinato negotio, vel non citatis citandis.

Zacharias.

Ordine intorno al sotto cancelliere e giovani al criminale e civile nelle Corti del regno.

Che nell' avvenire non si possa ammettere alcuno per sotto cancelliere nè per giovane nelle cancellerie del regno di Corsica, sì al criminale che al civile, che non sia prima approvato dai serenissimi Collegi, e per ciò proposto dal magistrato di Corsica.

Che non si possa approvare alcuno per sotto cancelliere, nè per giovane delle cancelle rie suddette,

che non compaja personalmente innanzi al magistrato di Corsica, e faccia instanza per la sua approvazione.

Che rispetto ai giovani del civile si permetta loro farlo per mezzo del procuratore.

Che rispetto al civile possano essere anche approvati i Corsi, od abitanti, od apparentati in Corsica.

Che dopo che sarà seguita dett' approvazione dai serenissimi Collegi, debba, chi sarà approvato per sotto cancelliere, dar sicurtà per la somma di scudi cento d'oro; e chi per giovane, tanto per il civile quanto per il criminale, per la somma di scudi cinquanta d'oro, da approvarsi da detto magistrato, e di far bene e diligentemente la sua cura, osservar gli ordini fatti e da farsi, e stare a sindicato, e pagare ogni condanna che contro di lui fosse fatta.

Che rispetto ai giovani del civile possano far quanto sopra per mezzo del procuratore.

Che nelle Corti, nelle quali non è luogo separato nel quale si faccia la cancelleria, si debba in ogni modo introdurre di farlo in stanza separata e distinta dalla cancelleria ove si fa il criminale, e ciò a spesa del cancelliere, il quale sia obbligato prendere a pigione qualche bottega o stanza vicina alla Corte, non volendo che in verun modo i giovani che servono al civile possano avere alcuna communicazione colla cancelleria criminale, nè trattenersi in essa.

Che chi avrà servito per sotto cancelliere ovvero per giovane al criminale in alcuna delle suddette cancellerie un governo, debba star vacante per due

governi da quella cancelleria dove avrà, come sopra, servito.

Che chi avrà servito in alcuna delle cancellerie suddette per sotto cancelliere, ovvero per giovane al criminale, non solo abbia vacanza dalla stessa cancelleria, ma anche da quella della Bastia per lo stesso tempo di due governi; si dichiara a cautela, che chi avrà servito nella cancelleria della Bastia per sotto cancelliere, ovvero per giovane al criminale, abbia vacanza solamente da essa cancelleria per due governi, e possa successivamente essere ammesso immediatamente per sotto cancelliere o per giovane in alcuna delle altre cancellerie; chi avrà servito al civile in alcuna di dette cancellerie, abbia vacanza per un governo da quella cancelleria dove avrà, come sopra, servito.

Che non derogando ai decreti fatti sinora in questa materia, anzi confermandoli rispetto al criminale, non possa essere introdotto od ammesso, nè restare a servire nelle cancellerie criminali di Corsica, nè essere approvato per sotto cancelliere, nè per giovane al criminale alcuno che sia Corso, od abitante, o maritato, od apparentato in qualsivoglia luogo del regno di Corsica, sotto qualunque pretesto e colore.

Che i cancellieri di Corsica abbiano obbligo di condurre di terra ferma a loro spese i sotto cancellieri, ed i giovani rispettivamente per il criminale, eccettuati i giovani che fossero già in Corsica, i quali fossero approvati alla forma degli ordini già fatti e dei presenti.

Che non possano darsi le patenti e spedizioni ai cancellieri di Corsica, che prima non siano stati approvati i sotto cancellieri e giovani rispettivamente, in conformità degli ordini già fatti e dei presenti, e non abbiano promesso e data sicurtà in tutto come sopra.

1648 ai 17 febbrajo.

Lecta et approbata ab illustrissimo officio Corsicæ ad calculos in pleno numero omnibus concurrentibus.

Ai 20 novembre.

Si aggiunga ai suddetti capitoli, che siano obbligati i cancellieri a mandare ogni tre mesi nota dei giovani che serviranno nelle loro cancellerie, sotto pena di scudi cinquanta, e ciò si scuota irremissibilmente, e ciò si aggiunga nell' instruzione.

Ad calculos.

Grida dell' autorità dell' informata conscientia contro i testimonj falsi e falsi monetarj.

Francesco Maria Lomellino generale governatore del regno di Corsica.

Avendo i serenissimi Collegi, per ovviare in qualche modo al pessimo abuso dei testimonj falsi introdotto in Corsica, per loro deliberazione del 25 ottobre prossimo passato, ampliato l' autorità stata a noi data per i testimonj della qualità suddetta nel modo seguente, cioè:

Che possiamo condannare *ex informata conscientia*

da uno sino in tre anni di galera, a nostro arbitrio, non solo i testimonj i quali nelle cause deponessero il falso, ma anche quelli che li producessero e presentassero per esaminare.

Ed inoltre ci è concessa l' istessa facoltà di poter condannare *ex informata conscientia* nell' ordinare pena di galera, come sopra, contro i coniatori e fabbricatori di monete false, ed ancora quelli che le prendessero e dassero, o tenessero mano a spenderle; ed in tutto come dalle dette deliberazione dei serenissimi Collegi; abbiamo ordinato si pubblichino dette facoltà, in tutto come sopra, in tutti i luoghi del regno, acciò pervenga a notizia di tutti, nè possa alcuno pretendere ignoranza.

Data in Calvi ai 18 di decembre 1658.

Giacomo Fabiano, cancelliere

Ordini per l' imprestanza delle coltivazioni.

Duce, e governatori della serenissima Repubblica di Genova.

A fine che l' imprestanze dei denari che fa la Camera per promuovere le coltivazioni servano all' uso destinato, e s' impieghino in quelle persone le quali possano avere pronta forma di compire nei tempi che scaderanno i pagamenti, e non in quelle che contumaci per l' importanza, anzi importanze, fanno che la Camera è pregiudicata ove si pressupponevano i vantaggi, si stabilisce che l' imprestanze

da farsi di quà da' monti dall' illustrissimo generale governatore non possano eccedere lire dodici in quindici mila all' anno; che se poi il generale governatore stimasse accertato in qualche anno, per buon governo od altre ragioni, farlosino in lire ventimila, potrà avvisarne il magistrato per riceverne la permissione.

Che il generale governatore *pro tempore* faccia nel mese di novembre d' ogni anno pubblicare grida nelle giuridizioni della Bastia, Corte ed Aleria dove sogliono farsi i dicceppi, acciocchè chi vorrà prendere imprestanza possa dentro del termine di giorni quindici, dal dì della pubblicazione, far scrivere nella cancelleria della Bastia il suo nome, e sappia che saranno preferiti quelli i quali, a giudicio del generale governatore, non solo saranno stimati più solvibili e puntuali, ed attendenti alla coltivazione de' terreni proprj ed atti alla coltivazione; ma più di tutti, quelli che vorranno fare piantazioni d' alberi ed inserti d' olivastri; e volendo dicceppare prenderanno minor imprestanza per ogni patto, per supplire il resto con proprj travagli o denari e per fare lavorare i proprj terreni vecchi e far fabbricare stalle.

Che il generale governatore *pro tempore*, dopo di aver prese le informazioni opportune, concerti l'imprestanza con quelli i quali a suo giudicio avranno le qualità suddette, prendendo idonea sicurtà, e pattuendo pene pecuniarie oltre le comminate dagli antichi ordini in caso d' inosservanza; e prima di sborsar il denaro faccia riconoscere i lavori fatti da

quelli da cui non avrà intiera soddisfazione, per accertarsi se sia stato adempito il concerto, e particolarmente se invece d' impiegar il denaro nell' uso destinato non sia stato speso in prender processi od altro, o disegnato un terreno per l' altro.

Per fare detta ricognizione si valerà del sindico, dandogliene l' incombenza per quella parte che stimerà essergli più facile e migliore, ed il resto l' appoggierà a quelli che stimerà d' ogni abilità, e di tutta confidenza, poichè da questa diligenza dipende la sicurezza della riscossione.

I deputati a detta ricognizione non possano prendere per qualunque titolo, nè meno di spese di cavalcatura, alloggi, nè di paghette od altro, eziandio che loro fossero dati volontariamente, eccetto che soldi due per ogni patto sino ai trenta, e dai trenta in sù soldo uno, che non eccedano in tutto uno scudo d' argento per ciascheduno di quelli che avessero licenza di far coltivare, oltre la quale ricompensa spetterà a chi farà constare alcun transgressore la metà della condanna che si farà a quel tale.

E perchè delle dette imprestanze dovrà non meno farsi la scrittura che seguirne la riscossione nei tempi consueti e col solito interesse, il sindico *pro tempore* della Bastia sarà tenuto formar ogni anno due libri senza manuale, e della conformità di quello che si è fatto del corrente anno, ove sono notati, distinti e separati i nomi dei debitori e loro sicurtà, della somma dell' imprestito, coll'enunciazione dell'instrumento e scritture per ciò fatti, per maniera che

ogni debitore abbia il suo conto, nel quale sia notato il debito del capitale ed a suoi tempi quello dell' interesse, come il denaro che anderà pagando, dei quali libri sarà tenuto farne pervenire uno al magistrato di Corsica per tutto il mese di novembre d' ogni anno col suo introito ed esito, e consegnar l' altro in cancelleria della Bastia dopo aver tirato il resto nel libro nuovo che starà appresso di lui, al quale spetterà omninamente questa faccenda, coi soliti emolumenti, senza che altri vi si possa intromettere.

Per la riscossione, si pubblichi grida conforme al solito nel presente raccolto, con ordinare ai debitori che debbano ogni anno per tutto il mese d' agosto aver pagato il suo debito in massaria, che altrimenti si manderà commissario a loro spese.

Il sindico dia ad ognuno dei raccoltori nel tempo della sortita di campagna, e coi quadernetti delle taglie, note distinte dei nomi dei debitori e somma per riscuotere, passati li otto di settembre, e non prima, da chi non mostrerà d' avere pagato in massaria della Bastia, e fare pervenire il riscosso in detta massaria nel medesimo tempo che manderanno coi cavalli leggieri il denaro delle taglie.

Scuoteranno detti raccoltori da ciascun debitore contumace un soldo per lira oltre la somma per l'imprestanza coi suoi interessi, per farli pervenire cogli stessi cavalli prontamente in detta massaria.

In caso che i debitori fossero così contumaci che non pagassero ai raccoltori, si spedisca contro di loro un commissario espresso con facoltà di scuotere

Digitized by Google

sino in lire quattro per giorno, e ciò oltre detto soldo per lira; e sebbene detti raccoltori sono tenuti di fare detta esigenza per la loro instruzione senz' altra ricompensa, tuttavia a chi di loro scuoterà tutto il eredito della Camera, per dette coltivazioni e non altrimenti, e faranne buono il detto soldo a lira, e più mezzo per cento dei quattro che scuote la Camera per interesse a chi di loro avrà scosso, come sopra, per tutto il mese di ottobre.

E perchè quest' affare della coltivazione è di molta importanza e bene regolato può portare molto profitto al pubblico ed ai particolari, ed all' incontro molto danno, resterà raccomandata alla vigilanza ed attenzione del generale governatore *pro tempore*, il quale avendo l' osservanza degli ordini fatti e da farsi per ovviare in tutto il regno ai danni che causano gli animali, vivono con sicurezza della buona direzione.

Data in Genova nel nostro real palazzo ai 18 di novembre 1665.

Gio. Teramo, cancelliere.

Aggiunzioni alle leggi nuove.

Duce, e governatori della Repubblice di Genova.

Conoscendo noi troppo chiaramente che si rende ogni giorno più famigliare ai popoli del regno nostro di Corsica il barbaro costume di commettere vendette transversali per le offese, che, o non ponno, o non eleggono di vendicar direttamente nelle persone dei

loro nemici, e che la temerità e facilità loro di addomesticarsi con delitti così esecrandi è fondata sulla difficoltà di esserne castigati nelle pene per altro gravissime imposte nelle nuove leggi del 1635, e dalle quali francamente si sfugge dai comparenti l'esecuzione per la comodità dei testimonj falsi, e si rende poco men che impossibile coi contumaci per la libertà che godono alla campagna; e desiderando vivamente di contenere l'inumana fierezza dei più contumaci col freno di qualche moderazione, siamo perciò venuti nelle seguenti deliberazioni, che più facili ad eseguirsi, potranno imprimere nell'animo di questi scellerati qualche specie di castigo, e far impressione in qualche parte a loro più sensibile che non riesce sinora il timore della propria vita.

1° Sapendo noi che il più delle volte ricevono costoro impulso di venire a tali vendette dall' odio irrevocabile delle loro donne, che tutto giorno aggiungono alla naturale propensione degli uomini, rimproverandoli di codardia per indurli con maggiore celerità a vendicare le loro offese, ma che per mezzo dei processi non possono provarsi questi ufficj empiamente passati dalle donne, le quali per altro si renderebbero complici di tali delitti; concediamo perciò facoltà al nostro general governatore del regno di potere *ex conscientia informata* condannare alla carcere murata, alla frusta, alla berlina od alla relegazione, per tutto quel tempo e per tutte le volte che gli parrà, quelle donne che in qualunque maniera od inciteranno, o coopereranno alle vendette transversali, o ne esulte-

ranno dopo di esser state commesse, od in altra qualsisia forma saranno indiziate di mala intenzione, e particolarmente in quei casi che giudicherà più orridi e degni di punizione più esemplare, senza veruna formalità giudiziaria, e colla sola soddisfazione della sua coscienza, non avendo quei paesani alcuna cosa più altamente fissa nel cuore che l' abborrimento d' ogni vessazione nelle loro donne.

2° Perchè colla gelosia che hanno i Corsi delle donne viene a coincidere il punto della riputazione, che nel loro comune concetto stimano leso nella pupilla coll' offesa di un parente invendicato, nonostante che dalle dette leggi del 1635 sia pubblicato per infame quell' atto della vendetta che da loro è giudicato unico sostegno dell' onore; a cautela perciò rinnoviamo la dichiarazione dell' infamia con nota di perpetua ignominia in tutti coloro che nell' avvenire faranno simili vendette; e dichiariamo parimenti i loro figliuoli, come figli di persone infami, inabili ad avere alcuna dignità nel regno, come esser giusdicenti, dodici nelle provincie di quà da' monti, e sei di là da' monti, dottori, notaj, ed incapaci d' ogni altro ufficio, compresa anche ogni carica militare, come di colonello, capitano, sergente, alfiere, caporale, ed altre simili, in maniera che non possano per verun tempo i detti figliuoli essere promossi ad alcuna delle dette cariche se non con derogazione speciale a questa legge da farsi da noi unitamente col nostro illustre ufficio di Corsica.

3° Siccome succede ai motivi dell' onore quello

dell' interesse, così ordiniamo che subito passate *in judicatum* le sentenze di quei rei, alla forma delle dette nuove leggi, si venga alla devastazione dei beni ingiunta dalle medesime; e perchè da esse si risalvano le ragioni delle mogli, delle nuore e dei creditori, e molte volte i giudizj di questi crediti si portano tanto in lungo che fanno scordare l' esecuzione delle sentenze; prescriviamo perciò alle dette mogli e nuore, e ad ogni altro creditore il termine di mesi quattro a giustificare i loro crediti, ordinando che passato il detto tempo, e non riportata da loro sentenza definitiva, debba subito venirsi alla devastazione senz' altra proroga, nè dilazione veruna.

4° Perchè i banditi, sotto le dette nuove leggi, trovano facilmente negli stati d' altri principi quel ricetto che loro è negato con esilio irremissibile nel dominio della serenissima Repubblica, si fa perciò sapere ai suddetti banditi sotto le nuove leggi, che nell' avvenire si dimanderanno ai principi tutti coloro dei quali sarà da noi dichiarato con nostri voti che debba farsene l' instanza.

5° Per esser altrettanto indulgenti coi banditi ordinari, quanto siamo giustamente rigorosi con quelli delle nuove leggi, abbiamo deliberato, esclusi però sempre i rei di lesa maestà e divina ed umana, di moneta falsa, di vizio nefando, di accusazione d' omicidio in persona di giusdicente, o con mandato in persona d' altri, e di vendette transversali, che si liberino gli altri banditi, che ne saranno singolarmente giudicati degni dall' illustre ufficio di

Corsica, per la qualità della persona che non sia nè scandalosa, nè inquieta, e che meriti di esser compatita, per relazione dell' illustrissimo nostro generale governatore odierno, il quale perciò, durante solamente il corrente anno 1669, debba inviarne al detto ufficio il sommario del processo, e scrivere il suo sentimento con espressione de' suoi motivi. E volendo che degli ordini suddetti ne pervenga la notizia ad ognuno, e non possa per tempo alcuno pretenderne ignoranza, ne abbiamo ordinato il presente proclama, che sarà pubblicato in questa città ed in tutti i luoghi soliti e consueti del regno nostro di Corsica.

Dato nel real palazzo agli 8 febbrajo 1669.

Forma dell' elezione dei dodici.

DUCE, E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Illustrissimo nostro generale governatore.

La vostra lettera del 3 ottobre nella quale ci deste conto della generale veduta svegliò in noi qualche appellazione alla forma d' eleggere i dodici rappresentanti o procuratori che si chiamano di codeste provincie. Approvammo allora la circonspezione colla quale eravate proceduto in ammettere le procure degli elettori, e riprovare le nomine degli eleggendi, e se fossimo certi che sempre si dovesse ottenere, con questi mezzi, il medesimo fine, non avressimo occasione di pensarvi più noi; ma perchè non riuscirà

sempre ciò che si è ottenuto da voi, soggiacendo i governatori a quel disvantaggio che porta l' esser nuovi e poco informati dei principj del governo, delle qualità delle persone e dei costumi del paese, stimiamo per accertato di stabilirla con ordini inalterabili e fondati sulla traccia così lodevolmente praticata da voi.

Abbiamo perciò ordinato, che nell' avvenire si restringa il numero degli elettori ad un solo, per ogni parrocchia, deputato dal popolo in legittima raunanza con instrumento pubblico per atto di notajo, da presentarsi e riconoscersi in codesta cancelleria; che siano incapaci di voce attiva e passiva, in maniera che non possano essere nè eletti nè elettori, soggetti minori d' anni venticinque, condannati di falso o per vendette trasversali, nè figli di condannati per simili vendette, e ch' essendo nominate persone di tali qualità debbano escludersi, nel qual caso rispetto agli elettori si restringa la facoltà dell'elezione, perchè non restino in minor numero delle due terze parti dei deputati d' ogni parrocchia. Per il governo corrente dovranno continuare i dodici che già sono eletti, ma per cominciare a praticare la suddetta forma da noi prescritta converrà che in questo secondo anno facciate far l'elezione dei dodici del governo venturo, come poi dovrà andarsi facendo nel secondo anno di ogni governo.

Dureranno questi nostri ordini per tre governi a venire solamente, affinchè si possa riconoscere se portano il frutto che speriamo, lasciando però nella sua forza in perpetuo la privazione di voce passiva

già fatta dai nostri Collegi, per i figliuoli dei banditi, sotto le nuove leggi, intorno alla quale non intendiamo innovar cosa alcuna.

Gio. Pietro SPINOLA,
Agostino VIALE,
ANDREA, secretario.

Genova ai 9 aprile 1669.

Che i dodici non facciano deliberazione per rimunerare i giusdicenti.

DUCE, E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Illustrissimo nostro generale governatore.

Riceverete acchiusa la deliberazione da noi fatta di proibizioni a codesti nuovi dodici di poter deliberare rimunerazioni, recognizioni, premj, od altro qualsivoglia donativo sotto qualunque titolo o pretesto ai giusdicenti di cotesto regno, cancellieri od altre qualsivogliano persone, restando eccettuate le deliberazioni da loro solite farsi, come si distingue in detta proibizione; acciò l' istesso facciate notificare a cotesti nuovi dodici, e registrare in cotesta cancelleria, e dar quegli ordini che stimerete, affinchè sia a notizia d' ognuno; e siccome siamo sicuri che voi nel restante tempo del vostro governo ne eseguirete l'osservanza, così potrete lasciar la presente colla stessa deliberazione al vostro successore. Dio vi guardi.

Pier Francesco.

Genova agli 8 di febbrajo 1672.

Digitized by Google

Contro i preti e religiosi insolenti.

Illustrissimo signor commissario.

Ci scrive il magistrato illustrissimo di Corsica, con lettera del 23 luglio prossimo passato, come ce lo conferma eziandio in risposta di nostre del 7 agosto e con altra del 23 corrente, esser sua volontà che il governatore ed i giusdicenti del regno stiano vigilanti ed attenti sui delitti ed insolenze che commettono alla giornata ordinariamente in questo regno i preti e religiosi, e che si facciano sapere ai loro reverendissimi vescovi, come anche dai signori giusdicenti al governatore, con far capire ai prelati, rispettivamente suddetti, la premura di quei SS. serenissimi perchè essi preti e religiosi si contenghino nei modi dovuti. E quando dai medesimi reverendissimi vescovi non sia proceduto contro detti preti e religiosi, se ne dia subito avviso al prefato illustrissimo magistrato ossia ai serenissimi Collegi, dai quali è proceduto simil ordine; e di questa lettera se ne dovrà lasciar copia da ognuno de' signori giusdicenti ai loro successori, e che ne consti per gli atti della cancelleria, mentre non essendo questa per altro, le preghiamo dal signor Iddio ogni contento. E per più sicura notizia ai signori giusdicenti si potrà registrare nel libro degli ordini pubblici.

Visconte Cicala, governatore.

Bastia 30 agosto 1677.

Digitized by Google

Relazione e consulta dei dottori fatta al serenissimo Senato in materia di dar il tormento della sveglia.

Si sottoponga al tormento della sveglia posto in modo che tocchi con tutta la pianta del piede il suolo e possa anche fare due passi, uno innanzi e l' altro indietro , in maniera però che il corpo non si regga sopra le braccia, ma sopra i piedi.

Mosso a così riferire perchè il tormento della sveglia fu inventato per tener svegliato il reo , e non deve essere da altro tormento travagliato , come seguirebbe se, dandosi la sveglia con il calcagno alto, fosse costretto il reo reggersi in qualche parte sopra le braccia già dislocate , e così soffrirebbe nello stesso tempo doppio tormento di tortura e sveglia ; e sebbene dalle lunghezze del tempo che il reo resta sottoposto al detto tormento si rallentassero alquanto i legami in maniera che il corpo potesse far qualche maggior moto non si debba rialzarlo e sollevarlo da terra per riporlo al rigore dei posti primieri , perchè ciò è contro la mente degl' inventori del tormento nel tener svegliato il reo.

Perchè potendosi dare ai rei sino a quaranta ore di sveglia , secondo la qualità e moltiplicità degl' indizj , se si dasse la sveglia col calcagno alto non sarebbe soffribile , e resterebbe impedita non poco la respirazione e circolazione del sangue per la dissoluzione degli spiriti vitali, e ne potrebbero seguir facil-

mente sintomi e risoluzione dell' individuo, come dicono il Zacchia ed il Farinaccio, ed il reo deve conservarsi ed alla pena ed all' innocenza vivo ed illeso.

Questo mio sentimento è fondato sopra lo stile praticato nei tribunali, della serenissima Repubblica, ed è regolato al sentimento dei dottori che parlano del tormento della vigilia, sebbene in forma diversa praticata benigna censura.

1674 ai 26 aprile.

Avendo il serenissimo Senato della serenissima Repubblica di Genova fatte le dovute riflessioni sulla forma di dare il tormento della vigilia, che praticato alle volte con troppo vigore pel soverchio zelo dei giudici, ha sovente prodotto effetti contrarj alla natura del tormento stesso, in pregiudicio dei rei per esser questi morti mentre soggiacevano al tormento medesimo o poco dopo, e con detrimento del fisco a cui in conseguenza manca la forma d'instruire legittimamente i processi, o di non aver quelle prove che sono necessarie alla sua intenzione quando i rei muojono.

Quindi è che avendo fatta con scelta la pratica, anche per mezzo di particolare deputazione e consulta di dottori i quali sono di sentimento conforme, ha il prefato serenissimo Senato con tutti i voti lodato il contenuto nella parte della relazione letta alle loro SS. serenissime, che esprime la forma di

praticare il sopraccennato tormento della vigilia, ordinando pertanto che se ne dia copia alla magnifica Rota criminale ed a tutti i magnifici giusdicenti della serenissima Repubblica che esercitano l' autorità criminale, così nella presente città come nel dominio tutto del regno di Corsica, e rispetto ai giusdicenti nelle loro rispettive giuridizioni ed in quelle del regno che dal magistrato di Corsica si è fatto registrare nelle medesime.

Genova 1674 ai 25 di giugno.

Carolus.

Per i rifuggiati in chiesa.

Lettera della Sacra Congregazione a Monsignore il vescovo di Mariana.

Roma ai 3 di luglio 1696.

Illustre e molto reverendo Monsignore, come fratello, ancorchè alla Santità di N. S. col suo paterno zelo prema quanto si deve che l'immunità ecclesiastica sia inviolabilmente custodita ed osservata, e la bolla della S. memoria di Gregorio XIV sia puntualmente eseguita, non intende però che le chiese ed altri luoghi immuni servano d' asilo ai malviventi e facinorosi, i quali abusando ben spesso di quel privilegio vi si ricoverano ancora talvolta per uscirne a commettere nuovi delitti. Onde avendo la

Digitized by Google

Santità Sua sentito il parere di questa Sacra Congregazione sopra l'immunità ecclesiastica e le controversie giuridizionali, ordina che ai delinquenti rifuggiati nelle chiese e nei luoghi immuni di codesta città e diocesi, che, secondo la disposizione della suddetta bolla, potessero pretendere di dover godere il privileggio dell' immunità ecclesiastica, V. S. prefigga un termine di tre giorni à partirsene, e contravvenendo li faccia estrarre con quella decenza che prescrive la bolla stessa, e ritenendoli sotto buona custodia nelle carceri ecclesiastiche, dia avviso quà del delitto e delle loro qualità dei quali vengono imputati, acciocchè se ne possa ordinare quello che dovrà eseguirsi.

Comanda di più Sua Beatitudine che V. S. faccia precetto ai superiori delle chiese, dei conventi e monasteri della medesima città e diocesi, così secolari come regolari, di qualunque ordine, religione, od instituto, che per l'avvenire non diano alcun ricetto ai delinquenti sotto pena di sospensione dell' esercizio degli ordini che hanno e privazione d'ufficj, dignità, ed inabilità d' ottener quelli od altri da incorrersi *ipso facto*, ed in caso di contravvenzione potrà dichiararli incorsi nelle predette pene. Così dunque eseguisca, mentre per ordine di Sua Beatitudine le si concede col mezzo di questa la facoltà necessaria per gli effetti suddetti per lo spazio di un anno solo, e con ordine ch' ella ritenga la detta facoltà presso di se senza pubblicarla con editto od atto simile, e che da nessuno dei suoi ministri si pigli

cosa alcuna per gli atti da farsi in occasione, come sopra, ma il tutto si faccia gratis; Dio la feliciti.

Di V. S.

Il cardinale di Carp.

VALEMANI, secretario.

Nuovo regolamento per l' elezione dei nobili dodici.

DUCE E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

L' illustrissimo nostro governatore riconosciuta fin dai principj, col mezzo di particolar deputazione come vediamo dalla giunta relazione, la pratica dell' elezione dei nobili dodici del regno, ci siamo determinati, che ad oggetto di eleggere, la nomina ed elezione cada in vostro tempo corrispondente agli ordini ed al dovere, e pratichiate, sì per via del proclama, sì delle insinuazioni a viva voce che vi prescriverà la vostra prudenza, prima di principiarsi la funzione, le diligenze divisate nell' istessa relazione, studiandovi di conseguire in questo modo il fine desiderabile, e così tenere il più possibile lontano il caso di rifiuto degli eletti riservato, come vedrete, al nostro arbitrio, ma quando si rendesse insuperabile la contumacia dei procuratori per la loro continuazione nei passati disordini, e così riuscissero inutili le diligenze suddette e gli effetti della vostra attenzione nel provvedimento dei soggetti ragionevoli,

Digitized by Google

e secondo le pubbliche invenzioni ben espresse nei riferiti ordini, vedrete di conseguire il fine dovuto nei modi divisati in essa relazione, od in quegli altri che, regolato anche dai consigli che potrete prendere dal tempo e dalle contingenze maneggiando la pratica, stimerete voi più proprj ed efficaci, ma colla sicurezza del riparo d' ogni rumore e colla maggior insensibilità dell' innovazione, che sia possibile, come ci viene promesso dalla vostra ben pesata condotta, ed attendendo a suo tempo il regolamento che vi sarà occorso tenere per quelle maggiori provvigioni che abbisognassero nel totale stabilimento e buon governo delle nomine e delle elezioni successive; e dal Signor Iddio vi auguriamo ogni più vero bene.

Bernardo Garbarino.

Gio. Battista, secretario.

Genova 1703 ai 17 agosto.

L' illustrissimo Bernardo Garbarino commissariato nella pratica dell' elezione dei nobili dodici del regno ha stimato ben fatto ritenerlo in compendio dai suoi principj e riportarne le notizie eziandio più lontane alle VV. SS. serenissime per regola delle loro migliori risoluzioni.

L' anno 1587 ai 18 gennajo principiò, dalle memorie che se ne trovano a proposito, quel consiglio dei nobili dodici, fra il numero di sedici capitoli, che presentarono ai serenissimi Collegi, v' inserirono

l' undecimo in cui dimandarono si decretasse che nel tempo dell' andar di quell'illustrissimo general governatore i procuratori delle pievi, e non d' altre terre, dovessero eleggere i loro dodici, e senza che persona alcuna dovesse intromettersi in detta elezione, giurando nelle mani di quel cancelliere alla presenza di quell' illustrissimo governatore che eleggono il tale, nominandolo, e che lo stimano il più atto, sufficiente e migliore per il servigio pubblico, e che quei terzi che s' intromettessero in detta elezione fossero condannati a lire 200 per ognuno applicabili come nell' istesso capitolo a cui si vedono aggiunte queste parole: e così il detto governatore l' ammetta secondo che giudicherà per servigio pubblico avuto riguardo alla maggiorità dei voti ed all' esperienza e sufficienza d' essi; il che viene ripetuto nella seconda parte del detto capitolo, che parla dell' elezione dell' oratore, con queste parole: e così il governatore accetta quello che sarà eletto collo stesso giudicio e considerazione che si contiene sopra nell' elezione dei dodici, sù che dalle loro SS. serenissime fu ordinato all' illustsissimo governatore, ai 25 giugno del detto anno, che provvedesse che per l' avvenire nell' elezione dei dodici e dell' oratore i voti di coloro che vi concorreranno fossero liberi e non si tollerassero manifestazioni per le quali esse elezioni si facessero fuori dei modi e termini dovuti; cosa che si vede pure in sostanza espressa nell' ultimo capitolo degli statuti civili di Corsica, rimettendo il provvedimento delle altre cose contenute in detto undecimo

capitolo al detto governatore in quel modo che gli fosse parso il migliore.

Corrispondono a quanto sopra gli ordini dei serenissimi Collegi, pure segnati dall' illustrissimo governatore, degli 8 marzo 1627, che trattano di procurar espressamente che l' elezione cada nei più meritevoli e capaci, dell' età almeno d'anni trenta.

L' anno poi 1669 ai 3 aprile fu dall' illustrissimo magistrato in relazione dell' ora signor Marco Gio. Luca Durazzo decretato, che in avvenire non si dovesse accettare maggior numero di procuratori che d' uno per ogni parrocchia, eletto dal popolo legittimamente con instrumento pubblico da riconoscersi nella Camera di Bastia, che fossero incapaci di voce attiva e passiva i soggetti minori d' anni venticinque, i condannati di falso, o per vendetta trasversale, ed i figli dei condannati per le medesime vendette da escludersi onninamente; restringendo in caso d' esclusione la facoltà d'eleggere nei restanti procuratori dell'altre parrocchie, purchè non restassero in minor numero delle due terze parti dei deputati da ogni parrocchia, come sopra, che sono cento settantasette, e che l' elezione solita farsi dapprima nel principio del governo, si facesse negli ultimi per il biennio successivo.

I due ultimi signori governatori, passato e presente, rappresentarono alle VV. SS. illustrissime, che dipendendo onninamente da quei popoli la nomina ed elezione, questa segue contraria al fin della legge, che la vuol libera, ed in persone maggiori per abilità,

Digitized by Google

per condizione e per integrità di costumi, come è veramente di ragione. Che nello stato presente è impossibile potersi sperare ai termini dovuti per gli ufficj e maneggi vi concorrono, ritrovandosi a causa di questi, i più degni in riga dei più vili, che anche prima della nomina si sa dover restar eletti per esser in loro la forza maggiore.

Per sradicare il disordine sono d' una voce e senso i detti governatori, che bastasse dar loro la nomina, avvisandoli che il medesimo che non fosse di gran pregiudicio ai procuratori quando resterebbe in questo modo ripartita la funzione per la nomina nel governatore e per l' elezione, che è il più, negli stessi procuratori; ma in luogo di piegarvisi i nobili dodici odierni, sull' insinuazione dell' istesso governatore, d' ordine delle VV. SS. illustrissime, dieci di loro gli proposero nuove forme nei capitoli quinto, sesto, e settimo da loro presentati, di cui ne potranno sentir la lettura, se comandano; e siccome queste nuove forme non sono approvate da altro loro collega, come indrizzate a stringere in loro tutta la facoltà, nè meno si ha potuto meritare la di lui soddisfazione. L' altra forma suggerita dallo stesso, che quantunque accompagnata da migliore apparenza per la riserva al governatore della scelta e spurgo della nomina dei procuratori con ridurla a sessanta, può tuttavia riuscir inutile e di niun profitto l' attenzione e spurgo del medesimo governatore, quando fra i nominati non vi fosse da far la scelta dei sessanta di persone di soddisfazione, e corrispondente al dovere, e tal fu della legge.

Digitized by Google

E occorso alla VV. SS. illustrissima ponderare che quantunque dipenda la nomina ed elezione dei dodici dai procuratori suddetti, hanno però questi da regolar il loro arbitrio dentro i termini di quella qualità di persone che non sono contrarie all' intenzione della legge, e che ne resta riservato il giudicio e cognizione all' illustrissimo generale governatore per regolar l' ammissione, e non nelle parole registrate sopra nell' instanza dei nobili dodici fin del 1584; e così il detto governatore l' ammetta secondo che giudicherà di maggior servigio pubblico, avuto riguardo alla maggiorità di voti ed all' esperienza e sufficienza di essi. Nell' altre parlando dell' oratore, e così il detto governatore lo ammetta collo stesso giudicio e considerazione che si contiene sopra nell' elezione dei dodici, ed in quelle che sono inserite nel decreto fatto sulle dette materie, rimettendo il provvedimento dell' altre cose contenute nell' undecimo capitolo al detto governatore in quel modo che gli fosse parso il migliore; pensiero che ha stimato poter meritare menzione particolare nel fatto, da cui si rimette se stimino dover prender motivo d' innovare, o coll' appoggiare la detta nomina al governatore, come mezzo il più pronto ed efficace per ridurre le cose al dovuto buon ordine, in luogo della facoltà che gli compete ora di conoscere e la qualità degli eletti, e regolarsene per l' ammissione o non ammissione, o coll' insussistenza che si voglia della medesima qualora se ne rappresenti l' occasione, apprendendo però fosse ben fatto ad oggetto di rima-

nerne al presente possibile il caso, con ritenere la troppa libertà dei procuratori e farsi l' artificio loro non del tutto innocente, ridurli a regolar la nomina a più ragionevoli mire; il notificar loro nella chiamata con proclama, che si fa circolarmente in fine d' ogni governo, l' arbitrio dato, come sopra, dalla legge al detto illustrissimo governatore di conoscere se abbiano gli eletti le qualità richieste e dovute, e di cui regolar la sua determinazione nell' ammissione o non ammissione, facendogli poi detto governatore nel loro rango prima di far ricever la nomina insinuare il ridurla a termini del dovere e corrispondente all' intenzione della legge, con comminazione di dover rigettare per altro, secondo la sua autorità, gli eletti che stimasse non aver la ragionevole qualità, in cui deve supporsi quella tanto necessaria di saper leggere e scrivere, ottenendosi in questo modo l' intento che si rende probabile all' incerto evento dell' ammissione a cui non dovrebbero di ragione gli aspiranti men degni, come consigliati da altrettanta certezza facevano prima esporre gl' incomodi dei maneggi e spese, e meno le contribuzioni sinora praticate, principale fomento dei presenti disordini, che fanno appoggiare tale dignità a chi vedendosene per altro incapace procura comprarsela, non sarebbe luogo all' esercizio dell' autorità del medesimo governatore del quale dovesse pure altressì riuscendo inutili tali diligenze per continuare i procuratori, temendo le passioni, le operazioni loro far del dovere, o con ricusare, stimando così convenire al pubblico ser-

vigio ed utilità di quel regno, l' ammissione di tutti gl' incapaci e non degni, quand' anche di tale qualità li ritrovasse tutti dodici, oppure a fine di men amareggiare la puntura del rifiuto ridurlo a sei, lasciandone altrettanti dei meno mali, con esiggere in questo caso nella stessa funzione dai procuratori, cui trovasse altra nomina che fosse di soddisfazione del governatore, a cui competesse l' autorità di farla, quando essi lo ricusassero, ed esporla nell' uno e nell' altro caso all' esperienza dei medesimi procuratori per l' intiera elezione ovvero compimento, come meglio stimassero, dei detti nobili dodici, oppure lasciare nel presente suo stato la pratica, quando apprendessero non convenire alcuna innovazione.

Genova 1° gennajo 1704.

Del modo che si deve tenere per distruggere le case dei delinquenti.

SERENISSIMO, ED ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

Con benignissimo decreto del 26 marzo prossimo passato le VV. SS. illustrissime m' hanno ordinato che veda, consideri, e rifera che cosa possa provvedersi sopra i ricorsi che ben spesso si fanno a causa dei pregiudizj che suppongono sentire nella devastazione ed incendio dei proprj beni in luogo di quelli dei rei per esecuzione delle sentenze che si fanno in vigor delle nuove leggi, ed a cui converrebbe qualche riparo.

Digitized by Google

Per ubbidire dunque prontamente ai riveritissimi cenni delle VV. SS. illustrissime, rispondo con ogni maggior ossequio essere assai giusta la disposizione delle nuove leggi dell' anno 1635, nel paragrafo in cui si dice: che subito passerà la sentenza in giudicato, debba il governatore o giusdicente che avrà fatta la sentenza far dare il guasto ai beni, spianar le case ed edificj, spiantar ed estirpar gli alberi e le viti, e ridurre il terreno infruttifero e del tutto sterile, salve le ragioni delle mogli, nuore, e creditori, poichè ha il reo fondamento della ragione dall' opinione dedotta, e dalla determinazione di tutti i tribunali, riportati pienamente dal Graziano cap. 179, con quello che ivi va notando Carlo Antonio de Luca nelle aggiunzioni al medesimo. In ordine dunque al caso nostro dico, sulle medesime nuove leggi al paragrafo, e subito salve le ragioni delle mogli, nuore, e creditori.

Se dunque la medesima casa fosse fondo dotale, non potrebbe demolirsi quando il marito commettesse delitto per cui entrasse demolizione della casa e devastazione dei beni, così risolvono il Farinaccio e Graziano, solamente se il fisco per l' atrocità del delitto, desiderando di far una strepitosa dimostrazione, volesse soddisfare del proprio, in tal caso potrebbe ordinare la demolizione, come risolve detto Farinaccio, con altri che riporta il Rainaldo.

In 2° luogo non si permette la devastazione della casa quando la medesima casa resta comune con qualche altro, perchè in pregiudicio del compagno

innocente non può devastarsi la casa del reo che non è padrone di tutta : così il Farinaccio. Se nella devastazione della casa del reo succedesse il danno della casa del vicino , che è l' articolo principale commesso dall' eccellentissimo magistrato , bisognerebbe rilevare che l' esecutore prima di demolire facesse le diligenze opportune a fine di riconoscere se possa eseguirsi la demolizione senza il danno d' alcuno , poichè non vi è necessità o di demolire col fuoco od in altra forma pregiudicevole al terzo ; ma basta far quella demolizione che sia più adequata a dar terrore, ancorchè non si demolisse in maniera che si levino anche i fondamenti. Se dunque la demolizione siegue in maniera che , o levando il tetto o tagliando i solari o guastando le muraglie , si riduca in maniera che resti inabitabile , pare che resterebbe soddisfatta l' intenzione della legge col danno ed ignominia del solo reo senza pregiudicio del terzo.

Se poi l' esecutore inconsideratamente eseguisse l' ordine in maniera che ne nascesse danno all' innocente senza prima aver dato notizia a chi si deve che l' esecuzione non poteva farsi senza danno del vicino, sarà tenuto al danno cagionato e potrà meritare castigo. Il che però s' intende quando *non jure fecisset*; ma quando eseguisse legge o statuto altrimenti di quello si deve.

Quando poi tutti i beni fossero dovuti al fisco per cagione della confiscazione generale di tutti i beni del reo , il fisco medesimo sarebbe tenuto sopra i

Digitized by Google

suddetti beni del reo a risarcire il danno del vicino, e dove non fosse fatta confiscazione generale sarebbe obbligato il medesimo reo sopra gli altri beni non confiscati con dare al dannificato il regresso opportuno contro detti beni; che se la casa o terre saranno comuni fra due persone, ed una di esse commette il delitto per cui deve demolirsi la casa del delinquente, deve chi patisce il danno risarcirsi sopra i beni del delinquente, se ne avrà, altrimenti contro il comune; se poi la casa non fosse ancora distrutta, ma vi fosse la sentenza per distruggerla, il fisco potrà redimere la parte dell'innocente per demolirla tutta, e se il compagno non volesse redimere la parte che deve distruggersi, dovrà la pena commutarsi in un'altra, acciò l'innocente non patisca per il delitto altrui. Che è quanto mi occorre riferire alle VV. SS. serenissime in questa materia. Le faccio devotissimamente riverenza,

Delle VV. SS. illustrissime,

Affezionatissimo servitore,
Vincenzo de' Marini, cons.

Legge contro coloro che ammazzano sotto pace o per vendetta.

Essendosi introdotta per diabolica suggestione, e pur troppo dilatata, una pessima usanza, anzi barbara ed inumana azione di ammazzare sotto pace e per vendetta non solo coloro che hanno fatto l'offesa

ed il male, poichè questi col guardarsi e col fuggire il più delle volte si salvano e mettono in sicuro, ma i parenti eziandio dalla larga di detti offendenti, sebbene innocenti, e che non hanno colpa nè parte alcuna in detta offesa d'altri, poichè non può alcun suo parente nè trafficare, nè stare alla coltivazione dei suoi beni, nè attendere ai suoi negozj, nè star palese per timore d'essere ammazzato per vendetta da chi ha ricevuto l'offesa, o di suo ordine, o da alcuno suo parente o mandatario, tutto che esso sia di tal delitto inscio ed innocente, nè vi abbia alcuna colpa. E desiderandosi sommamente estinguere ed estirpare così iniqua ed empia introduzione ed usanza, alcuno che vi trascorra riceva pena condegna al fallo, e l'impossibilità del perdono contenga i male inclinati, e che avessero animo così perverso.

1° Perciò riducendosi tutto quello che dagli statuti di Corsica viene provvisto per punizione e castigo di simili delitti nella presente legge, e riformandosi in questi casi detti statuti, con derogare tutto ciò che da essi fosse ordinato in contrario, avuta in questo lunga e matura considerazione per la presente nuova legge da effettuarsi inviolabilmente nell'avvenire, si ordina, statuisce, e provvede come in appresso:

2° Che chi nell' avvenire ammazzerà, o farà ammazzare alcuno sotto pace, ovvero sparerà o farà sparare archibugio di qualsivoglia sorta appostatamente, ancorchè non faccia colpo contro alcuno, per vendetta, come si dirà di sotto;

3° Ovvero chi ammazzerà o farà ammazzare per

vendetta alcun parente in qualsivoglia grado di quello da cui fosse stato o pretendesse d' esser stato offeso per vendetta d'ingiuria fatta a se stesso od a qualsisia parente suo in qualsisia grado, sia tal delinquente e chiunque con lui interverrà o coopererà a tal delitto, condannato in pena della forca, e di esser tirato a coda di mulo, e tenagliato, e confiscati tutti i suoi beni.

4° Chi sarà, per qualsisia di dette cose, condannato per sentenza passata *in judicatum* con espressione di alcuna delle suddette circonstanze, la quale risultasse dal processo, sia obbligato il giusdicente esprimere in detta sentenza, che non possa mai per alcun tempo esser rimesso, nè per grazia, nè per giustizia (salvo quello che si dirà di sotto) se non dai serenissimi Collegi coi quattro quinti almeno dei voti favorevoli, letto prima il processo nel serenissimo Senato, e da esso ottenuta la trasmissione con voti undici favorevoli almeno. Intendendosi che a tutto debba precedere la pace dell' offeso od offesi viventi, e non vivendo, degli eredi dei beni e sangue del morto, colla comprovazione necessaria, e che vi sia anche l' accordo della Camera rispetto la confiscazione dei beni.

5° Non possa tampoco godere, nè esser rimesso in virtù di qualsivoglia indulto e decreto grazioso concesso da chisisia, salvo se in esso sarà fatta espressa menzione di questa legge e derogatovi per i dovuti termini.

6° Nè possa essergli dato in Corsica da alcuno sal-

vocondotto per imbarcarsi salvo dal governatore, come si dirà di sotto, e non altrimenti; e non avendo tal salvocondotto si debba perseguitare e dalla giustizia e da altri, tanto che sia estinto.

7° Nè si possa dargli salvocondotto di stare nel dominio della Repubblica in qualsisia luogo, nè essere accettato od ammesso per soldato, nè ad alcun servizio pubblico, ma da tutti tenuto e riputato per pubblico nemico.

8° E subito passata la sentenza *in judicatum* debba il governatore od il giusdicente che avrà fatta la sentenza fargli dare il guasto ai beni, spianar le case ed edificj, spiantare ed estirpare gli alberi e le viti, e ridurre il terreno infruttifero e del tutto sterile, salve le ragioni delle mogli, nuore, e creditori.

9° E chi *ex proposito* per vendetta, come sopra, ferirà alcuno con altre armi che archibugio, non seguendo morte, incorra in pena della galera per dieci anni; della qual pena non possa ottenere grazia alcuna, salvo dai serenissimi Collegi coi quattro quinti dei voti almeno favorevoli, avuto prima la trasmissione dal serenissimo Senato con undici voti almeno, come si dice sopra.

10° I banditi o condannati alla galera per le cause suddette, ammazzando o facendo pervenire nelle forze della giustizia altro bandito capitale per delitto dell' istessa qualità, siano rimessi dal bando, avendo la pace dalla parte offesa, e non avendo la pace possa però stare nel dominio della Repubblica in terra ferma ed essere ammesso per soldato, ed abbia di

più premio di lire quattrocento, moneta corrente di denari della Repubblica.

11° Chi ammazzerà o farà pervenire nelle forze della giustizia alcun bandito capitale per qualcheduna delle suddette cause, essendo egli bandito *etiam capitale* per altra causa, abbia premio di lire quattrocento, moneta corrente di denari della Repubblica, e sia rimesso dal bando, quando però abbia la pace della parte offesa, e non avendo la pace, possa però stare nel dominio della Repubblica di terraferma, ed essere ammesso per soldato, come sopra.

12° E non essendo egli bandito, abbia parimenti il premio di lire quattrocento, moneta corrente di denari della Repubblica, e più, possa chiamare e rimettere dal bando un' altro bandito o condannato alle galere, eziandio per le cause dette o qualsisia di esse, purchè il nominando abbia la pace della parte offesa, e non avendola, non possa per alcun tempo andare in Corsica finchè non abbia detta pace; possa però stare nel dominio della Repubblica in terra ferma, ed essere ammesso per soldato, come si dice di sopra.

13° Intendendo però in qualsisia di detti casi che non possa liberarsi allorchè fosse nelle forze della giustizia od in galera.

14° E che i Corsi siano soggetti alle dette pene e provvigioni ancorchè il delitto fosse commesso in Genova o nel dominio.

15° Con dichiarazione che resti in facoltà dell' illustrissimo governatore solo, e non ad altri giusdi-

centi di Corsica, di dare salvocondotto ai banditi e condannati per i suddetti delitti per imbarcarsi ed uscir dall' isola sino in quindici giorni solamente in una e più volte; e non pregiudichi questa legge all' autorità dei serenissimi Collegi di dare salvocondotto, come dispone lo statuto *de salvis conductis* per i ribelli; e come per deliberazione d' essi serenissimi Collegi e consigli ai 25 maggio, 15 giugno, e 20 novembre 1635, ricevute dal magnifico Gio. Battista Pastore, cancelliere e secretario.

Legge contro coloro che baciano in strada pubblica ed attaccano le giovani.

DUCE, GOVERNATORI E PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Avendo avuto notizia che si vada sempre più addimesticando nel regno nostro di Corsica l' abuso già da tanto tempo introdotto di baciare in istrada pubblica, e di *attaccare* secondo il vocabolo di quel paese, cioè di levare la scufia, o dar di mano, o di fare altri atti di famigliarità alle giovani, perchè impossibilitate queste dal pregiudicio che nell'altrui opinione ne sentono a più maritarsi con altri, siano costrette sposarsi con loro, d' onde ne proviene o la necessità di conchiudere per minor male i matrimonj, che per altro per l' inegualità delle persone e delle sostanze non converrebbero, ed il fomento di grave inimicizia, con effetti ben spesso funesti e

sanguinosi; persuasi abbisognare freno più forte per fermare questo grave disordine e contenere i male inclinati più di quello delle pene che da quello statuto nel cap. 42 sono prescritte contro simili delinquenti, ristrette alle pecuniarie di lire 25 sino in 100, applicate alla Camera, e più di bando per uno sino in tre anni, oppure di galera per due anni, in arbitrio del magistrato, e che convenghi dar facoltà all'illustrissimo generale governatore di punire questo delitto anche *ex informata conscientia*, onde riconosciuto il detto statuto con quello di questa dominante che parla della materia, abbiamo abolito il detto capitolo dello statuto di Corsica, ed in luogo di quello deliberato un' altro duraturo per dieci anni, come in appresso:

Coloro che in avvenire in via od altri luoghi pubblici, contro la volontà delle donne vergini, vedove o maritate, le abbraccieranno o bacieranno, o le *attaccheranno*, cioè leveranno loro la scufia, o loro daranno di mano, ovvero faranno loro altro atto disonesto od impudico, siano puniti in lire cento sino in trecento applicate alla Camera, e più condannati da tre sino in cinque anni di galera, ad arbitrio dell' illustrissimo generale governatore, anche *ex informata conscientia*.

Se ne fa perciò il presente pubblico proclama da pubblicarsi nei luoghi soliti e consueti del regno, perchè non vi sia chi possa pretendere ignoranza.

Dato in Genova nel nostro real palazzo questo dì 13 maggio 1709.

LAURENTIUS.

Legge contro i calunniatori.

Si rappresenti ai serenissimi Collegi, che l'eccellentissimo magistrato di Corsica, applicato nel miglior modo a fermare gl' inconvenienti e la moltiplicità degli omicidj che tendono alla distruzione del regno, ritrova che per lo più derivano dalla frequenza e facilità che hanno quei paesani in macchinare e proporre sotto varj modi imposture e calunnie contro dei loro avversarj, i quali, benchè dichiarati colla struttura del processo innocenti, conservano il livore della vendetta, massime per vedere andare impuniti gli stessi calunniatori, essendo questi solo soggetti, per la disposizione statutaria di quel regno alla refazione dei danni patiti dall' accusato ed alla pena pecuniaria di lire cinquecento, applicata al fisco secondo altra disposizione di quello statuto.

Apprende il magistrato che sarebbe atto della loro superiore provvidenza, quando elleno giudicassero per giusto freno al disordine d' imporre in avvenire ai calunniatori qualche sorta di pena anche afflittiva al corpo, come sarebbe proprio quella di dare bastante facoltà all' illustrissimo generale governatore *pro tempore* di punirli, eziandio *ex informata conscientia*, e senz' alcuna formazione di processo, di anni tre sino in cinque di galera, e, coerentemente alla bailia già conferitagli, di punire con detta pena sì i testimonj falsi come gl' incestuosi; rimettersi però

alle sempre più accertate deliberazioni delle loro SS. serenissime, alle quali etc.

Sic exponi decretum præfatis serenissimis Collegiis per excellentissimum magistratum Corsicæ ad calculos. Omnibus in 6° num°, hac die 1ª februarii 1715.

1715 ai 9 aprile.

Letta ai serenissimi Collegi e discorsa la pratica.

Proposto dalla Sua Serenità d' andare in sentimento della suddetta rappresentazione dell' illustrissimo magistrato di Corsica, latis calculis in præfatis serenissimis Collegiis etc.

Discorsa nuovamente cadauna pratica, proposto di dare all' illustrissimo generale governatore del regno di Corsica la facoltà di condannare i calunniatori, dei quali nella detta rappresentazione, da tre sino in cinque anni di galera, fatte però prima le prove o processo in forma; nelle quali pene possa condannarli, oltre le altre statutarie che vi sono contro dei medesimi. Calculis approbata.

Gio. Reinesius.

Che nelle cause di omicidio non possa l' illustrissimo generale governatore far decreti di non procedatur, *se non consultato l' eccellentissimo magistrato.*

SERENISSIMI SIGNORI.

Arrivato raccordo nei biglietti del maggior consiglio a fermare la moltiplicità degl' omicidj stati commessi

Digitized by Google

nel regno di Corsica, ed a riflettere se vi fosse qualche sorta di rimedio per impedirli, o col levar di mezzo il *non procedatur*, oppure colla proibizione dell' armi, ma generale che non si possono far arbitrj, od in quelle altre forme che meglio sovvenissero, comandarono le VV. SS. serenissime, con loro benigno decreto del 19 luglio scaduto, che se ne transmettesse copia all' eccellentissimo magistrato di Corsica, perchè, avuta considerazione al contenuto in detto biglietto, ripigli la pratica, tanto in quel che concerne i decreti di *non procedatur*, come per la proibizione dell' armi, prenda l' informazione circa la sussistenza della moltiplicità di detti omicidj, e rifera.

Eseguendo dunque il magistrato i ricevuti ordini delle VV. SS. serenissime, fattosi presente col mezzo di particolar deputazione, l' esame avuto individualmente nella pratica dei *non procedatur* l' anno 1711, ha giudicato per ora di maggior urgenza il riferirle, che ritrovandosi gl' illustrissimi generali governatori *pro tempore* nell' immemorabile possesso di formare, per motivi ad essi bensì certi, le cause criminali col decreto di *non procedatur*, imponendo o no ai rei il peso di alcuna contribuzione applicata agli usi che stimano più convenienti, però colla precedente permissione dell' eccellentissimo magistrato, in esecuzione degli ordini delle VV SS. serenissime dell'anno 1695, registrati nell' instruzione del governo, parrebbe non meno contro la dignità loro, che contro il buon governo, il privarneli, essendo innegabile che sommamente conferisca alla conservazione dell' una e

dell' altro l' ampiezza dell' autorità. Ma siccome potrebbe per disgrazia dei tempi l' esercizio di essa degenerare in abuso, così per toglierne il sospetto e l' occasione, parerebbe fosse accertato il deliberarsi dalle VV. SS. serenissime, che in avvenire non si possano far decreti graziosi di *non procedatur* nelle cause criminali, cioè nei casi d' omicidio, se non consultato prima l' eccellentissimo magistrato, a cui in tal caso debbasi trasmettere il sommario autentico del processo e la notizia dei motivi pei quali sia luogo al decreto grazioso di *non procedatur*, e non venendo permesso e laudato dal magistrato nel termine di due mesi successivi della detta notizia, si debba, nè più nè meno, procedere nella causa, e punire i rei nelle pene stabilite dalle leggi; e rispetto agli altri delitti, come di spari, ferite, ed altri, non si possano fare i detti decreti graziosi di *non procedatur*, se non precedente la pace e remissione della parte offesa, dovendosi però fare per atto pubblico, e colla sottoscrizione alla forma degli ordini già stabiliti sì dall' illustrissimo generale governatore *pro tempore*, come dal cancelliere di Bastia.

Una così ampia facoltà che esercitano gl' illustrissimi governatori, non meno nei casi predetti che in molti altri, non trovandosi fondata in legge alcuna che la conceda, pare che solo possa ricavarsi dalla patente che si consegna ai detti illustrissimi governatori in quelle parole ivi : — Con amplissima facoltà, autorità, e possanza d' amministrar giustizia, di punire e castigare i delitti, e di comandare tutto ciò

che stimerà giovevole al mantenimento, quiete e tranquillità del regno; e come potressimo fare noi stessi se fossimo colà presenti. — E nella loro instruzione ove li consiglia, che per schivar occasione di mandar soldati in volta, ed assieme mandar via dal regno minor numero di Corsi che sia possibile, debbano andar molto circonspetti in far banditi, massime quando i delitti non sono capitali; servendosi, più che si può, delle condanne pecuniarie od altre condanne proporzionate al delitto. Quindi ha creduto il magistrato degne dei savissimi riflessi delle VV. SS. serenissime le predette espressioni che portano una podestà senza limite, la quale sebbene è necessaria e giustissima in molte occorrenze, non sarebbe però per riuscire meno utile al pubblico bene, quando però espressamente si subordinasse a quei regolamenti che alla giornata fossero giudicati opportuni dallo stesso eccellentissimo magistrato, il quale riservasi a rispondere, sopra ciò che di più si contiene in detto racordo intorno alla proibizione dell' armi e sussistenza del numero degli omicidj.

Esaminata la pratica più pienamente per l' esito intiero alla commissione avuta, dalle VV. SS. profondamente s' inchina.

Et ita referri decretum serenissimis Collegiis per excellentissimum magistratum Corsicæ, ad calculos.

Hac die 11 septembris 1714.

1714 ai 26 novembre.

Letta ai serenissimi Collegi la sopraddetta relazione, discorsa la pratica, è stato deliberato, in tutto e per

tutto, secondo il senso della medesima, che di conformità si eseguisca in tutte le sue parti, e s' inserisca nell' instruzione del venturo illustrissimo governatore, e se ne dia notizia al moderno, affinchè sin d' ora venga osservato.

Per præfata serenissima Collegia, ad calculos.

Nuovi ordini per l' elezione dei nobili dodici.

DUCE, E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Illustrissimo nostro generale governatore.

Avendo il magistrato nostro ripigliata la pratica dell' elezione dei nobili dodici, e fatte presenti le instanze stategli portate prima d' ora, non men dagli oratori antepassati che da più particolari, stimatisi aggravati in dette elezioni, e presesi più informazioni, ha conosciuto ad evidenza, essere seguiti dei disordini e maneggi molti, tanto nella forma di eleggere, quanto rispetto alle persone elette, in pregiudicio notabile della giustizia e dei legittimi aspiranti. Onde ad effetto di levare di mezzo le confusioni e cabale che si facevano da quei che avevano maggiori aderenze, ed a loro disposizione la maggior parte delle procure, e fare in maniera che tali cariche cadano in persone delle più conspicue dei luoghi, abbiamo, anche con precedenza di particolar deputazione, un nuovo regolamento stabilito, ossia nuova forma d' eleggere detti dodici, come conoscerete; la qual riforma farete

Digitized by Google

pubblicare in cotesta vostra giuridizione, e copia di essa farete conservare in cotesto archivio; e farete distribuire fra quelle pievi nelle giuridizioni delle quali dovranno, in conformità di detti ordini, sortire detti dodici; ed ordinerete che una delle medesime si unisca a cotesto Libro Rosso, e ne transmetterete altra copia ai magnifici vostri luogotenenti di Corte ed Aleria, perchè nelle loro rispettive giuridizioni la facciano pubblicare, e conservare in quelle Corti; acciò dette nostre deliberazioni possano essere a notizia di tutti, essendo mente nostra che restino onninamente osservate. Detto nuovo regolamento dovrà aver principio nella prossima elezione dei nobili dodici, che seguirà in febbrajo o marzo, secondo il solito; e parimenti dovrà osservarsi negli altri governi a venire incaricandone il vostro zelo, che il tutto vada con buon ordine, ed in ogni sua parte resti pienamente eseguito; massime in questo principio, perchè possa anche servire di regola ai vostri successori; e dal Signore Iddio vi auguriamo ogni più vero bene.

Gio. Stefano MONTA.

Genova li 13 novembre 1715.

DUCE, E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA (1).

Avendo l' eccellentissimo magistrato sopra detto regno riconosciuto essersi fatti in vari tempi diversi

(1) Questo regolamento è stato già da me pubblicato nell' appendice del terzo volume della *Storia di Corsica* del Filippini, pag. 61.

ordini e provvedimenti salutari per il conseguimento d' una ottima elezione dei nobili dodici per il di quà da' monti del regno di Corsica, e che per quanto, non solo esso, ma anche gl' illustrissimi governatori, siansi applicati con tutto zelo per ottenere un tal fine, con tutto ciò non esser riuscito sinora di togliersi di mezzo li maggiori abusi nati in tempo di tali elezioni, per opera non men degli aspiranti e loro partigiani, che degli stessi elettori; onde desiderando di levare le confusioni e spergiuri, le unioni e le cabale che si fanno da quei che hanno maggiori aderenze, ed a loro disposizione la maggior parte delle procure, e che mantengono a proprie spese i procuratori per disporre dei loro voti la proprio genio, oltre le promesse e depositi che il più delle volte si fanno, e tanti altri inconvenienti che seguono, i quali avviliscono una tal carica, peraltro conspicua nel regno, ha questo giorno decretato, che per fare nell' avvenire l' elezione dei nobili dodici si debba erigere un bussolo composto di trentasei soggetti, cioè, dodici del terziero di Nebbio, dodici del terziero di Mezzo, ed altri dodici di quello di Aleria, e colla divisione di sei caporali e sei popolari per ogni terziero, con incarico all' illustrissimo Generale Governatore di procurare che i soggetti nominandi per formare il bussolo debbano essere dei migliori dei luoghi, che non esercitino, nè abbiano esercitato professione vile e meccanica, a giudicio dello stesso Governatore nella forma seguente, cioè:

Che per formare detto bussolo, ed in appresso fare l' estrazione dei nobili dodici del medesimo, debba

l' illustrissimo Generale Governatore, ai tempi soliti, stabilire il giorno per il quale si dovrà fare l'elezione di detti trentasei soggetti, e far avvisare dai giusdicenti rispettivamente, per pubblici proclami, in tutti li suddetti terzieri, il tempo come sopra stabilito, e ciò per un mese avanti, ad effetto che ogni procuratore possa ritrovarsi pronto alla Bastia, per il giorno determinato.

Che ogni parrocchia di detti tre rispettivamente terzieri, che sono in numero di 175, debbano fare un solo procuratore ossia deputato per ogni parrocchia, il qual procuratore o deputato, per ogni parrocchia, debba essere ed abitare nella stessa parrocchia che farà l' elezione, e non di altro paese; e ciò congregato il popolo di ognuna legittimamente, per instrumento pubblico, in atti di pubblico notaro, con porre in essa procura il nome del detto deputato; e che i notari che riceveranno detti atti, non possano dar fuori dette procure col nome in bianco, e che prima non siano poste a ceppo, come si è visto praticare per il passato; il che ha causato dei disordini molti, e ciò sotto ogni più grave pena a giudizio dell' illustrissimo Generale Governatore, oltre la sospensione del notariato; le quali procure non potranno ammettersi nella cancelleria di Bastia, secondo il solito, che prima in atti del cancelliere non sia conosciuta la sottoscrizione del notaro che le avrà ricevute con attestazione giurata di tre testimonj idonei.

Che i detti procuratori eletti dalle dette rispettivamente parrocchie, debbano intervenire personalmente all'elezione di detti numero trentasei, e non per in-

terposta persona ; ed una volta deputati , non possano dette parrocchie, nè alcuna di esse, per qualunque caso accidentale che sopravvenisse , eleggerne altro ; mentre per fare l' elezione suddetta dovrà bastare l'unione di essi procuratori, che non sia minore di due terzi di detto numero 175 , e questo ad effetto che quelli che saranno giunti alla Bastia in tempo non debbano ivi consumarsi in spese con aspettar gli altri.

Che tanto detti procuratori elettori , quanto gli eligendi da imbussolarsi , debbano essere maggiori di anni 25 , nè condannati di falso , o per vendetta transversale , nè figli di condannati per simili delitti ; e che li detti eligendi debbano saper leggere e scrivere, in conformità di quello che si è praticato per il passato.

Che dopo presentate le procure e biglietti criminali di tutti li procuratori, prima di unirsi li medesimi per formare il detto bussolo , debbano gli stessi procuratori radunarsi nella sala del detto Illustrissimo Governatore , ed alla sua presenza fare le nomine, in quel numero che meglio stimeranno, di tutti quelli che dovranno andar sotto voti per entrare in detto bussolo ; e fatta detta nomina, dovrà detto Illustrissimo Governatore riconoscere i loro biglietti criminali ed informarsi se tutti li nominati avranno le qualità richieste , come sopra , e se veramente avranno anche le qualità di caporale e popolare ; con escluder quelli che non le avessero, acciò poi nell' elezione, che si dovrà fare un' altro giorno , non vi sia più luogo a far dispute , se quelli che anderanno sotto l' esperienza dei voti , abbiano , o no, le qualità

Digitized by Google

suddette, e perchè i detti eligendi possano essere sei caporali e sei popolari per ogni terziero.

Che detta elezione di bussolo da farsi da tutti li procuratori suddetti radunati, debba farsi terziero per terziero separatamente, tutta però nell' istesso giorno, se sarà possibile, cioè debbansi formare tre bollettini con i nomi dei detti tre terzieri, e posti in un' urna debbasi per mano dell' Illustrissimo Governatore estraerne uno, e così il primo estratto dovrà essere il primo terziero, che dovrà essere eletto in numero di dodici, cioè sei caporali e sei popolari, come si è detto di sopra, e così successivamente il secondo ed il terzo, secondo l' estrazione ne sarà seguita, con esporre tanti calici quanti saranno li nominati per ogni terziero e che ogn'uno dei procuratori debba votare in tutti li detti calici nell' istesso tempo, e ciò per non dar luogo a passioni e per non confondere l' elezione d' un terziero con l' altra.

Che dopo purgate le nomine suddette, dal detto Illustrissimo Governatore, e congregati gli elettori in numero legittimo, per formare detto bussolo, debba il cancelliere alla presenza dello stesso signor Governatore dare il giuramento ad ogn' uno di essi, sopra il santo Evangelo, di dare un solo voto con le proprie mani ad ogn'uno dei nominati, li quali non potranno essere nè più nè meno di ventiquattro per ogni terziero, e di eleggere quegli che in senso di verità stimeranno il più idoneo per detta carica, e che per detta elezione esso votante non ha fatto convenzione con altri; e successivamente si debba proporre dal

Digitized by Google

cancelliere l'elezione di dodici soggetti di quel terziero, che in primo luogo sarà stato estratto dal detto Generale Governatore, come si è detto di sopra, e così per il secondo e terzo in ordine.

Che debbano restar eletti per doversi imbussolare per ogni terziero rispettivamente, sino al numero di dodici, quelli che avranno riportato maggior numero di voti, con che però debbano essere sempre sei caporali ed altrettanti popolari, e dandosi il caso che più di sei dei nominati, ossiano caporali o popolari, riportassero maggior numero di voti degli altri, che nel medesimo caso debbano restar eletti solamente quelli sei, o dell'una, o dell'altra qualità, che avessero maggior numero di voti fra di loro; e dichiararsi in appresso per approvati quelli altri sei che dell'altra classe avessero parimenti maggior numero di voti fra di loro, di modo che passati sei di una classe, quelli dell'altra escludano li primi, ancorchè li secondi riportassero minor numero di voti; ed in evento che in una ballottatura restassero approvati tutti sei li caporali, questi non possano più concorrere nell'altra con i popolari, e così viceversa.

Che incontrandosi di voti li concorrenti per due volte, il quale incontro facesse effetto che nell'altre esperienze, che converrà farsi per il detto terziero, debba anche votare l'Illustrissimo Governatore, ad effetto di farne la decisione, e così si debba praticare rispettivamente in tutti detti tre terzieri, venendone il caso.

Che fatta l'elezione di detti numero trentasei, deb-

Digitized by Google

basi immediatamente dal cancelliere, alla presenza del detto generale governatore, del nobile dodici di mese e delli suddetti procuratori, fare altrettanti bollettini, tutti dell'istessa larghezza, lunghezza e qualità, e sopra di ogn' uno di essi scrivere rispettivamente il nome, cognome e patria dei detti trentasei soggetti, e di qual terziero siano, e poi involti tutti nell' istessa, forma, ed infilzati in anellette, riposti tutti alla confusa in una cassetta, la quale chiusa, voltata e rivoltata dal detto cancelliere, alla presenza come sopra, debbasi per mano d'un ragazzo, che non sia maggiore d' anni sette, fare l'estrazione dei nobili dodici per il venturo governo; con estraere dalla medesima dodici di detti bollettini ad uno, ad uno, li quali anderà consegnando in mano del detto Generale Governatore, dal quale aperto, e letto il bollettino, lo dovrà dare al cancelliere che immediatamente lo pubblichi a tutta la radunanza.

E perchè è ragionevole che ogni terziero debba avere quattro di essi dodici, che siano, ed abitino nei proprj luoghi, che compongono il detto terziero, così fatta l'estrazione di detti dodici bollettini, si dovrà riconoscere se siano stati estratti quattro soggetti abitanti, e dei proprj luoghi di ogn'uno di detti tre rispettivamente terzieri, e quando ve ne fossero più di quattro di un terziero, ed in conseguenza ne mancasse in un altro, che in questo caso per uguagliarli, debbanodichiararsi per dodici approvati quelli quattro che fra di loro del detto terziero saranno prima stati estratti, ed esclusi gli altri, e invece di questi, es-

traerne altri, sino a tanto che resti compito il detto terziero o terzieri mancanti, e così mancandone due, o più in un terziero, e crescendone nelli altri due, si debba escludere il maggior numero dei quattro in detti due, con la regola suddetta, per compire al mancante, sino a tanto che restino tutti tre uguagliati; e quelli che saranno, come sopra, stati estratti, e che non vi avranno potuto aver luogo, terminata la funzione, dovranno di nuovo riporsi nel detto bussolo, ossia cassetta, da conservarsi con li restanti bollettini non estratti, non dovendosi però in detta estrazione far caso alcuno, quando per avventura la sorte dasse che in detti terzieri fossero estratti, o tutti caporali o tutti popolari, o più, o meno, perchè in questo dovrà dipendere dalla sorte, e che detta cassetta debba sempre stare appresso dell' Illustrissimo Governatore, chiusa con due chiavi, una delle quali debba essere appresso del detto governatore, e l' altra appresso del dodici di mese *pro tempore*.

E siccome, fatta detta estrazione delli nobili dodici, gl' imbussolati resteranno solamente numero ventiquattro, e per fare il biennio successivo, la nuova estrazione di detti dodici, sarà necessario che il detto numero sia parimenti di trentasei come, presentemente, che il Generale Governatore di quel tempo, e così gli altri *pro tempore*, debbano nel modo e forma detti di sopra, far avvisati i popoli di detti tre terzieri, ad effetto che possino fare rispettivamente i loro procuratori, e questi venire alla Bastia al tempo limitato, per ivi compire il detto bussolo d' altri dodici soggetti, acciò

Digitized by Google

in tutto compongano il detto numero di trentasei; la quale elezione di essi dodici dovrà essere fatta dai detti procuratori, tanto nelle nomine, come nella forma di eleggere, come nelle pallottature, nella forma stessa come sopra divisata per l'elezione delli suddetti numero trentasei, con aversi sempre il riguardo che i detti dodici soggetti da imbussolarsi, a ogni governo, debbano essere quattro d'ogni terziero, cioè due caporali e due popolari per terziero, di modo che restino sempre eguagliati, come si è detto sopra.

E fatta l'elezione di detti dodici soggetti, nella forma suddetta, che debbano gl'istessi essere imbussolati nella suddetta cassetta, con bollettini consimili ai ventiquattro rimasti nella medesima, il governo antecedente; e successivamente alla presenza del detto Generale Governatore, del dodici di mese, e dei procuratori, come sopra, si debba fare l'estrazione delli nobili dodici, per il biennio allora prossimo; e così si debba osservare in ogni governo.

Che in caso di morte o d'assenza dal regno d'alcuno di detti trentasei imbussolati, quando però l'assenza non fosse causale, e che il detto assente fosse per ritornare, o che altro delli medesimi fosse processato, o condannato per qualche delitto, e non potesse esercitare la detta carica di dodici, che in questo caso, quel tale, o tali debbano continuare in detto bussolo, sino a tanto che venga il tempo di compire il bussolo medesimo; ed allora prima di farsi l'elezione di detti dodici da imbussolarsi, debbasi levare dal bussolo quel tale, o tali, che fossero morti,

o assenti, o processati, o condannati, come sopra, ed in loro luogo eleggerne altri dell' istesso terziero, e della medesima qualità, che erano li suddetti, e questi porli in detta cassetta con li dodici ordinarj eligendi, di modo che sia compito e fissato il detto numero di trentasei, e immediatamente fare l' estrazione dei nobili dodici per quel governo.

Che quelli che saranno estratti dal detto bussolo, e rimasti approvati per dodici, non possano essere di nuovo imbussolati, se non passato un governo, dopo che sarà terminata la detta sua carica di dodiciato.

Inoltre, avendo il prefato eccellentissimo magistrato riconosciuto un certo abuso introdottosi nel governo dal 1708 in 1710 a questa parte, di doversi eleggere in dodici ogni biennio un cittadino della Bastia in uno dei tre terzieri a vicenda, in seguito di un asserto decreto fatto dai nobili dodici di quel tempo, che non avevano tale facoltà, senza il consenso espresso dell' eccellentissimo magistrato, in pregiudicio massime di quel terziero che a vicenda le veniva occupato un posto di dodici dal cittadino Bastiese; e riconosciuto pure che i medesimi cittadini con la forza delle procure, che si procacciavano, concorrevano e restavano eletti per dodici in ogn' uno dei detti terzieri, o con titolo di caporale, o popolare, nonostante che essi siano esenti da carichi pubblici, e che le parrocchie della comarca della Bastia non facciano procure per tale elezione; considerato perciò essere necessario, che dette elezioni debbano cader sempre in persone che siano, ed abitino nei luoghi dei detti

terzieri, per assistere, e compire alle loro incombenze, secondo il loro instituto, e non essere la città della Bastia in necessità alcuna di avere dodici della stessa città, per essere bene assistiti dal loro magnifico podestà, e magistrati, che con ogni facilità ponno rappresentare all' illustrissimo Generale Governatore le loro premure; onde il detto magistrato, discorsa la pratica anche con precedente relazione dell' illustrissimo deputato, ha rivocato ed abolito il detto decreto fatto dai nobili dodici, e successivamente dichiarato non competere agli detti cittadini della Bastia di poter concorrere, nè essere eletti alla detta carica di dodici, in alcuno di detti terzieri, nè per caporali, nè per popolari, nella guisa stessa che si pratica coi Calvesi e Capicorsini.

Per præfatum excellentissimum magistratum Corsicæ ad calculos, omnibus in quinto numero, absentibus illustrissimis Bart. Lomellino et Alexandro Pallavicino, hac die 13 novembris 1715.

GAETANUS.

FINE DEL TOMO SECONDO.

Digitized by Google

INDICE

DEL TOMO SECONDO.

ADDIZIONI INEDITE AGLI STATUTI DI CORSICA, ESTRATTE DAL LIBRO ROSSO D'AJACCIO.

Richieste dei popoli di là da' monti, presentate da Giovanni da Salò. 3

Richieste presentate da Giovan Battista da Sarola. 8

Richieste degli uomini della giuridizione d'Ajaccio di là dà' monti, presentate per il capitano Giovan Battista da Sarola oratore. 12

Richieste presentate dal nobile Pasquale Pozzo di Borgo. 17

Risposta dell' oratore di Ajaccio alle richieste di Pasquale Pozzo di Borgo. 41

Richieste presentate da Santo Pozzo di Borgo. 46

Richieste presentate dal Pievano d'Omessa e da Santo Pozzo di Borgo. 49

Richieste presentate da Mariano da Murato e da Domenico d'Ornano. 55

Richieste presentate da Giovan Battista della Costa e da Pasquale Pozzo di Borgo. 64

Richieste presentate da Lazzaro Sorba. 67

Risposte presentate da Secondo Pozzo di Borgo. 77

Richieste presentate da Secondo Pozzo di Borgo. 92

Richieste presentate da Secondo Pozzo di Borgo. 108

Grida di Bartolomeo Saoli, commissario d' Ajaccio. 110

ADDIZIONI INEDITE AGLI STATUTI DI CORSICA, ESTRATTE DAL LIBRO ROSSO DELL' ISOLA.

Capitolo intorno alle torri e torreggiani. 117
Grida, di Giovan Battista Durazzo governatore di Corsica. 120
Ordini intorno a coloro che vanno a stipendio de' principi senza licenza. ibid.
Grida e proibizione di tagliar legni e legnami nell' isola di Corsica. 123
Decreto che inibisce ai Corsi di militare nei presidj. 125
Secondo decreto che inibisce agli oriundi dei presidj di servire come militari nei medesimi. 127
Ordini intorno al taglio dei boschi. ibid.
Grida per la quale viene proibito il poter andare a servizio dei principi forestieri eziandio con licenza, e poi ritornare nell' isola solo con licenza in scritto dei serenissimi collegi. 131
Grida contro quelli che sparano e portano archibugi in chiesa. 133
Decreto contro i rennegati. 134
Decreto del serenissimo senato, perchè i Corsi al cospetto dell' illustrissimo signor governatore stiano colla testa discoperta. 136
Ordini intorno al sotto cancelliere e giovani al criminale e civile nelle Corti del regno. ibid.
Grida dell' autorità dell' *informata conscientia* contro i testimonj falsi e falsi monetarj. 139
Ordini per l'imprestanza delle coltivazioni. 140
Aggiunzioni alle leggi nuove. 144
Forma dell' elezione dei dodici. 148

Digitized by Google

Che i dodici non facciano deliberazione per remunerare i giusdicenti. 150
Contro i preti e religiosi insolenti. 151
Relazione e consulta dei dottori fatta al serenissimo senato in materia di dar il tormento della sveglia. 152
Per i rifuggiati in chiesa. 154
Nuovo regolamento per l'elezione dei nobili dodici. 156
De modo che si deve tenere per distruggere le case dei delinquenti. 163
Legge contro coloro che ammazzano sotto pace o per vendetta. 166
Legge contro coloro che baciano in strada pubblica ed attaccano le giovani. 171
Legge contro i calunniatori. 173
Che nelle cause di omicidio non possa l'illustrissimo generale governatore far decreti di *non procedatur*, se non consultato l'eccellentissimo magistrato. 174
Nuovi ordini per l'elezione dei nobili dodici. 178

FINE DELL' INDICE DEL TOMO SECONDO.

Digitized by Google

ERRATA.	CORRIGE.
Pag. VII. d'officio,	ex officio.
Pag. XII. compitate,	compilate.
Pag. XIX. incombeva,	spettava.
Pag. 10, *l.* 1er otto,	diciotto.

Digitized by Google

005695044

Digitized by Google





LIONE.

Stamperia di Dumoulin, Ronet e Sibuet,
VIA SANT' ANTONIO, 33.

1843.